Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per il commercio internazionale

2024/0017(COD)

4.2.2025

EMENDAMENTI
107 - 328

Progetto di relazione
Raphaël Glucksmann
(PE767.951v01-00)

Controllo degli investimenti esteri nell'Unione e abrogazione del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio

Proposta di regolamento
(COM(COM(2024)0023 – C9-0011/2024 – 2024/0017(COD))

Emendamento 107
Francesco Torselli, Daniele Polato

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare ***gli articoli 114 e 207***,	visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare ***l'articolo 207, paragrafo 2***,

Or. it

Emendamento 108
Marie-Pierre Vedrenne, Dan Barna, Benoit Cassart, Bart Groothuis, Svenja Hahn, Petras Auštrevičius, Ľubica Karvašová

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli investimenti ***nell'Unione*** contribuiscono alla crescita dell'UE migliorandone la competitività, creando posti di lavoro ed economie di scala ed apportando capitali, tecnologie, innovazione e competenze.	(1) ***L'Unione europea accoglie con favore*** gli investimenti ***esteri, dal momento che essi*** contribuiscono alla crescita dell'UE migliorandone la competitività, creando posti di lavoro ed economie di scala ed apportando capitali, tecnologie, innovazione e competenze.

Or. en

Emendamento 109
Enikő Győri

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Gli investimenti esteri nell'Unione sono una fonte vitale di capitale, pertanto il regolamento dovrebbe mantenere il giusto equilibrio tra la gestione dei rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico e l'apertura e l'attrattiva dell'UE per il commercio e gli investimenti. Per tale

ragione, il blocco degli investimenti esteri dovrebbe essere solo una misura di ultima istanza.

Or. en

Emendamento 110
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Nel quadro degli impegni internazionali assunti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e degli accordi commerciali e di investimento conclusi con paesi terzi, l'Unione ***e gli*** Stati membri possono tuttavia adottare, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, misure restrittive degli investimenti esteri diretti (IED), purché siano rispettate alcune condizioni.	(3) Nel quadro degli impegni internazionali assunti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e degli accordi commerciali e di investimento conclusi con paesi terzi, l'Unione***, i suoi*** Stati membri ***e la Commissione*** possono tuttavia adottare, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, misure restrittive degli investimenti esteri diretti (IED), purché siano rispettate alcune condizioni.

Or. en

Emendamento 111
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Conformemente al regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] è stato istituito un quadro per il controllo, da parte degli Stati membri, degli investimenti esteri diretti (IED) nell'Unione. Tale regolamento ha stabilito in particolare un meccanismo di cooperazione per consentire agli Stati membri e alla Commissione di scambiarsi informazioni sugli IED e sollevare motivi	(4) Conformemente al regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] è stato istituito un quadro ***globale*** per il controllo, da parte degli Stati membri ***e della Commissione***, degli investimenti esteri diretti (IED) nell'Unione. Tale regolamento ha stabilito in particolare un meccanismo di cooperazione per consentire agli Stati membri e alla Commissione di scambiarsi

di preoccupazione in merito a rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico. Tale meccanismo di cooperazione imponeva allo Stato membro in cui l'IED era in programma o era stato realizzato di tenere in debita considerazione le osservazioni degli altri Stati membri e ***il parere*** della Commissione nella sua decisione di controllo.	informazioni sugli IED e sollevare motivi di preoccupazione in merito a rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico ***di uno o più Stati membri o dell'Unione nel suo complesso, nonché in merito agli investimenti esteri diretti di investitori di paesi terzi che sono probabilmente effettuati direttamente o indirettamente allo scopo di acquisire tecnologie o conoscenze abilitanti fondamentali e fanno parte di una strategia di politica industriale guidata dallo Stato a sostegno di interessi strategici nazionali***. Tale meccanismo di cooperazione imponeva allo Stato membro in cui l'IED era in programma o era stato realizzato di tenere in debita considerazione le osservazioni degli altri Stati membri e ***l'approvazione*** della Commissione nella sua decisione di controllo.
_____	_____
[4] Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 79I del 21.3.2019, pag. 1), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj).	[4] Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 79I del 21.3.2019, pag. 1), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj).
	Or. en

Emendamento 112
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Occorre tuttavia un nuovo strumento legislativo per rafforzare l'efficienza e l'efficacia del regolamento (UE) 2019/452 e garantire una ***maggiore*** armonizzazione nell'Unione.	(6) Occorre tuttavia un nuovo strumento legislativo per rafforzare l'efficienza e l'efficacia del regolamento (UE) 2019/452 e garantire una ***piena*** armonizzazione nell'Unione.
	Or. en

Emendamento 113
Marie-Pierre Vedrenne, Dan Barna, Benoit Cassart, Bart Groothuis, Svenja Hahn, Petras Auštrevičius, Ľubica Karvašová

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Occorre tuttavia un nuovo strumento legislativo per rafforzare l'efficienza e l'efficacia del regolamento (UE) 2019/452 e garantire una maggiore armonizzazione nell'Unione.	(6) Occorre tuttavia un nuovo strumento legislativo per rafforzare l'efficienza e l'efficacia del regolamento (UE) 2019/452 e garantire una maggiore armonizzazione nell'Unione ***al fine di rispondere meglio alle esigenze connesse alla sicurezza economica europea nel contesto dell'ordine geopolitico attuale***.

Or. en

Emendamento 114
Daniel Caspary, Céline Imart, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Un nuovo strumento legislativo è essenziale alla luce del carattere evolutivo dei flussi di investimento e dei rischi posti dall'integrazione economica, dalla guerra e dalle tensioni geopolitiche. Nella sua comunicazione sulla "Strategia europea per la sicurezza economica" (20 giugno 2023), la Commissione ha indicato la revisione del regolamento (UE) 2019/452 come uno strumento fondamentale per attenuare i rischi per la sicurezza economica. La strategia sottolinea la necessità di salvaguardare le catene di approvvigionamento, le infrastrutture critiche e le risorse tecnologiche riducendo al minimo gli ostacoli burocratici. Le strategie di sicurezza nazionali offrono un prezioso punto di riferimento, evidenziando il legame tra resilienza economica, protezione delle tecnologie e sicurezza. Il

presente regolamento afferma tali principi garantendo che gli investimenti esteri non compromettano la sicurezza economica dell'Unione, un interesse fondamentale sia degli Stati membri che dell'Unione nel suo complesso.

Or. en

Emendamento 115
Markéta Gregorová, Anna Cavazzini

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Alla luce della strategia per la sicurezza economica dell'Unione è altresì necessario un nuovo strumento legislativo che rivolga particolare attenzione alla resilienza delle catene di approvvigionamento e ad altre vulnerabilità e rischi per l'UE. I rischi individuati nella strategia, segnatamente la resilienza delle catene di approvvigionamento, la sicurezza fisica e informatica delle infrastrutture critiche, la sicurezza tecnologica e la fuga di tecnologie, la strumentalizzazione delle dipendenze economiche a fini bellici e la coercizione economica, sono pertinenti anche nel contesto del controllo degli investimenti esteri, in quanto possono esacerbare i rischi per la sicurezza economica incidendo negativamente sulla prosperità, la sovranità e l'integrità dell'Unione e su altri suoi interessi fondamentali.

Or. en

Emendamento 116
Sunčana Glavak

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Date le vulnerabilità delle economie più piccole all'interno dell'Unione, in cui gli investimenti esteri possono avere un impatto sproporzionatamente ampio sulla sicurezza e la stabilità economica nazionali, è necessario garantire ulteriori salvaguardie. Agli Stati membri con economie fortemente dipendenti da settori specifici, quali il turismo, l'energia e le infrastrutture, dovrebbe essere concessa una maggiore flessibilità nel controllo degli investimenti esteri che possono incidere sui loro settori critici.

Or. en

Emendamento 117
Sunčana Glavak

Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 ter Data la crescente importanza dell'acqua come risorsa strategica e il ruolo essenziale delle infrastrutture di gestione delle risorse idriche nel garantire la salute pubblica e la stabilità economica, gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di sottoporre a controlli rafforzati gli investimenti esteri nelle reti di approvvigionamento idrico, desalinizzazione e distribuzione. Ciò è particolarmente rilevante per le regioni fortemente dipendenti dalle risorse idriche, compresi gli Stati membri costieri e insulari.

Or. en

Emendamento 118
Daniel Caspary, Céline Imart, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Alcuni investimenti non contemplati dal regolamento (UE) 2019/452 potrebbero comportare rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Unione. Si tratta in particolare di determinati investimenti effettuati in Stati membri che non dispongono di un meccanismo di controllo; di investimenti realizzati in Stati membri che dispongono di un meccanismo di controllo il cui ambito di applicazione non comprende taluni investimenti sensibili; e di investimenti effettuati da investitori esteri tramite un'impresa figlia stabilita nell'Unione, che presentano potenzialmente gli stessi rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico di investimenti diretti effettuati a partire da paesi terzi.	(7) Alcuni investimenti non contemplati dal regolamento (UE) 2019/452 potrebbero comportare rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Unione. Si tratta in particolare di determinati investimenti effettuati in Stati membri che non dispongono di un meccanismo di controllo; di investimenti realizzati in Stati membri che dispongono di un meccanismo di controllo il cui ambito di applicazione non comprende taluni investimenti sensibili; e di investimenti effettuati da investitori esteri tramite un'impresa figlia stabilita nell'Unione, che presentano potenzialmente gli stessi rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico di investimenti diretti effettuati a partire da paesi terzi. ***Per affrontare efficacemente tali rischi, è fondamentale attuare un approccio armonizzato e semplificato in tutti gli Stati membri, garantendo che gli investimenti con potenziali implicazioni per la sicurezza siano soggetti a un controllo coerente e che gli ostacoli burocratici siano ridotti al minimo, così da consentire un processo decisionale efficiente e tempestivo. Detto approccio dovrebbe inoltre garantire che tutti i tipi di investimenti indiretti siano adeguatamente presi in considerazione nell'ambito del processo di controllo, indipendentemente dalla struttura dell'investimento.***

Or. en

Emendamento 119
Francesco Torselli, Daniele Polato

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Alcuni investimenti non contemplati dal regolamento (UE) 2019/452 potrebbero comportare rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Unione. Si tratta in particolare di determinati investimenti effettuati in Stati membri che non dispongono di un meccanismo di controllo; di investimenti realizzati in Stati membri che dispongono di un meccanismo di controllo il cui ambito di applicazione non comprende taluni investimenti sensibili; e di investimenti effettuati da investitori esteri tramite un'impresa figlia stabilita nell'Unione, che presentano potenzialmente gli stessi rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico di investimenti diretti effettuati a partire da paesi terzi.	(7) Alcuni investimenti non contemplati dal regolamento (UE) 2019/452 potrebbero comportare rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Unione. Si tratta in particolare di determinati investimenti effettuati in Stati membri che non dispongono di un meccanismo di controllo; di investimenti realizzati in Stati membri che dispongono di un meccanismo di controllo il cui ambito di applicazione non comprende taluni investimenti sensibili; e di investimenti effettuati da investitori esteri tramite un'impresa figlia stabilita nell'Unione, che presentano potenzialmente gli stessi rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico di investimenti diretti effettuati a partire da paesi terzi***, quanto meno ove tali investitori esteri siano controllati direttamente o indirettamente dal governo, compresi organismi statali, autorità regionali o locali o forze armate, di un paese terzo***.

Or. it

Emendamento 120
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Alcuni investimenti non contemplati dal regolamento (UE) 2019/452 potrebbero comportare rischi per la sicurezza ***e*** l'ordine pubblico dell'Unione. Si tratta in particolare di determinati investimenti effettuati in Stati membri che non dispongono di un meccanismo di controllo; di investimenti realizzati in Stati membri che dispongono di un meccanismo di controllo il cui ambito di applicazione non comprende taluni investimenti sensibili; e di investimenti	(7) Alcuni investimenti non contemplati dal regolamento (UE) 2019/452 potrebbero comportare rischi per la sicurezza***,*** l'ordine pubblico***, le condizioni di lavoro, le norme ambientali o lotta all'evasione fiscale*** dell'Unione***, oppure per la tutela degli interessi essenziali dell'Unione e degli Stati membri***. Si tratta in particolare di determinati investimenti effettuati in Stati membri che non dispongono di un meccanismo di controllo; di investimenti

effettuati da investitori esteri tramite un'impresa figlia stabilita nell'Unione, che presentano potenzialmente gli stessi rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico di investimenti diretti effettuati a partire da paesi terzi.

realizzati in Stati membri che dispongono di un meccanismo di controllo il cui ambito di applicazione non comprende taluni investimenti sensibili; e di investimenti effettuati da investitori esteri tramite un'impresa figlia stabilita nell'Unione, che presentano potenzialmente gli stessi rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico di investimenti diretti effettuati a partire da paesi terzi.

Or. en

Emendamento 121
Daniel Caspary, Céline Imart, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Uno strumento legislativo che preveda un meccanismo di controllo degli IED è in vigore in una maggioranza significativa di Stati membri, ma non in tutti. In molti Stati membri la legislazione nazionale contempla anche il controllo degli investimenti intra-UE. Tra gli Stati membri esistono differenze sostanziali per quanto concerne l'ambito di applicazione, le soglie e i criteri utilizzati per valutare se un investimento possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Esistono differenze anche nelle procedure di controllo. In alcuni Stati membri l'investimento può essere effettuato prima del ricevimento del nulla osta in relazione agli effetti sulla sicurezza e sull'ordine pubblico. In altri casi invece l'investimento può essere completato solo previa autorizzazione a norma del meccanismo di controllo. Tali divergenze rappresentano un problema per il buon funzionamento del mercato interno. Creano infatti condizioni di disparità e aumentano i costi di conformità a carico degli investitori che ***intendono*** notificare operazioni in più ***di uno Stato membro***. Il presente regolamento contribuisce ***a***	(8) Uno strumento legislativo che preveda un meccanismo di controllo ***o limitazione*** degli IED è in vigore in una maggioranza significativa di Stati membri, ma non in tutti. In molti Stati membri la legislazione nazionale contempla anche il controllo degli investimenti intra-UE. Tra gli Stati membri esistono differenze sostanziali per quanto concerne l'ambito di applicazione, le soglie e i criteri utilizzati per valutare se un investimento possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Esistono differenze anche nelle procedure di controllo. In alcuni Stati membri l'investimento può essere effettuato prima del ricevimento del nulla osta in relazione agli effetti sulla sicurezza e sull'ordine pubblico. In altri casi invece l'investimento può essere completato solo previa autorizzazione a norma del meccanismo di controllo. Tali divergenze rappresentano un problema per il buon funzionamento del mercato interno ***e possono porre minacce per la sicurezza di natura irreversibile***. ***Tali incongruenze*** creano infatti condizioni di disparità e aumentano i costi di conformità a carico degli investitori che ***devono*** notificare

ridurre le divergenze relative a elementi fondamentali dei meccanismi attuati a livello nazionale. Si tratta di un aspetto essenziale per garantire prevedibilità agli investitori in merito ai regimi nazionali applicabili e alle rispettive caratteristiche, riducendone così i costi di conformità. Tale aspetto ***è*** ancora più ***rilevante*** se si considera ***il*** livello di integrazione del mercato interno, ***per*** cui una singola operazione può incidere su diversi Stati membri in tutta l'Unione. ***È possibile*** ad esempio ***che*** un'operazione mirata all'acquisizione di una società destinataria in uno Stato membro ***incida*** anche sulla sicurezza e sull'ordine pubblico in ***un altro Stato membro***, a causa ***della struttura della catena*** di approvvigionamento o di altri ***elementi*** economici che collegano la società destinataria ***ad altre*** società con sede in Stati membri ***diversi***. Per affrontare questi problemi che interessano il mercato interno e garantire una maggiore coerenza e prevedibilità, è opportuno che i criteri e gli elementi da utilizzare per la valutazione degli investimenti esteri siano stabiliti mediante un intervento dell'Unione.	operazioni in più ***Stati membri***. ***Inoltre, le minacce irreversibili per la sicurezza possono danneggiare l'Unione nel suo complesso.*** Il presente regolamento contribuisce ***ad armonizzare gli*** elementi fondamentali dei meccanismi attuati a livello nazionale. ***Per assicurare la prevedibilità e l'armonizzazione in tutta l'Unione, è essenziale introdurre norme comuni che siano chiare e trasparenti e consentano l'adozione di decisioni tempestive, riducendo al minimo gli ostacoli burocratici.*** Si tratta di un aspetto essenziale per garantire prevedibilità agli investitori in merito ai regimi nazionali applicabili e alle rispettive caratteristiche, riducendone così i costi di conformità. Tale aspetto ***diventa*** ancora più ***importante*** se si considera ***l'elevato*** livello di integrazione del mercato interno, ***in*** cui una singola operazione può incidere su diversi Stati membri in tutta l'Unione. Ad esempio***,*** un'operazione mirata all'acquisizione di una società destinataria in uno Stato membro ***potrebbe*** anche ***incidere*** sulla sicurezza e sull'ordine pubblico in ***altri Stati membri***, a causa ***dell'interconnessione delle catene*** di approvvigionamento o di altri ***legami*** economici che collegano la società destinataria ***a*** società con sede in ***altri*** Stati membri. Per affrontare questi problemi che interessano il mercato interno e garantire una maggiore coerenza e prevedibilità, è opportuno che i criteri e gli elementi da utilizzare per la valutazione degli investimenti esteri siano stabiliti mediante un intervento dell'Unione.
	Or. en

Emendamento 122
Francesco Torselli, Daniele Polato

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Uno strumento legislativo che preveda un meccanismo di controllo degli IED è in vigore in una maggioranza significativa di Stati membri, ma non in tutti. In molti Stati membri la legislazione nazionale contempla anche il controllo degli investimenti intra-UE. Tra gli Stati membri esistono differenze sostanziali per quanto concerne l'ambito di applicazione, le soglie e i criteri utilizzati per valutare se un investimento possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Esistono differenze anche nelle procedure di controllo. In alcuni Stati membri l'investimento può essere effettuato prima del ricevimento del nulla osta in relazione agli effetti sulla sicurezza e sull'ordine pubblico. In altri casi invece l'investimento può essere completato solo previa autorizzazione a norma del meccanismo di controllo. ***Tali divergenze rappresentano un problema per il buon funzionamento del mercato interno. Creano*** infatti condizioni di disparità e ***aumentano*** i costi di conformità a carico degli investitori che intendono notificare operazioni in più di uno Stato membro. Il presente regolamento contribuisce a ridurre le divergenze relative a elementi fondamentali dei meccanismi attuati a livello nazionale. Si tratta di un aspetto essenziale per garantire prevedibilità agli investitori in merito ai regimi nazionali applicabili e alle rispettive caratteristiche, riducendone così i costi di conformità. ***Tale aspetto è ancora più rilevante se si considera il livello di integrazione del mercato interno, per cui una singola operazione può incidere su diversi Stati membri in tutta l'Unione.*** È possibile ad esempio che un'operazione mirata all'acquisizione di una società destinataria in uno Stato membro incida anche sulla sicurezza e sull'ordine pubblico in un altro Stato membro, a causa della struttura della catena di approvvigionamento o di altri	(8) Uno strumento legislativo che preveda un meccanismo di controllo degli IED è in vigore in una maggioranza significativa di Stati membri, ma non in tutti. In molti Stati membri la legislazione nazionale contempla anche il controllo degli investimenti intra-UE. Tra gli Stati membri esistono differenze sostanziali per quanto concerne l'ambito di applicazione, le soglie e i criteri utilizzati per valutare se un investimento possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Esistono differenze anche nelle procedure di controllo. In alcuni Stati membri l'investimento può essere effettuato prima del ricevimento del nulla osta in relazione agli effetti sulla sicurezza e sull'ordine pubblico. In altri casi invece l'investimento può essere completato solo previa autorizzazione a norma del meccanismo di controllo. ***Ciò crea*** infatti condizioni di disparità e ***aumenta*** i costi di conformità a carico degli investitori che intendono notificare operazioni in più di uno Stato membro. Il presente regolamento contribuisce a ridurre le divergenze relative a elementi fondamentali dei meccanismi attuati a livello nazionale. Si tratta di un aspetto essenziale per garantire prevedibilità agli investitori in merito ai regimi nazionali applicabili e alle rispettive caratteristiche, riducendone così i costi di conformità. È possibile ad esempio che un'operazione mirata all'acquisizione di una società destinataria in uno Stato membro incida anche sulla sicurezza e sull'ordine pubblico in un altro Stato membro, a causa della struttura della catena di approvvigionamento o di altri elementi economici che collegano la società destinataria ad altre società con sede in Stati membri diversi. Per affrontare questi problemi e garantire una maggiore coerenza e prevedibilità, è opportuno che i criteri e gli elementi da utilizzare per la valutazione degli investimenti esteri siano

elementi economici che collegano la società destinataria ad altre società con sede in Stati membri diversi. Per affrontare questi problemi ***che interessano il mercato interno*** e garantire una maggiore coerenza e prevedibilità, è opportuno che i criteri e gli elementi da utilizzare per la valutazione degli investimenti esteri siano stabiliti mediante un intervento dell'Unione.

stabiliti mediante un intervento dell'Unione.

Or. it

Emendamento 123
Svenja Hahn, Ľubica Karvašová, Dan Barna, Marie-Pierre Vedrenne

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Uno strumento legislativo che preveda un meccanismo di controllo degli IED è in vigore in una maggioranza significativa di Stati membri, ma non in tutti. In molti Stati membri la legislazione nazionale contempla anche il controllo degli investimenti intra-UE. Tra gli Stati membri esistono differenze sostanziali per quanto concerne l'ambito di applicazione, le soglie e i criteri utilizzati per valutare se un investimento possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Esistono differenze anche nelle procedure di controllo. In alcuni Stati membri l'investimento può essere effettuato prima del ricevimento del nulla osta in relazione agli effetti sulla sicurezza e sull'ordine pubblico. In altri casi invece l'investimento può essere completato solo previa autorizzazione a norma del meccanismo di controllo. Tali divergenze rappresentano un problema per il buon funzionamento del mercato interno. Creano infatti condizioni di disparità e aumentano i costi di conformità a carico degli investitori che intendono notificare operazioni in più di uno Stato membro. Il presente regolamento contribuisce a ridurre le divergenze relative a elementi	(8) Uno strumento legislativo che preveda un meccanismo di controllo degli IED è in vigore in una maggioranza significativa di Stati membri, ma non in tutti. In molti Stati membri la legislazione nazionale contempla anche il controllo degli investimenti intra-UE. Tra gli Stati membri esistono differenze sostanziali per quanto concerne l'ambito di applicazione, le soglie e i criteri utilizzati per valutare se un investimento possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Esistono differenze anche nelle procedure di controllo. In alcuni Stati membri l'investimento può essere effettuato prima del ricevimento del nulla osta in relazione agli effetti sulla sicurezza e sull'ordine pubblico. In altri casi invece l'investimento può essere completato solo previa autorizzazione a norma del meccanismo di controllo. Tali divergenze rappresentano un problema per il buon funzionamento del mercato interno. Creano infatti condizioni di disparità e aumentano i costi di conformità a carico degli investitori che intendono notificare operazioni in più di uno Stato membro. Il presente regolamento contribuisce a ridurre le divergenze relative a elementi

fondamentali dei meccanismi attuati a livello nazionale. Si tratta di un aspetto essenziale per garantire prevedibilità agli investitori in merito ai regimi nazionali applicabili e alle rispettive caratteristiche, riducendone così i costi di conformità. Tale aspetto è ancora più rilevante se si considera il livello di integrazione del mercato interno, per cui una singola operazione può incidere su diversi Stati membri in tutta l'Unione. È possibile ad esempio che un'operazione mirata all'acquisizione di una società destinataria in uno Stato membro incida anche sulla sicurezza e sull'ordine pubblico in un altro Stato membro, a causa della struttura della catena di approvvigionamento o di altri elementi economici che collegano la società destinataria ad altre società con sede in Stati membri diversi. Per affrontare questi problemi che interessano il mercato interno e garantire una maggiore coerenza e prevedibilità, è opportuno che i criteri e gli elementi da utilizzare per la valutazione degli investimenti esteri siano stabiliti mediante un intervento dell'Unione.

fondamentali dei meccanismi attuati a livello nazionale. Si tratta di un aspetto essenziale per garantire prevedibilità agli investitori in merito ai regimi nazionali applicabili e alle rispettive caratteristiche, riducendone così i costi di conformità. Tale aspetto è ancora più rilevante se si considera il livello di integrazione del mercato interno, per cui una singola operazione può incidere su diversi Stati membri in tutta l'Unione. È possibile ad esempio che un'operazione mirata all'acquisizione di una società destinataria in uno Stato membro incida anche sulla sicurezza e sull'ordine pubblico in un altro Stato membro, a causa della struttura della catena di approvvigionamento o di altri elementi economici che collegano la società destinataria ad altre società con sede in Stati membri diversi. Per affrontare questi problemi che interessano il mercato interno e garantire una maggiore coerenza e prevedibilità, è opportuno che i criteri e gli elementi da utilizzare per la valutazione degli investimenti esteri siano stabiliti mediante un intervento dell'Unione. ***È inoltre opportuno che gli Stati membri allineino i propri termini di controllo a livello nazionale alle tempistiche del meccanismo di cooperazione dell'UE per garantire l'armonizzazione in tutta l'Unione.***

Or. en

Emendamento 124
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Uno strumento legislativo che preveda un meccanismo di controllo degli IED è in vigore in una maggioranza significativa di Stati membri, ma non in tutti. In molti Stati membri la legislazione nazionale contempla anche il controllo	(8) Uno strumento legislativo che preveda un meccanismo di controllo degli IED è in vigore in una maggioranza significativa di Stati membri, ma non in tutti. In molti Stati membri la legislazione nazionale contempla anche il controllo

degli investimenti intra-UE. Tra gli Stati membri esistono differenze sostanziali per quanto concerne l'ambito di applicazione, le soglie e i criteri utilizzati per valutare se un investimento possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Esistono differenze anche nelle procedure di controllo. In alcuni Stati membri l'investimento può essere effettuato prima del ricevimento del nulla osta in relazione agli effetti sulla sicurezza e sull'ordine pubblico. In altri casi invece l'investimento può essere completato solo previa autorizzazione a norma del meccanismo di controllo. Tali divergenze rappresentano un problema per il buon funzionamento del mercato interno. Creano infatti condizioni di disparità e aumentano i costi di conformità a carico degli investitori che intendono notificare operazioni in più di uno Stato membro. Il presente regolamento contribuisce a ridurre le divergenze relative a elementi fondamentali dei meccanismi attuati a livello nazionale. Si tratta di un aspetto essenziale per garantire prevedibilità agli investitori in merito ai regimi nazionali applicabili e alle rispettive caratteristiche, riducendone così i costi di conformità. Tale aspetto è ancora più rilevante se si considera il livello di integrazione del mercato interno, per cui una singola operazione può incidere su diversi Stati membri in tutta l'Unione. È possibile ad esempio che un'operazione mirata all'acquisizione di una società destinataria in uno Stato membro incida anche sulla sicurezza e sull'ordine pubblico in un altro Stato membro, a causa della struttura della catena di approvvigionamento o di altri elementi economici che collegano la società destinataria ad altre società con sede in Stati membri diversi. Per affrontare questi problemi che interessano il mercato interno e garantire una maggiore coerenza e prevedibilità, è opportuno che i criteri e gli elementi da utilizzare per la valutazione degli investimenti esteri siano stabiliti

degli investimenti intra-UE. Tra gli Stati membri esistono differenze sostanziali per quanto concerne l'ambito di applicazione, le soglie e i criteri utilizzati per valutare se un investimento possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Esistono differenze anche nelle procedure di controllo. In alcuni Stati membri l'investimento può essere effettuato prima del ricevimento del nulla osta in relazione agli effetti sulla sicurezza e sull'ordine pubblico. In altri casi invece l'investimento può essere completato solo previa autorizzazione a norma del meccanismo di controllo. Tali divergenze rappresentano un problema per il buon funzionamento del mercato interno. Creano infatti condizioni di disparità e aumentano i costi di conformità a carico degli investitori che intendono notificare operazioni in più di uno Stato membro. Il presente regolamento contribuisce a ridurre le divergenze relative a elementi fondamentali dei meccanismi attuati a livello nazionale. Si tratta di un aspetto essenziale per garantire prevedibilità agli investitori in merito ai regimi nazionali applicabili e alle rispettive caratteristiche, riducendone così i costi di conformità. Tale aspetto è ancora più rilevante se si considera il livello di integrazione del mercato interno, per cui una singola operazione può incidere su diversi Stati membri in tutta l'Unione. È possibile ad esempio che un'operazione mirata all'acquisizione di una società destinataria in uno Stato membro incida anche sulla sicurezza e sull'ordine pubblico in un altro Stato membro, a causa della struttura della catena di approvvigionamento o di altri elementi economici che collegano la società destinataria ad altre società con sede in Stati membri diversi. Per affrontare questi problemi che interessano il mercato interno e garantire una maggiore coerenza e prevedibilità, è opportuno che i criteri e gli elementi da utilizzare per la valutazione degli investimenti esteri siano stabiliti mediante un intervento dell'Unione***, in***

mediante un intervento dell'Unione.	***collaborazione con i portatori di interessi, in particolare i sindacati nazionali ed europei***.

Or. en

Emendamento 125
Marie-Pierre Vedrenne, Dan Barna, Benoit Cassart, Bart Groothuis, Petras Auštrevičius, Ľubica Karvašová

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Uno strumento legislativo che preveda un meccanismo di controllo degli IED è in vigore in una maggioranza significativa di Stati membri, ma non in tutti. In molti Stati membri la legislazione nazionale contempla anche il controllo degli investimenti intra-UE. Tra gli Stati membri esistono differenze sostanziali per quanto concerne l'ambito di applicazione, le soglie e i criteri utilizzati per valutare se un investimento possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Esistono differenze anche nelle procedure di controllo. In alcuni Stati membri l'investimento può essere effettuato prima del ricevimento del nulla osta in relazione agli effetti sulla sicurezza e sull'ordine pubblico. In altri casi invece l'investimento può essere completato solo previa autorizzazione a norma del meccanismo di controllo. Tali divergenze rappresentano un problema per il buon funzionamento del mercato interno. Creano infatti condizioni di disparità e aumentano i costi di conformità a carico degli investitori che intendono notificare operazioni in più di uno Stato membro. Il presente regolamento contribuisce ***a ridurre*** le divergenze relative a elementi fondamentali dei meccanismi attuati a livello nazionale. Si tratta di un aspetto essenziale per garantire prevedibilità agli investitori in merito ai regimi nazionali applicabili e alle rispettive caratteristiche,	(8) Uno strumento legislativo che preveda un meccanismo di controllo degli IED è in vigore in una maggioranza significativa di Stati membri, ma non in tutti. In molti Stati membri la legislazione nazionale contempla anche il controllo degli investimenti intra-UE. Tra gli Stati membri esistono differenze sostanziali per quanto concerne l'ambito di applicazione, le soglie e i criteri utilizzati per valutare se un investimento possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Esistono differenze anche nelle procedure di controllo. In alcuni Stati membri l'investimento può essere effettuato prima del ricevimento del nulla osta in relazione agli effetti sulla sicurezza e sull'ordine pubblico. In altri casi invece l'investimento può essere completato solo previa autorizzazione a norma del meccanismo di controllo. Tali divergenze rappresentano un problema per il buon funzionamento del mercato interno. Creano infatti condizioni di disparità e aumentano i costi di conformità a carico degli investitori che intendono notificare operazioni in più di uno Stato membro. Il presente regolamento contribuisce ***ad armonizzare*** le divergenze relative a elementi fondamentali dei meccanismi attuati a livello nazionale. Si tratta di un aspetto essenziale per garantire prevedibilità agli investitori in merito ai regimi nazionali applicabili e alle rispettive

riducendone così i costi di conformità. Tale aspetto è ancora più rilevante se si considera il livello di integrazione del mercato interno, per cui una singola operazione può incidere su diversi Stati membri in tutta l'Unione. È possibile ad esempio che un'operazione mirata all'acquisizione di una società destinataria in uno Stato membro incida anche sulla sicurezza e sull'ordine pubblico in un altro Stato membro, a causa della struttura della catena di approvvigionamento o di altri elementi economici che collegano la società destinataria ad altre società con sede in Stati membri diversi. Per affrontare questi problemi che interessano il mercato interno e garantire una maggiore coerenza e prevedibilità, è opportuno che i criteri e gli elementi da utilizzare per la valutazione degli investimenti esteri siano stabiliti mediante un intervento dell'Unione.

caratteristiche, riducendone così i costi di conformità. Tale aspetto è ancora più rilevante se si considera il livello di integrazione del mercato interno, per cui una singola operazione può incidere su diversi Stati membri in tutta l'Unione. È possibile ad esempio che un'operazione mirata all'acquisizione di una società destinataria in uno Stato membro incida anche sulla sicurezza e sull'ordine pubblico in un altro Stato membro, a causa della struttura della catena di approvvigionamento o di altri elementi economici che collegano la società destinataria ad altre società con sede in Stati membri diversi. Per affrontare questi problemi che interessano il mercato interno e garantire una maggiore coerenza e prevedibilità, è opportuno che i criteri e gli elementi da utilizzare per la valutazione degli investimenti esteri siano stabiliti mediante un intervento dell'Unione.

Or. en

Emendamento 126
Markéta Gregorová, Anna Cavazzini

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Uno strumento legislativo che preveda un meccanismo di controllo degli IED è in vigore in una maggioranza significativa di Stati membri, ma non in tutti. In molti Stati membri la legislazione nazionale contempla anche il controllo degli investimenti intra-UE. Tra gli Stati membri esistono differenze sostanziali per quanto concerne l'ambito di applicazione, le soglie e i criteri utilizzati per valutare se un investimento possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Esistono differenze anche nelle procedure di controllo. In alcuni Stati membri l'investimento può essere effettuato prima del ricevimento del nulla	(8) Uno strumento legislativo che preveda un meccanismo di controllo degli IED è in vigore in una maggioranza significativa di Stati membri, ma non in tutti. In molti Stati membri la legislazione nazionale contempla anche il controllo degli investimenti intra-UE. Tra gli Stati membri esistono differenze sostanziali per quanto concerne l'ambito di applicazione, le soglie e i criteri utilizzati per valutare se un investimento possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Esistono differenze anche nelle procedure di controllo. In alcuni Stati membri l'investimento può essere effettuato prima del ricevimento del nulla

osta in relazione agli effetti sulla sicurezza e sull'ordine pubblico. In altri casi invece l'investimento può essere completato solo previa autorizzazione a norma del meccanismo di controllo. Tali divergenze rappresentano un problema per il buon funzionamento del mercato interno. Creano infatti condizioni di disparità e aumentano i costi di conformità a carico degli investitori che intendono notificare operazioni in più di uno Stato membro. Il presente regolamento contribuisce ***a ridurre*** le divergenze relative a elementi fondamentali dei meccanismi attuati a livello nazionale. Si tratta di un aspetto essenziale per garantire prevedibilità agli investitori in merito ai regimi nazionali applicabili e alle rispettive caratteristiche, riducendone così i costi di conformità. Tale aspetto è ancora più rilevante se si considera il livello di integrazione del mercato interno, per cui una singola operazione può incidere su diversi Stati membri in tutta l'Unione. È possibile ad esempio che un'operazione mirata all'acquisizione di una società destinataria in uno Stato membro incida anche sulla sicurezza e sull'ordine pubblico in un altro Stato membro, a causa della struttura della catena di approvvigionamento o di altri elementi economici che collegano la società destinataria ad altre società con sede in Stati membri diversi. Per affrontare questi problemi che interessano il mercato interno e garantire una maggiore coerenza e prevedibilità, è opportuno che i criteri e gli elementi da utilizzare per la valutazione degli investimenti esteri siano stabiliti mediante un intervento dell'Unione.	osta in relazione agli effetti sulla sicurezza e sull'ordine pubblico. In altri casi invece l'investimento può essere completato solo previa autorizzazione a norma del meccanismo di controllo. Tali divergenze rappresentano un problema per il buon funzionamento del mercato interno. Creano infatti condizioni di disparità e aumentano i costi di conformità a carico degli investitori che intendono notificare operazioni in più di uno Stato membro. Il presente regolamento contribuisce ***ad armonizzare*** le divergenze relative a elementi fondamentali dei meccanismi attuati a livello nazionale. Si tratta di un aspetto essenziale per garantire prevedibilità agli investitori in merito ai regimi nazionali applicabili e alle rispettive caratteristiche, riducendone così i costi di conformità. Tale aspetto è ancora più rilevante se si considera il livello di integrazione del mercato interno, per cui una singola operazione può incidere su diversi Stati membri in tutta l'Unione. È possibile ad esempio che un'operazione mirata all'acquisizione di una società destinataria in uno Stato membro incida anche sulla sicurezza e sull'ordine pubblico in un altro Stato membro, a causa della struttura della catena di approvvigionamento o di altri elementi economici che collegano la società destinataria ad altre società con sede in Stati membri diversi. Per affrontare questi problemi che interessano il mercato interno e garantire una maggiore coerenza e prevedibilità, è opportuno che i criteri e gli elementi da utilizzare per la valutazione degli investimenti esteri siano stabiliti mediante un intervento dell'Unione.
	Or. en

Emendamento 127
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Per garantire un approccio coerente al controllo degli investimenti esteri in tutta l'Unione, tutti gli Stati membri ***dovrebbero*** essere tenuti a controllare gli investimenti esteri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Gli elementi centrali dei meccanismi di controllo nazionali ***dovrebbero*** quindi essere armonizzati. ***Tale*** armonizzazione ***minima comprende*** la portata degli investimenti da sottoporre a controllo, le caratteristiche essenziali della procedura di controllo ***e*** l'interazione tra il meccanismo nazionale e il meccanismo di cooperazione dell'Unione. Inoltre, gli Stati membri ***dovrebbero poter*** estendere l'ambito di applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo nazionali al fine di ricomprendervi anche altri tipi di investimenti esteri, investimenti esteri in altri settori e ulteriori destinatari o attività economiche nell'Unione che considerino cruciali per la propria sicurezza o il proprio ordine pubblico. In tal caso è opportuno che detto controllo sia conforme anche alle disposizioni del presente regolamento.	(9) Per garantire un approccio coerente al controllo degli investimenti esteri in tutta l'Unione, ***la Commissione e*** tutti gli Stati membri ***devono*** essere tenuti a controllare gli investimenti esteri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico ***o in ragione del fatto che sono stati realizzati direttamente o indirettamente allo scopo di acquisire tecnologie o conoscenze abilitanti fondamentali e che rientrano in una strategia di politica industriale guidata dallo Stato a sostegno di interessi strategici nazionali***. Gli elementi centrali dei meccanismi di controllo nazionali ***devono*** quindi essere armonizzati ***e sono istituiti sotto l'egida della Commissione europea***. ***La Commissione ha la possibilità di controllare gli investimenti che possono essere realizzati direttamente o indirettamente allo scopo di acquisire tecnologie o conoscenze abilitanti fondamentali e che possono rientrare in una strategia di politica industriale guidata dallo Stato a sostegno di interessi strategici nazionali. L'armonizzazione fra gli Stati membri deve anche comprendere*** la portata degli investimenti da sottoporre a controllo, le caratteristiche essenziali della procedura di controllo***,*** l'interazione tra il meccanismo nazionale e il meccanismo di cooperazione dell'Unione ***e i termini per il controllo***. Inoltre, gli Stati membri ***possono*** estendere l'ambito di applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo nazionali al fine di ricomprendervi anche altri tipi di investimenti esteri, investimenti esteri in altri settori e ulteriori destinatari o attività economiche nell'Unione che considerino cruciali per la propria sicurezza o il proprio ordine pubblico. In tal caso è opportuno che detto controllo sia conforme anche alle disposizioni del presente regolamento.
	Or. en

Emendamento 128
Francesco Torselli, Daniele Polato

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Per garantire un approccio coerente al controllo degli investimenti esteri in tutta l'Unione, tutti gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a controllare gli investimenti esteri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Gli elementi centrali dei meccanismi di controllo nazionali dovrebbero quindi essere armonizzati. Tale armonizzazione minima comprende la portata degli investimenti da sottoporre a controllo, le caratteristiche essenziali della procedura di controllo e l'interazione tra il meccanismo nazionale e il meccanismo di cooperazione dell'Unione. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter estendere l'ambito di applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo nazionali al fine di ricomprendervi anche altri tipi di investimenti esteri, investimenti esteri in altri settori e ulteriori destinatari o attività economiche nell'Unione che considerino cruciali per la propria sicurezza o il proprio ordine pubblico. In tal caso ***è opportuno*** che detto controllo sia conforme ***anche*** alle disposizioni del ***presente regolamento***.	(9) Per garantire un approccio coerente al controllo degli investimenti esteri in tutta l'Unione, tutti gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a controllare gli investimenti esteri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Gli elementi centrali dei meccanismi di controllo nazionali dovrebbero quindi essere armonizzati. Tale armonizzazione minima comprende la portata degli investimenti da sottoporre a controllo, le caratteristiche essenziali della procedura di controllo e l'interazione tra il meccanismo nazionale e il meccanismo di cooperazione dell'Unione. ***Ciò, senza pregiudizio per la responsabilità esclusiva degli Stati membri nel disciplinare materie di sicurezza nazionale. Gli Stati membri possono scegliere di adottare, modificare o mantenere disposizioni nazionali che ampliano l'ambito applicativo.*** Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter estendere l'ambito di applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo nazionali al fine di ricomprendervi anche altri tipi di investimenti esteri, investimenti esteri in altri settori e ulteriori destinatari o attività economiche nell'Unione che considerino cruciali per la propria sicurezza o il proprio ordine pubblico. In tal caso***, gli Stati membri dovrebbero assicurare*** che detto controllo sia conforme alle disposizioni del ***diritto dell'Unione europea***.

Or. it

Emendamento 129
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Per garantire un approccio coerente al controllo degli investimenti esteri in tutta l'Unione, tutti gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a controllare gli investimenti esteri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Gli elementi centrali dei meccanismi di controllo nazionali dovrebbero quindi essere armonizzati. Tale armonizzazione minima comprende la portata degli investimenti da sottoporre a controllo, le caratteristiche essenziali della procedura di controllo e l'interazione tra il meccanismo nazionale e il meccanismo di cooperazione dell'Unione. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter estendere l'ambito di applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo nazionali al fine di ricomprendervi anche altri tipi di investimenti esteri, investimenti esteri in altri settori e ulteriori destinatari o attività economiche nell'Unione che considerino cruciali per la propria sicurezza o il proprio ordine pubblico. In tal caso è opportuno che detto controllo sia conforme anche alle disposizioni del presente regolamento.	(9) Per garantire un approccio coerente al controllo degli investimenti esteri in tutta l'Unione, tutti gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a controllare gli investimenti esteri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico***, di salvaguardia di buone condizioni di lavoro, di impatto sociale in relazione alla perturbazione del mercato del lavoro, di norme ambientali, di lotta contro l'evasione fiscale, di coesione sociale, di stabilità macroeconomica o di tutela degli interessi essenziali dell'Unione e degli Stati membri***. Gli elementi centrali dei meccanismi di controllo nazionali dovrebbero quindi essere armonizzati. Tale armonizzazione minima comprende la portata degli investimenti da sottoporre a controllo, le caratteristiche essenziali della procedura di controllo e l'interazione tra il meccanismo nazionale e il meccanismo di cooperazione dell'Unione. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter estendere l'ambito di applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo nazionali al fine di ricomprendervi anche altri tipi di investimenti esteri, investimenti esteri in altri settori e ulteriori destinatari o attività economiche nell'Unione che considerino cruciali per la propria sicurezza o il proprio ordine pubblico. In tal caso è opportuno che detto controllo sia conforme anche alle disposizioni del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 130
Svenja Hahn, Ľubica Karvašová, Dan Barna, Marie-Pierre Vedrenne

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Per garantire un approccio coerente al controllo degli investimenti esteri in	(9) Per garantire un approccio coerente al controllo degli investimenti esteri in

tutta l'Unione, tutti gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a controllare gli investimenti esteri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Gli elementi centrali dei meccanismi di controllo nazionali dovrebbero quindi essere armonizzati. Tale armonizzazione minima comprende la portata degli investimenti da sottoporre a controllo, le caratteristiche essenziali della procedura di controllo e l'interazione tra il meccanismo nazionale e il meccanismo di cooperazione dell'Unione. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter estendere l'ambito di applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo nazionali al fine di ricomprendervi anche altri tipi di investimenti esteri, investimenti esteri in altri settori e ulteriori destinatari o attività economiche nell'Unione che considerino cruciali per la propria sicurezza o il proprio ordine pubblico. In tal caso è opportuno che detto controllo sia conforme anche alle disposizioni del presente regolamento.	tutta l'Unione, tutti gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a controllare gli investimenti esteri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Gli elementi centrali dei meccanismi di controllo nazionali dovrebbero quindi essere armonizzati. Tale armonizzazione minima comprende la portata degli investimenti da sottoporre a controllo, le caratteristiche essenziali della procedura di controllo e l'interazione tra il meccanismo nazionale e il meccanismo di cooperazione dell'Unione***, inclusa la coerenza delle tempistiche del controllo***. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter estendere l'ambito di applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo nazionali al fine di ricomprendervi anche altri tipi di investimenti esteri, investimenti esteri in altri settori e ulteriori destinatari o attività economiche nell'Unione che considerino cruciali per la propria sicurezza o il proprio ordine pubblico. In tal caso è opportuno che detto controllo sia conforme anche alle disposizioni del presente regolamento.
	Or. en

Emendamento 131
Sunčana Glavak

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Tuttavia, nei casi in cui un investimento costituisce un rischio notevole per la sicurezza, la stabilità economica o le infrastrutture critiche nazionali, la decisione finale dovrebbe spettare allo Stato membro interessato, senza che questa possa essere annullata dalle autorità a livello dell'Unione.
	Or. en

Emendamento 132
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il regolamento (UE) 2019/452 riguarda solo gli IED effettuati nell'Unione a partire da paesi terzi. Occorre però estendere l'ambito di applicazione del meccanismo di cooperazione anche agli investimenti effettuati tra Stati membri, laddove l'investitore in uno Stato membro sia controllato, direttamente o indirettamente, da un soggetto estero, a prescindere dal fatto che il titolare effettivo sia ubicato nell'Unione o altrove. Tale ampliamento dell'ambito di applicazione è opportuno in particolare per garantire che sia sistematicamente individuato e valutato qualsiasi investimento che crei un legame durevole tra l'investitore estero e il destinatario dell'Unione, sia esso effettuato direttamente da un investitore estero o tramite un soggetto stabilito nell'Unione e controllato da un investitore estero. Ciò dovrebbe contribuire a promuovere la coerenza e la prevedibilità delle norme di controllo nei vari Stati membri, riducendo di conseguenza i costi di conformità per gli investitori esteri e limitando gli incentivi ad effettuare gli investimenti negli Stati membri dove tali operazioni sono escluse dall'ambito di applicazione delle norme di controllo.	(10) Il regolamento (UE) 2019/452 riguarda solo gli IED effettuati nell'Unione a partire da paesi terzi. Occorre però estendere l'ambito di applicazione del meccanismo di cooperazione anche agli investimenti effettuati tra Stati membri, laddove l'investitore in uno Stato membro sia controllato, direttamente o indirettamente, da un soggetto estero, a prescindere dal fatto che il titolare effettivo sia ubicato nell'Unione o altrove. ***Estendendo tale ambito, la Commissione sarà posta nelle condizioni di monitorare più efficacemente gli investimenti che potrebbero comportare rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Unione.*** Tale ampliamento dell'ambito di applicazione è opportuno in particolare per garantire che sia sistematicamente individuato e valutato qualsiasi investimento che crei un legame durevole tra l'investitore estero e il destinatario dell'Unione, sia esso effettuato direttamente da un investitore estero o tramite un soggetto stabilito nell'Unione e controllato da un investitore estero. ***Detto ampliamento dell'ambito di applicazione contribuirà inoltre a una maggiore armonizzazione delle pratiche di controllo, consentendo agli Stati membri e alla Commissione di avere una visione più chiara e coordinata degli investimenti da sottoporre a controllo.*** Ciò dovrebbe contribuire a promuovere la coerenza e la prevedibilità delle norme di controllo nei vari Stati membri, riducendo di conseguenza i costi di conformità per gli investitori esteri e limitando gli incentivi ad effettuare gli investimenti negli Stati membri dove tali operazioni sono escluse dall'ambito di applicazione delle norme di controllo. ***Attribuendo alla Commissione un ruolo più centrale nel coordinamento e***

nella supervisione del processo di controllo, l'Unione può garantire una maggiore sicurezza riducendo al minimo le inefficienze e la frammentazione degli approcci.

Or. en

Emendamento 133
Francesco Torselli, Daniele Polato

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il regolamento (UE) 2019/452 riguarda solo gli IED effettuati nell'Unione a partire da paesi terzi. Occorre però estendere l'ambito di applicazione del meccanismo di cooperazione anche agli investimenti effettuati tra Stati membri, laddove l'investitore in uno Stato membro sia controllato, direttamente o indirettamente, da un soggetto estero, a prescindere dal fatto che il titolare effettivo sia ubicato nell'Unione o altrove. Tale ampliamento dell'ambito di applicazione è opportuno in particolare per garantire che sia sistematicamente individuato e valutato qualsiasi investimento che crei un legame durevole tra l'investitore estero e il destinatario dell'Unione, sia esso effettuato direttamente da un investitore estero o tramite un soggetto stabilito nell'Unione e controllato da un investitore estero. Ciò dovrebbe contribuire a promuovere la coerenza e la prevedibilità delle norme di controllo nei vari Stati membri, riducendo di conseguenza i costi di conformità per gli investitori esteri e limitando gli incentivi ad effettuare gli investimenti negli Stati membri dove tali operazioni sono escluse dall'ambito di applicazione delle norme di controllo.	(10) Il regolamento (UE) 2019/452 riguarda solo gli IED effettuati nell'Unione a partire da paesi terzi. Occorre però estendere l'ambito di applicazione del meccanismo di cooperazione anche agli investimenti effettuati tra Stati membri, laddove l'investitore in uno Stato membro sia controllato, direttamente o indirettamente, da un soggetto estero***, ove tale soggetto estero sia controllato direttamente o indirettamente dal governo, compresi organismi statali, autorità regionali o locali o forze armate, di un paese terzo***, a prescindere dal fatto che il titolare effettivo sia ubicato nell'Unione o altrove. Tale ampliamento dell'ambito di applicazione è opportuno in particolare per garantire che sia sistematicamente individuato e valutato qualsiasi investimento che crei un legame durevole tra l'investitore estero e il destinatario dell'Unione, sia esso effettuato direttamente da un investitore estero o tramite un soggetto stabilito nell'Unione e controllato da un investitore estero***, ove questo sia a sua volta controllato direttamente o indirettamente dal governo, compresi organismi statali, autorità regionali o locali o forze armate, di un paese terzo***. Ciò dovrebbe contribuire a promuovere la coerenza e la prevedibilità delle norme di controllo nei vari Stati membri, riducendo di conseguenza i costi

di conformità per gli investitori esteri e limitando gli incentivi ad effettuare gli investimenti negli Stati membri dove tali operazioni sono escluse dall'ambito di applicazione delle norme di controllo.

Or. it

Emendamento 134
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Gli investimenti effettuati da investitori esteri in destinatari dell'Unione, compresi gli investimenti eseguiti tramite un soggetto controllato nell'Unione, possono presentare rischi specifici per la sicurezza e l'ordine pubblico nell'Unione e nei suoi Stati membri. Simili rischi legati agli investitori non dovrebbero sussistere, e quindi non occorre porvi rimedio, nel caso di investimenti che coinvolgono unicamente soggetti non caratterizzati da elementi di proprietà, controllo, collegamento o influenza di investitori esteri, ad esempio nel caso di un investitore estero che detenga una partecipazione non di controllo in un soggetto dell'Unione. Per garantire un quadro di controllo degli investimenti coerente e un controllo efficace degli investimenti esteri nell'Unione per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, è ***necessario*** evitare divergenze nelle norme applicabili al trattamento degli investimenti esteri, indipendentemente dal fatto che siano effettuati direttamente dall'esterno dell'Unione o tramite un soggetto già stabilito nell'Unione. Questo quadro riflette l'importanza di tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico e riguarda esclusivamente i rischi che possono derivare da investimenti che coinvolgono soggetti esteri. È quindi ***opportuno*** che gli Stati membri garantiscano almeno il controllo	(11) Gli investimenti effettuati da investitori esteri in destinatari dell'Unione, compresi gli investimenti eseguiti tramite un soggetto controllato nell'Unione, possono presentare rischi specifici per la sicurezza e l'ordine pubblico nell'Unione e nei suoi Stati membri. Simili rischi legati agli investitori non dovrebbero sussistere, e quindi non occorre porvi rimedio, nel caso di investimenti che coinvolgono unicamente soggetti non caratterizzati da elementi di proprietà, controllo, collegamento o influenza di investitori esteri, ad esempio nel caso di un investitore estero che detenga una partecipazione non di controllo in un soggetto dell'Unione. Per garantire un quadro di controllo degli investimenti coerente e un controllo efficace degli investimenti esteri nell'Unione per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, è ***essenziale*** evitare divergenze nelle norme applicabili al trattamento degli investimenti esteri, indipendentemente dal fatto che siano effettuati direttamente dall'esterno dell'Unione o tramite un soggetto già stabilito nell'Unione. Questo quadro riflette l'importanza di tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico e riguarda esclusivamente i rischi che possono derivare da investimenti che coinvolgono soggetti esteri. È quindi ***necessario*** che gli Stati membri garantiscano almeno il controllo

degli investimenti esteri relativi a progetti o programmi di interesse per l'Unione o il cui destinatario dell'Unione opera in settori nei quali un investimento estero può incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di controllare anche altri investimenti esteri. In tal caso è ***opportuno*** che detto controllo sia conforme anche ***alle disposizioni*** del presente regolamento. Il presente regolamento non disciplina le operazioni che non coinvolgono investitori esteri o che li coinvolgono ad un livello che non implica il controllo diretto o indiretto del soggetto dell'Unione.

degli investimenti esteri relativi a progetti o programmi di interesse per l'Unione o il cui destinatario dell'Unione opera in settori nei quali un investimento estero può incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di controllare anche altri investimenti esteri. In tal caso è ***necessario*** che detto controllo sia conforme anche ***alla disposizione*** del presente regolamento. ***Occorre che la Commissione abbia l'autorità di esaminare e annullare le decisioni adottate dagli Stati membri qualora tali investimenti siano ritenuti suscettibili di porre rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico dell'Unione.*** Il presente regolamento non disciplina le operazioni che non coinvolgono investitori esteri o che li coinvolgono ad un livello che non implica il controllo diretto o indiretto del soggetto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 135
Enikő Győri

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Gli investimenti effettuati da investitori esteri in destinatari dell'Unione, compresi gli investimenti eseguiti tramite un soggetto controllato nell'Unione, possono presentare rischi specifici per la sicurezza e l'ordine pubblico nell'Unione e nei suoi Stati membri. Simili rischi legati agli investitori non dovrebbero sussistere, e quindi non occorre porvi rimedio, nel caso di investimenti che coinvolgono unicamente soggetti non caratterizzati da elementi di proprietà, controllo, collegamento o influenza di investitori esteri, ad esempio nel caso di un investitore estero che detenga una partecipazione non di controllo in un soggetto dell'Unione. Per	(11) Gli investimenti effettuati da investitori esteri in destinatari dell'Unione, compresi gli investimenti eseguiti tramite un soggetto controllato nell'Unione, possono presentare rischi specifici per la sicurezza e l'ordine pubblico nell'Unione e nei suoi Stati membri. Simili rischi legati agli investitori non dovrebbero sussistere, e quindi non occorre porvi rimedio, nel caso di investimenti che coinvolgono unicamente soggetti non caratterizzati da elementi di proprietà, controllo, collegamento o influenza di investitori esteri, ad esempio nel caso di un investitore estero che detenga una partecipazione non di controllo in un soggetto dell'Unione. Per

garantire un quadro di controllo degli investimenti coerente e un controllo efficace degli investimenti esteri nell'Unione per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, è necessario evitare divergenze nelle norme applicabili al trattamento degli investimenti esteri, indipendentemente dal fatto che siano effettuati direttamente dall'esterno dell'Unione o tramite un soggetto già stabilito nell'Unione. Questo quadro riflette l'importanza di tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico e riguarda esclusivamente i rischi che possono derivare da investimenti che coinvolgono soggetti esteri. È quindi opportuno che gli Stati membri garantiscano almeno il controllo degli investimenti esteri ***relativi a progetti o programmi di interesse per l'Unione o*** il cui destinatario dell'Unione ***opera in settori nei quali un investimento estero può incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro***. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di controllare anche altri investimenti esteri. In tal caso è opportuno che detto controllo sia conforme anche alle disposizioni del presente regolamento. Il presente regolamento non disciplina le operazioni che non coinvolgono investitori esteri o che li coinvolgono ad un livello che non implica il controllo diretto o indiretto del soggetto dell'Unione.

garantire un quadro di controllo degli investimenti coerente e un controllo efficace degli investimenti esteri nell'Unione per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, è necessario evitare divergenze nelle norme applicabili al trattamento degli investimenti esteri, indipendentemente dal fatto che siano effettuati direttamente dall'esterno dell'Unione o tramite un soggetto già stabilito nell'Unione. Questo quadro riflette l'importanza di tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico e riguarda esclusivamente i rischi che possono derivare da investimenti che coinvolgono soggetti esteri. È quindi opportuno che gli Stati membri garantiscano almeno il controllo degli investimenti esteri il cui destinatario dell'Unione ***sviluppa, produce o commercializza prodotti che figurano nell'elenco comune dei prodotti a duplice uso soggetti ai controlli sulle esportazioni o nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea***. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di controllare anche altri investimenti esteri. In tal caso è opportuno che detto controllo sia conforme anche alle disposizioni del presente regolamento. Il presente regolamento non disciplina le operazioni che non coinvolgono investitori esteri o che li coinvolgono ad un livello che non implica il controllo diretto o indiretto del soggetto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 136
Daniel Caspary, Céline Imart, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) È ***opportuno*** che il controllo degli investimenti esteri sia effettuato conformemente al presente regolamento, tenendo conto di tutte le informazioni	(12) È ***necessario*** che il controllo degli investimenti esteri sia effettuato conformemente al presente regolamento, tenendo conto di tutte le informazioni

fattuali disponibili e rispettando il principio di proporzionalità e altri principi sanciti dai trattati. Inoltre, il controllo degli investimenti esteri effettuati attraverso imprese figlie dell'investitore estero stabilite nell'Unione ***dovrebbe*** in ogni caso ***essere*** conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione, in particolare alle disposizioni dei trattati in materia di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali, quali interpretate nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in linea con l'obiettivo di preservare un mercato interno aperto e inclusivo. Qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali nell'Unione, compreso il controllo e le misure che ne derivano, quali misure di mitigazione e divieti, ***dovrebbe basarsi*** su una minaccia effettiva e sufficientemente grave a uno degli interessi fondamentali della collettività, ***ed*** essere opportuna e necessaria come stabilito nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Allo stesso tempo, nel valutare ***la giustificazione e la proporzionalità di eventuali*** restrizioni alla libertà di stabilimento o alla libera circolazione dei capitali, se del caso anche ***nei pareri adottati*** dalla Commissione a norma del presente regolamento, ***possono*** essere tenute in considerazione le specificità degli investimenti nell'Unione effettuati tramite una impresa figlia di un investitore estero. Ciò dovrebbe essere fatto tenendo conto dell'integrazione dei regimi degli Stati membri in un meccanismo di cooperazione a livello di Unione.

fattuali disponibili e rispettando il principio di proporzionalità e altri principi sanciti dai trattati. ***Gli Stati membri progettano i loro meccanismi di controllo in modo da ridurre al minimo la complessità amministrativa ed evitare ritardi superflui per gli investitori esteri. Ciò potrebbe implicare l'introduzione di procedure semplificate e periodi di esame più brevi per gli investimenti che non comportano un impatto economico significativo.*** Inoltre, il controllo degli investimenti esteri effettuati attraverso imprese figlie dell'investitore estero stabilite nell'Unione ***è*** in ogni caso conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione, in particolare alle disposizioni dei trattati in materia di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali, quali interpretate nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in linea con l'obiettivo di preservare un mercato interno aperto e inclusivo. Qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali nell'Unione, compreso il controllo e le misure che ne derivano, quali misure di mitigazione e divieti, ***si basa*** su una minaccia effettiva e sufficientemente grave a uno degli interessi fondamentali della collettività, ***e dovrebbe*** essere opportuna e necessaria***,*** come stabilito nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Allo stesso tempo, nel valutare restrizioni alla libertà di stabilimento o alla libera circolazione dei capitali, se del caso anche ***nelle decisioni adottate*** dalla Commissione a norma del presente regolamento, ***dovrebbero*** essere tenute in considerazione le specificità degli investimenti nell'Unione effettuati tramite una impresa figlia di un investitore estero. ***La Commissione deve avere l'autorità di garantire l'uniformità delle decisioni e può annullare le decisioni degli Stati membri laddove sia ritenuto necessario.*** Ciò dovrebbe essere fatto tenendo conto dell'integrazione dei regimi degli Stati membri in un meccanismo di cooperazione a livello di

Unione.

Or. en

Emendamento 137
Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) È opportuno che il controllo degli investimenti esteri sia effettuato conformemente al presente regolamento, tenendo conto di tutte le informazioni fattuali disponibili e rispettando il principio di proporzionalità e altri principi sanciti dai trattati. Inoltre, il controllo degli investimenti esteri effettuati attraverso imprese figlie dell'investitore estero stabilite nell'Unione dovrebbe in ogni caso essere conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione, in particolare alle disposizioni dei trattati in materia di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali, quali interpretate nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in linea con l'obiettivo di preservare un mercato interno aperto e inclusivo. Qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali nell'Unione, compreso il controllo e le misure che ne derivano, quali misure di mitigazione e divieti, dovrebbe basarsi su una minaccia effettiva e sufficientemente grave a uno degli interessi fondamentali della collettività, ed essere opportuna e necessaria come stabilito nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Allo stesso tempo, nel valutare la giustificazione e la proporzionalità di eventuali restrizioni alla libertà di stabilimento o alla libera circolazione dei capitali, se del caso anche nei pareri adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento, possono essere tenute in considerazione le specificità degli investimenti nell'Unione effettuati tramite	(12) È opportuno che il controllo degli investimenti esteri sia effettuato conformemente al presente regolamento, tenendo conto di tutte le informazioni fattuali disponibili e rispettando il principio di proporzionalità e altri principi sanciti dai trattati. ***Gli Stati membri progettano i loro meccanismi di controllo in modo da ridurre al minimo la complessità amministrativa ed evitare ritardi superflui per gli investitori esteri. Ciò potrebbe implicare l'introduzione di procedure semplificate e periodi di esame più brevi per gli investimenti che non comportano un impatto economico significativo. Tali misure dovrebbero inoltre provvedere a eventuali sostegni specifici necessari per consentire alle PMI di conformarsi agli obblighi normativi alla luce delle loro risorse limitate.*** Inoltre, il controllo degli investimenti esteri effettuati attraverso imprese figlie dell'investitore estero stabilite nell'Unione dovrebbe in ogni caso essere conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione, in particolare alle disposizioni dei trattati in materia di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali, quali interpretate nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in linea con l'obiettivo di preservare un mercato interno aperto e inclusivo. Qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali nell'Unione, compreso il controllo e le misure che ne derivano, quali misure di mitigazione e divieti, dovrebbe basarsi su una minaccia effettiva e

una impresa figlia di un investitore estero. Ciò dovrebbe essere fatto tenendo conto dell'integrazione dei regimi degli Stati membri in un meccanismo di cooperazione a livello di Unione.

sufficientemente grave a uno degli interessi fondamentali della collettività, ed essere opportuna e necessaria come stabilito nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Allo stesso tempo, nel valutare la giustificazione e la proporzionalità di eventuali restrizioni alla libertà di stabilimento o alla libera circolazione dei capitali, se del caso anche nei pareri adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento, possono essere tenute in considerazione le specificità degli investimenti nell'Unione effettuati tramite una impresa figlia di un investitore estero. Ciò dovrebbe essere fatto tenendo conto dell'integrazione dei regimi degli Stati membri in un meccanismo di cooperazione a livello di Unione.

Or. en

Emendamento 138
Francesco Torselli, Daniele Polato

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) È opportuno che il controllo degli investimenti esteri sia effettuato conformemente al presente regolamento, tenendo conto di tutte le informazioni fattuali disponibili e rispettando il principio di proporzionalità e altri principi sanciti dai trattati. Inoltre, il controllo degli investimenti esteri effettuati attraverso imprese figlie dell'investitore estero stabilite nell'Unione dovrebbe in ogni caso essere conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione, in particolare alle disposizioni dei trattati in materia di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali, quali interpretate nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in linea con l'obiettivo di preservare un mercato interno aperto e inclusivo. Qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione	(12) È opportuno che il controllo degli investimenti esteri sia effettuato conformemente al presente regolamento, tenendo conto di tutte le informazioni fattuali disponibili e rispettando il principio di proporzionalità e altri principi sanciti dai trattati. Inoltre, il controllo degli investimenti esteri effettuati attraverso imprese figlie dell'investitore estero stabilite nell'Unione dovrebbe in ogni caso essere conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione, in particolare alle disposizioni dei trattati in materia di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali, quali interpretate nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in linea con l'obiettivo di preservare un mercato interno aperto e inclusivo. Qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione

dei capitali nell'Unione, compreso il controllo e le misure che ne derivano, quali misure di mitigazione e divieti, dovrebbe basarsi su una minaccia effettiva e sufficientemente grave a uno degli interessi fondamentali della collettività, ed essere opportuna e necessaria come stabilito nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Allo stesso tempo, nel valutare la giustificazione e la proporzionalità di eventuali restrizioni alla libertà di stabilimento o alla libera circolazione dei capitali, se del caso anche nei pareri adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento, possono essere tenute in considerazione le specificità degli investimenti nell'Unione effettuati tramite una impresa figlia di un investitore estero. Ciò dovrebbe essere fatto tenendo conto dell'integrazione dei regimi degli Stati membri in un meccanismo di cooperazione a livello di Unione.

dei capitali nell'Unione, compreso il controllo e le misure che ne derivano, quali misure di mitigazione e divieti, dovrebbe basarsi su una minaccia effettiva e sufficientemente grave a uno degli interessi fondamentali della collettività, ed essere opportuna e necessaria come stabilito nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Allo stesso tempo, nel valutare la giustificazione e la proporzionalità di eventuali restrizioni alla libertà di stabilimento o alla libera circolazione dei capitali, se del caso anche nei pareri adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento, possono essere tenute in considerazione le specificità degli investimenti nell'Unione effettuati tramite una impresa figlia di un investitore estero ***controllato direttamente o indirettamente dal governo, compresi organismi statali, autorità regionali o locali o forze armate, di un paese terzo***. Ciò dovrebbe essere fatto tenendo conto dell'integrazione dei regimi degli Stati membri in un meccanismo di cooperazione a livello di Unione.

Or. it

Emendamento 139
Markéta Gregorová, Anna Cavazzini

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) È opportuno che il controllo degli investimenti esteri sia effettuato conformemente al presente regolamento, tenendo conto di tutte le informazioni fattuali disponibili e rispettando il principio di proporzionalità e altri principi sanciti dai trattati. Inoltre, il controllo degli investimenti esteri effettuati attraverso imprese figlie dell'investitore estero stabilite nell'Unione dovrebbe in ogni caso essere conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione, in particolare alle disposizioni	(12) È opportuno che il controllo degli investimenti esteri sia effettuato conformemente al presente regolamento, tenendo conto di tutte le informazioni fattuali disponibili e rispettando il principio di proporzionalità e altri principi sanciti dai trattati. Inoltre, il controllo degli investimenti esteri effettuati attraverso imprese figlie dell'investitore estero stabilite nell'Unione dovrebbe in ogni caso essere conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione, in particolare alle disposizioni

dei trattati in materia di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali, quali interpretate nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in linea con l'obiettivo di preservare un mercato interno aperto e inclusivo. Qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali nell'Unione, compreso il controllo e le misure che ne derivano, quali misure di mitigazione e divieti, dovrebbe basarsi su una minaccia effettiva e sufficientemente grave a uno degli interessi fondamentali della collettività, ed essere opportuna e necessaria come stabilito nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Allo stesso tempo, nel valutare la giustificazione e la proporzionalità di eventuali restrizioni alla libertà di stabilimento o alla libera circolazione dei capitali, se del caso anche nei pareri adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento, possono essere tenute in considerazione le specificità degli investimenti nell'Unione effettuati tramite una impresa figlia di un investitore estero. Ciò dovrebbe essere fatto tenendo conto dell'integrazione dei regimi degli Stati membri in un meccanismo di cooperazione a livello di Unione.	dei trattati in materia di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali, quali interpretate nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in linea con l'obiettivo di preservare un mercato interno ***funzionante,*** aperto***, resiliente*** e inclusivo. Qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali nell'Unione, compreso il controllo e le misure che ne derivano, quali misure di mitigazione e divieti, dovrebbe basarsi su una minaccia effettiva e sufficientemente grave a uno degli interessi fondamentali della collettività, ed essere opportuna e necessaria come stabilito nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Allo stesso tempo, nel valutare la giustificazione e la proporzionalità di eventuali restrizioni alla libertà di stabilimento o alla libera circolazione dei capitali, se del caso anche nei pareri adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento, possono essere tenute in considerazione le specificità degli investimenti nell'Unione effettuati tramite una impresa figlia di un investitore estero. Ciò dovrebbe essere fatto tenendo conto dell'integrazione dei regimi degli Stati membri in un meccanismo di cooperazione a livello di Unione.

Or. en

Emendamento 140
Marie-Pierre Vedrenne, Dan Barna, Benoit Cassart, Bart Groothuis, Svenja Hahn, Petras Auštrevičius, Ľubica Karvašová

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) È opportuno che il controllo degli investimenti esteri sia effettuato conformemente al presente regolamento, tenendo conto di tutte le informazioni fattuali disponibili e rispettando il principio di proporzionalità e altri principi sanciti dai	(12) È opportuno che il controllo degli investimenti esteri sia effettuato conformemente al presente regolamento, tenendo conto di tutte le informazioni fattuali disponibili e rispettando il principio di proporzionalità e altri principi sanciti dai

trattati. Inoltre, il controllo degli investimenti esteri effettuati attraverso imprese figlie dell'investitore estero stabilite nell'Unione dovrebbe in ogni caso essere conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione, in particolare alle disposizioni dei trattati in materia di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali, quali interpretate nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in linea con l'obiettivo di preservare un mercato interno aperto e inclusivo. Qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali nell'Unione, compreso il controllo e le misure che ne derivano, quali misure di mitigazione e divieti, dovrebbe basarsi su una minaccia effettiva e sufficientemente grave a uno degli interessi fondamentali della collettività, ed essere opportuna e necessaria come stabilito nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Allo stesso tempo, nel valutare la giustificazione e la proporzionalità di eventuali restrizioni alla libertà di stabilimento o alla libera circolazione dei capitali, se del caso anche nei pareri adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento, possono essere tenute in considerazione le specificità degli investimenti nell'Unione effettuati tramite una impresa figlia di un investitore estero. Ciò dovrebbe essere fatto tenendo conto dell'integrazione dei regimi degli Stati membri in un meccanismo di cooperazione a livello di Unione.

trattati. Inoltre, il controllo degli investimenti esteri effettuati attraverso imprese figlie dell'investitore estero stabilite nell'Unione dovrebbe in ogni caso essere conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione, in particolare alle disposizioni dei trattati in materia di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali, quali interpretate nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in linea con l'obiettivo di preservare un mercato interno ***resiliente,*** aperto e inclusivo. Qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali nell'Unione, compreso il controllo e le misure che ne derivano, quali misure di mitigazione e divieti, dovrebbe basarsi su una minaccia effettiva e sufficientemente grave a uno degli interessi fondamentali della collettività, ed essere opportuna e necessaria come stabilito nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Allo stesso tempo, nel valutare la giustificazione e la proporzionalità di eventuali restrizioni alla libertà di stabilimento o alla libera circolazione dei capitali, se del caso anche nei pareri adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento, possono essere tenute in considerazione le specificità degli investimenti nell'Unione effettuati tramite una impresa figlia di un investitore estero. Ciò dovrebbe essere fatto tenendo conto dell'integrazione dei regimi degli Stati membri in un meccanismo di cooperazione a livello di Unione.

Or. en

Emendamento 141
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Per consentire un funzionamento	(13) Per consentire un funzionamento

efficiente ed efficace del meccanismo di cooperazione stabilito nel presente regolamento, è necessario definire un ambito di applicazione minimo comune relativo agli investimenti esteri che tutti gli Stati membri ***dovrebbero*** notificare al meccanismo di cooperazione. È opportuno che gli Stati membri restino liberi di notificare investimenti esteri che non rientrano nell'ambito di applicazione minimo comune del presente regolamento.	efficiente ed efficace del meccanismo di cooperazione stabilito nel presente regolamento, è necessario definire un ambito di applicazione minimo comune relativo agli investimenti esteri che tutti gli Stati membri ***sono chiamati a*** notificare al meccanismo di cooperazione. È opportuno che gli Stati membri restino liberi di notificare investimenti esteri che non rientrano nell'ambito di applicazione minimo comune del presente regolamento. ***La Commissione deve avere accesso a tutte le notifiche e gli aggiornamenti pertinenti relativi a tali investimenti e dovrebbe garantire la coerenza del processo di controllo in tutti gli Stati membri. È inoltre conferito alla Commissione il potere di intervenire qualora emergano divergenze o siano necessari ulteriori controlli, garantendo la trasparenza e il coordinamento durante l'intero processo.***
	Or. en

Emendamento 142
Francesco Torselli

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) È necessario inoltre che lo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato sia tenuto maggiormente responsabile nei confronti della Commissione e degli Stati membri che esprimono preoccupazioni debitamente motivate per l'ordine pubblico o la sicurezza propri o dell'Unione.	***soppresso***
	Or. it

Emendamento 143
Enikő Győri

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) È necessario inoltre che lo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato sia tenuto maggiormente responsabile nei confronti della Commissione e degli Stati membri che esprimono preoccupazioni debitamente motivate per l'ordine pubblico o la sicurezza propri o dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 144
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) È necessario inoltre che lo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato sia tenuto maggiormente responsabile nei confronti della Commissione e degli Stati membri che esprimono preoccupazioni debitamente motivate per l'ordine pubblico o la sicurezza propri o dell'Unione.	(14) È necessario inoltre che lo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato sia tenuto maggiormente responsabile nei confronti della Commissione e degli Stati membri che esprimono preoccupazioni debitamente motivate per l'ordine pubblico o la sicurezza propri o dell'Unione. ***Tale responsabilità dovrebbe includere aggiornamenti tempestivi alla Commissione sullo stato delle preoccupazioni sollevate e sulle eventuali azioni intraprese. È necessario conferire alla Commissione il potere di chiedere informazioni supplementari e, se necessario, di annullare le decisioni degli Stati membri, garantendo la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico più ampi dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 145
Christophe Bay, Thierry Mariani, Aleksandar Nikolic, Enikő Győri
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) È necessario inoltre che lo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato sia tenuto ***maggiormente*** responsabile nei confronti della Commissione e degli Stati membri che esprimono preoccupazioni debitamente motivate per l'ordine pubblico o la sicurezza propri o dell'Unione.	(14) È necessario inoltre che lo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato sia tenuto responsabile nei confronti della Commissione e degli Stati membri che esprimono preoccupazioni debitamente motivate per l'ordine pubblico o la sicurezza propri o dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 146
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Il quadro comune stabilito nel presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la competenza esclusiva degli Stati membri per quanto concerne la tutela della loro sicurezza nazionale, come previsto all'articolo 4, paragrafo 2, TUE. Non dovrebbe pregiudicare nemmeno la tutela degli interessi essenziali della loro sicurezza a norma dell'articolo 346 TFUE.	(15) Il quadro comune stabilito nel presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la competenza esclusiva degli Stati membri per quanto concerne la tutela della loro sicurezza nazionale, come previsto all'articolo 4, paragrafo 2, TUE. ***Tuttavia, è necessario conferire alla Commissione il potere di garantire l'applicazione coerente del meccanismo di controllo in tutta l'Unione, garantendo che gli Stati membri aderiscano a norme e obiettivi comuni per tutelare la sicurezza collettiva dell'Unione.*** Non dovrebbe pregiudicare nemmeno la tutela degli interessi essenziali della loro sicurezza a norma dell'articolo 346 TFUE.

Or. en

Emendamento 147
Francesco Torselli, Daniele Polato

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Il quadro comune stabilito nel presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la competenza esclusiva degli Stati membri per quanto concerne la tutela della loro sicurezza nazionale, come previsto all'articolo 4, paragrafo 2, TUE. Non dovrebbe pregiudicare nemmeno la tutela degli interessi essenziali della loro sicurezza a norma dell'articolo 346 TFUE.	(15) Il quadro comune stabilito nel presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la competenza esclusiva degli Stati membri per quanto concerne la tutela della loro sicurezza nazionale, come previsto all'articolo 4, paragrafo 2, TUE. Non dovrebbe pregiudicare nemmeno la tutela degli interessi essenziali della loro sicurezza a norma dell'articolo 346 TFUE. ***La decisione finale sugli investimenti esteri dovrebbe sempre rimanere di esclusiva responsabilità dello Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato.***

Or. it

Emendamento 148
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Nell'ambito di applicazione del presente regolamento ***dovrebbero rientrare*** gli investimenti esteri che stabiliscono o mantengono legami durevoli e diretti tra investitori di paesi terzi (inclusi organismi statali), e destinatari dell'Unione che esercitano un'attività economica in uno Stato membro. Ciò vale nel caso in cui tali investimenti siano effettuati direttamente a partire da paesi terzi oppure da un soggetto dell'Unione con controllo estero. Il quadro tuttavia non dovrebbe riguardare l'acquisizione di titoli societari puramente a scopo di investimento finanziario, senza alcuna intenzione di influenzare la gestione e il controllo dell'impresa (investimenti di	(16) Nell'ambito di applicazione del presente regolamento ***rientrano*** gli investimenti esteri che stabiliscono o mantengono legami durevoli e diretti tra investitori di paesi terzi (inclusi organismi statali), e destinatari dell'Unione che esercitano un'attività economica in uno Stato membro. Ciò vale nel caso in cui tali investimenti siano effettuati direttamente a partire da paesi terzi oppure da un soggetto dell'Unione con controllo estero. Il quadro tuttavia non dovrebbe riguardare l'acquisizione di titoli societari puramente a scopo di investimento finanziario, senza alcuna intenzione di influenzare la gestione e il controllo dell'impresa (investimenti di

portafoglio). Le operazioni di ristrutturazione all'interno di un gruppo di società o la fusione di più soggetti giuridici in un'unica entità giuridica non costituiscono un investimento estero, a condizione che non comportino un aumento delle azioni detenute da investitori esteri, o che l'operazione non dia luogo a diritti aggiuntivi che possano determinare una variazione della partecipazione effettiva di uno o più investitori esteri alla gestione o al controllo di un destinatario dell'Unione.	portafoglio). Le operazioni di ristrutturazione all'interno di un gruppo di società o la fusione di più soggetti giuridici in un'unica entità giuridica non costituiscono un investimento estero, a condizione che non comportino un aumento delle azioni detenute da investitori esteri, o che l'operazione non dia luogo a diritti aggiuntivi che possano determinare una variazione della partecipazione effettiva di uno o più investitori esteri alla gestione o al controllo di un destinatario dell'Unione. ***Ciononostante, la Commissione è informata di qualsiasi ristrutturazione o fusione che coinvolga investitori esteri che potrebbe incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro, anche se non rientra nell'usuale ambito di applicazione del presente regolamento.***
	Or. en

Emendamento 149
Francesco Torselli, Daniele Polato

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero rientrare gli investimenti esteri che stabiliscono o mantengono legami durevoli e diretti tra	(16) Nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero rientrare gli investimenti esteri che stabiliscono o mantengono legami durevoli e diretti tra

investitori di paesi terzi (inclusi organismi statali), e destinatari dell'Unione che esercitano un'attività economica in uno Stato membro. Ciò vale nel caso in cui tali investimenti siano effettuati direttamente a partire da paesi terzi oppure da un soggetto dell'Unione con controllo estero. Il quadro tuttavia non dovrebbe riguardare l'acquisizione di titoli societari puramente a scopo di investimento finanziario, senza alcuna intenzione di influenzare la gestione e il controllo dell'impresa (investimenti di portafoglio). Le operazioni di ristrutturazione all'interno di un gruppo di società o la fusione di più soggetti giuridici in un'unica entità giuridica non costituiscono un investimento estero, a condizione che non comportino un aumento delle azioni detenute da investitori esteri, o che l'operazione non dia luogo a diritti aggiuntivi che possano determinare una variazione della partecipazione effettiva di uno o più investitori esteri alla gestione o al controllo di un destinatario dell'Unione.	investitori di paesi terzi (inclusi organismi statali), e destinatari dell'Unione che esercitano un'attività economica in uno Stato membro. Ciò vale nel caso in cui tali investimenti siano effettuati direttamente a partire da paesi terzi oppure da un soggetto dell'Unione con controllo ***governativo*** estero. Il quadro tuttavia non dovrebbe riguardare l'acquisizione di titoli societari puramente a scopo di investimento finanziario, senza alcuna intenzione di influenzare la gestione e il controllo dell'impresa (investimenti di portafoglio). Le operazioni di ristrutturazione all'interno di un gruppo di società o la fusione di più soggetti giuridici in un'unica entità giuridica non costituiscono un investimento estero, a condizione che non comportino un aumento delle azioni detenute da investitori esteri, o che l'operazione non dia luogo a diritti aggiuntivi che possano determinare una variazione della partecipazione effettiva di uno o più investitori esteri alla gestione o al controllo di un destinatario dell'Unione.
	Or. it

Emendamento 150
Enikő Győri

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) Il presente regolamento ha notevoli conseguenze sulle imprese europee, pertanto la certezza del diritto per gli investimenti dovrebbe sempre costituire una priorità. Per tale motivo, l'autorizzazione degli Stati membri a controllare retroattivamente gli investimenti esteri, come descritto all'articolo 9, dovrebbe essere ridotta al minimo.
	Or. en

Emendamento 151
Markéta Gregorová, Anna Cavazzini

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Gli investimenti esteri "greenfield" sono quelli in cui l'investitore estero o una sua impresa figlia nell'Unione creano nuove strutture o una nuova impresa nell'Unione. Gli investimenti esteri "greenfield" dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento ***se ed in quanto considerati rilevanti da uno Stato membro ai fini del controllo degli investimenti esteri*** poiché ***creano legami durevoli e diretti tra un investitore estero e tali strutture o imprese.*** Attraverso la creazione di nuove strutture, l'investitore estero può ***inoltre*** influire sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, ad esempio quando il rischio riguarda fattori produttivi economici essenziali. ***Gli Stati membri sono pertanto incoraggiati a includere gli investimenti esteri "greenfield" tra le operazioni soggette ai rispettivi meccanismi di controllo, in particolare quando tali investimenti riguardano settori rilevanti per la loro sicurezza o per il loro ordine pubblico, o quando le caratteristiche di tali investimenti, ad esempio l'entità o la natura essenziale degli stessi, sono rilevanti per la sicurezza o per l'ordine pubblico.***	(17) Gli investimenti esteri "greenfield" sono quelli in cui l'investitore estero o una sua impresa figlia nell'Unione creano nuove strutture o una nuova impresa nell'Unione. Gli investimenti esteri "greenfield" dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento ***ed essere altresì inclusi tra le operazioni soggette a un obbligo di autorizzazione*** poiché attraverso la creazione di nuove strutture, l'investitore estero può influire sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, ad esempio quando il rischio riguarda fattori produttivi economici essenziali.

Or. en

Emendamento 152
Francesco Torselli, Daniele Polato

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Gli investimenti esteri "greenfield" sono quelli in cui l'investitore estero o ***una***	(17) Gli investimenti esteri "greenfield" sono quelli in cui l'investitore estero o

sua impresa figlia nell'Unione creano nuove strutture o una nuova impresa nell'Unione. Gli investimenti esteri "greenfield" dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento ***se ed in quanto considerati rilevanti da uno Stato membro ai fini del controllo degli investimenti esteri*** poiché creano legami durevoli e diretti tra un investitore estero e tali strutture o imprese. Attraverso la creazione di nuove strutture, l'investitore estero può inoltre influire sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, ad esempio quando il rischio riguarda fattori produttivi economici essenziali. Gli Stati membri sono pertanto ***incoraggiati*** a includere gli investimenti esteri "greenfield" tra le operazioni soggette ai rispettivi meccanismi di controllo, in particolare quando tali investimenti riguardano settori rilevanti per la loro sicurezza o per il loro ordine pubblico, o quando le caratteristiche di tali investimenti, ad esempio l'entità o la natura essenziale degli stessi, sono rilevanti per la sicurezza o per l'ordine pubblico.

l'impresa figlia nell'Unione ***di un investitore governativo estero*** creano nuove strutture o una nuova impresa nell'Unione. Gli investimenti esteri "greenfield" dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento poiché creano legami durevoli e diretti tra un investitore estero e tali strutture o imprese. Attraverso la creazione di nuove strutture, l'investitore estero può inoltre influire sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, ad esempio quando il rischio riguarda fattori produttivi economici essenziali. Gli Stati membri sono pertanto ***obbligati*** a includere gli investimenti esteri "greenfield" tra le operazioni soggette ai rispettivi meccanismi di controllo, in particolare quando tali investimenti riguardano settori rilevanti per la loro sicurezza o per il loro ordine pubblico, o quando le caratteristiche di tali investimenti, ad esempio l'entità o la natura essenziale degli stessi, sono rilevanti per la sicurezza o per l'ordine pubblico.

Or. it

Emendamento 153
Sunčana Glavak

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Gli investimenti esteri "greenfield" sono quelli in cui l'investitore estero o una sua impresa figlia nell'Unione creano nuove strutture o una nuova impresa nell'Unione. Gli investimenti esteri "greenfield" dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento se ed in quanto considerati rilevanti da uno Stato membro ai fini del controllo degli investimenti esteri poiché creano legami durevoli e diretti tra un investitore estero e tali strutture o imprese.	(17) Gli investimenti esteri "greenfield" sono quelli in cui l'investitore estero o una sua impresa figlia nell'Unione creano nuove strutture o una nuova impresa nell'Unione. Gli investimenti esteri "greenfield" dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento se ed in quanto considerati rilevanti da uno Stato membro ai fini del controllo degli investimenti esteri poiché creano legami durevoli e diretti tra un investitore estero e tali strutture o imprese.

Attraverso la creazione di nuove strutture, l'investitore estero può inoltre influire sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, ad esempio quando il rischio riguarda fattori produttivi economici essenziali. Gli Stati membri sono pertanto incoraggiati a includere gli investimenti esteri "greenfield" tra le operazioni soggette ai rispettivi meccanismi di controllo, in particolare quando tali investimenti riguardano settori rilevanti per la loro sicurezza o per il loro ordine pubblico, o quando le caratteristiche di tali investimenti, ad esempio l'entità o la natura essenziale degli stessi, sono rilevanti per la sicurezza o per l'ordine pubblico.	Attraverso la creazione di nuove strutture, l'investitore estero può inoltre influire sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, ad esempio quando il rischio riguarda fattori produttivi economici essenziali. Gli Stati membri sono pertanto incoraggiati a includere gli investimenti esteri "greenfield" tra le operazioni soggette ai rispettivi meccanismi di controllo, in particolare quando tali investimenti riguardano settori rilevanti per la loro sicurezza o per il loro ordine pubblico, o quando le caratteristiche di tali investimenti, ad esempio l'entità o la natura essenziale degli stessi, sono rilevanti per la sicurezza o per l'ordine pubblico. ***Per promuovere gli obiettivi climatici dell'Unione e il Green Deal, agli investimenti esteri che contribuiscono direttamente allo sviluppo sostenibile, alle energie rinnovabili e agli sforzi di decarbonizzazione dovrebbe essere riservato un processo di approvazione semplificato. Ciò garantirà i necessari flussi di capitali verso progetti in linea con gli obiettivi climatici dell'UE, mantenendo nel contempo le considerazioni in materia di sicurezza.***

Or. en

Emendamento 154
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Gli investimenti esteri "greenfield" sono quelli in cui l'investitore estero o una sua impresa figlia nell'Unione creano nuove strutture o una nuova impresa nell'Unione. Gli investimenti esteri "greenfield" ***dovrebbero rientrare*** nell'ambito di applicazione del presente regolamento se ed in quanto considerati rilevanti da uno Stato membro ai fini del controllo degli investimenti esteri poiché	(17) Gli investimenti esteri "greenfield" sono quelli in cui l'investitore estero o una sua impresa figlia nell'Unione creano nuove strutture o una nuova impresa nell'Unione. Gli investimenti esteri "greenfield" ***rientrano*** nell'ambito di applicazione del presente regolamento se ed in quanto considerati rilevanti da uno Stato membro ai fini del controllo degli investimenti esteri poiché creano legami

creano legami durevoli e diretti tra un investitore estero e tali strutture o imprese. Attraverso la creazione di nuove strutture, l'investitore estero può inoltre influire sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, ad esempio quando il rischio riguarda fattori produttivi economici essenziali. Gli Stati membri ***sono*** pertanto ***incoraggiati a*** includere gli investimenti esteri "greenfield" tra le operazioni soggette ai rispettivi meccanismi di controllo, in particolare quando tali investimenti riguardano settori rilevanti per la loro sicurezza o per il loro ordine pubblico, o quando le caratteristiche di tali investimenti, ad esempio l'entità o la natura essenziale degli stessi, sono rilevanti per la sicurezza o per l'ordine pubblico.

durevoli e diretti tra un investitore estero e tali strutture o imprese. Attraverso la creazione di nuove strutture, l'investitore estero può inoltre influire sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, ad esempio quando il rischio riguarda fattori produttivi economici essenziali. ***La Commissione dovrebbe essere informata di eventuali investimenti esteri "greenfield" che potrebbero incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di più di uno Stato membro, anche se l'investimento in questione non rientra nell'usuale ambito di applicazione dei meccanismi di controllo.*** Gli Stati membri ***dovrebbero*** pertanto includere gli investimenti esteri "greenfield" tra le operazioni soggette ai rispettivi meccanismi di controllo, in particolare quando tali investimenti riguardano settori rilevanti per la loro sicurezza o per il loro ordine pubblico, o quando le caratteristiche di tali investimenti, ad esempio l'entità o la natura essenziale degli stessi, sono rilevanti per la sicurezza o per l'ordine pubblico.

Or. en

Emendamento 155
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Al fine di garantire procedure di controllo coerenti e prevedibili, è opportuno stabilire le caratteristiche essenziali dei meccanismi di controllo che devono essere attuati dagli Stati membri. Tali caratteristiche ***dovrebbero*** riguardare almeno la portata delle operazioni soggette a un obbligo di autorizzazione, i termini per il controllo e la possibilità per le imprese interessate dalla decisione di controllo di presentare ricorso contro tali decisioni. Le norme e le procedure relative ai meccanismi di controllo ***dovrebbero***	(18) Al fine di garantire procedure di controllo coerenti e prevedibili, è opportuno stabilire le caratteristiche essenziali dei meccanismi di controllo che devono essere attuati dagli Stati membri. Tali caratteristiche ***devono*** riguardare almeno la portata delle operazioni soggette a un obbligo di autorizzazione, i termini per il controllo e la possibilità per le imprese interessate dalla decisione di controllo di presentare ricorso contro tali decisioni. ***La Commissione può inoltre intervenire se il processo di controllo è***

essere trasparenti e non dovrebbero operare discriminazioni tra paesi terzi.	***ritardato o manca di sufficiente chiarezza, garantendo uniformità ed efficacia in tutti gli Stati membri.*** Le norme e le procedure relative ai meccanismi di controllo ***devono*** essere trasparenti e non dovrebbero operare discriminazioni tra paesi terzi.

Or. en

Emendamento 156
Svenja Hahn, Ľubica Karvašová, Dan Barna, Marie-Pierre Vedrenne

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Al fine di garantire procedure di controllo coerenti e prevedibili, è opportuno stabilire le caratteristiche essenziali dei meccanismi di controllo che devono essere attuati dagli Stati membri. Tali caratteristiche dovrebbero riguardare almeno la portata delle operazioni soggette a un obbligo di autorizzazione, i termini per il controllo e la possibilità per le imprese interessate dalla decisione di controllo di presentare ricorso contro tali decisioni. Le norme e le procedure relative ai meccanismi di controllo dovrebbero essere trasparenti e non dovrebbero operare discriminazioni tra paesi terzi.	(18) Al fine di garantire procedure di controllo coerenti e prevedibili, è opportuno stabilire le caratteristiche essenziali dei meccanismi di controllo che devono essere attuati dagli Stati membri. Tali caratteristiche dovrebbero riguardare almeno la portata delle operazioni soggette a un obbligo di autorizzazione, i termini per il controllo e la possibilità per le imprese interessate dalla decisione di controllo di presentare ricorso contro tali decisioni ***mediante un meccanismo di ricorso standardizzato***. Le norme e le procedure relative ai meccanismi di controllo dovrebbero essere trasparenti e non dovrebbero operare discriminazioni tra paesi terzi.

Or. en

Emendamento 157
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Il meccanismo di cooperazione stabilito dal regolamento (UE) 2019/452 consente agli Stati membri di collaborare e	(19) Il meccanismo di cooperazione stabilito dal regolamento (UE) 2019/452 consente agli Stati membri di collaborare e

assistersi reciprocamente qualora un investimento estero diretto in uno Stato membro possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di altri Stati membri o su progetti o programmi di interesse per l'Unione. Poiché finora si è dimostrato molto utile, tale meccanismo ***dovrebbe*** essere mantenuto ***e*** rafforzato con il presente regolamento.	assistersi reciprocamente qualora un investimento estero diretto in uno Stato membro possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di altri Stati membri o su progetti o programmi di interesse per l'Unione. Poiché finora si è dimostrato molto utile, tale meccanismo ***deve*** essere mantenuto***,*** rafforzato ***ed esteso per prevedere la possibilità per la Commissione di annullare le decisioni degli Stati membri*** con il presente regolamento***, garantendo un approccio più unificato in tutta l'Unione***.
	Or. en

Emendamento 158
Enikő Győri

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Per garantire che gli investimenti esteri che possono incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nell'Unione siano adeguatamente individuati, gli Stati membri dovrebbero controllare gli investimenti esteri nei casi in cui il destinatario dell'Unione ***sia parte di un progetto o programma di interesse per l'Unione o vi partecipi, o la sua attività economica abbia ad oggetto tecnologie, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi o servizi di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione***. In aggiunta a questi criteri, i meccanismi di controllo possono applicarsi ad altri settori, ad altri destinatari dell'Unione o ad altre attività economiche che lo Stato membro interessato consideri essenziali per la propria sicurezza o il proprio ordine pubblico.	(20) Per garantire che gli investimenti esteri che possono incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nell'Unione siano adeguatamente individuati, gli Stati membri dovrebbero controllare gli investimenti esteri nei casi in cui il destinatario dell'Unione ***sviluppi, produca o commercializzi prodotti che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (elenco comune dei prodotti a duplice uso soggetti ai controlli sulle esportazioni) e attrezzature contemplate dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea).*** In aggiunta a questi criteri, i meccanismi di controllo possono applicarsi ad altri settori, ad altri destinatari dell'Unione o ad altre attività economiche che lo Stato membro interessato consideri essenziali per la propria sicurezza o il

proprio ordine pubblico.

Or. en

Emendamento 159
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Per garantire che gli investimenti esteri che possono incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nell'Unione siano adeguatamente individuati, gli Stati membri ***dovrebbero*** controllare gli investimenti esteri nei casi in cui il destinatario dell'Unione sia parte di un progetto o programma di interesse per l'Unione o vi partecipi, o la sua attività economica abbia ad oggetto tecnologie, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi o servizi di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione. In aggiunta a questi criteri, i meccanismi di controllo possono applicarsi ad altri settori, ad altri destinatari dell'Unione o ad altre attività economiche che lo Stato membro interessato consideri essenziali per la propria sicurezza o il proprio ordine pubblico.	(20) Per garantire che gli investimenti esteri che possono incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nell'Unione siano adeguatamente individuati, gli Stati membri ***devono*** controllare gli investimenti esteri nei casi in cui il destinatario dell'Unione sia parte di un progetto o programma di interesse per l'Unione o vi partecipi, o la sua attività economica abbia ad oggetto tecnologie, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi o servizi di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione. In aggiunta a questi criteri, i meccanismi di controllo possono applicarsi ad altri settori, ad altri destinatari dell'Unione o ad altre attività economiche che lo Stato membro interessato consideri essenziali per la propria sicurezza o il proprio ordine pubblico. ***La Commissione è informata di tutti i citati controlli e ha l'autorità di intervenire se necessario, anche annullando le decisioni degli Stati membri qualora esse siano in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 160
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Per garantire che gli investimenti esteri che possono incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nell'Unione siano adeguatamente individuati, gli Stati membri dovrebbero controllare gli investimenti esteri nei casi in cui il destinatario dell'Unione sia parte di un progetto o programma di interesse per l'Unione o vi partecipi, o la sua attività economica abbia ad oggetto tecnologie, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi o servizi di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione. In aggiunta a questi criteri, i meccanismi di controllo possono applicarsi ad altri settori, ad altri destinatari dell'Unione o ad altre attività economiche che lo Stato membro interessato consideri essenziali per la propria sicurezza o il proprio ordine pubblico.	(20) Per garantire che gli investimenti esteri che possono incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nell'Unione siano adeguatamente individuati, gli Stati membri dovrebbero controllare gli investimenti esteri nei casi in cui il destinatario dell'Unione sia parte di un progetto o programma di interesse per l'Unione o vi partecipi, o la sua attività economica abbia ad oggetto tecnologie, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi o servizi di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione. ***Il controllo dovrebbe inoltre tenere conto degli impatti sociali ed economici degli investimenti esteri, nonché della salvaguardia della sovranità dell'Unione europea e degli Stati membri in settori strategici.*** In aggiunta a questi criteri, i meccanismi di controllo possono applicarsi ad altri settori, ad altri destinatari dell'Unione o ad altre attività economiche che lo Stato membro interessato consideri essenziali per la propria sicurezza o il proprio ordine pubblico.

Or. en

Emendamento 161
Christophe Bay, Thierry Mariani, Aleksandar Nikolic, Enikő Győri
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Per garantire che il meccanismo di cooperazione si concentri esclusivamente sugli investimenti esteri che possono ***incidere sulla*** sicurezza o ***sull'ordine*** pubblico in virtù delle caratteristiche dell'investitore estero o del destinatario dell'Unione, è opportuno stabilire condizioni basate sul rischio per la notifica agli altri Stati membri e alla Commissione degli investimenti esteri oggetto di un	(21) Per garantire che il meccanismo di cooperazione si concentri esclusivamente sugli investimenti esteri che possono ***compromettere gravemente la*** sicurezza o ***l'ordine*** pubblico in virtù delle caratteristiche dell'investitore estero o del destinatario dell'Unione, è opportuno stabilire condizioni basate sul rischio per la notifica agli altri Stati membri e alla Commissione degli investimenti esteri

controllo in corso in uno Stato membro. Se un investimento estero non soddisfa nessuna delle condizioni, lo Stato membro nel quale l'investimento estero è oggetto di un controllo in corso può notificarlo agli altri Stati membri e alla Commissione, anche quando il destinatario dell'Unione svolge attività consistenti in altri Stati membri o appartiene a un gruppo societario con diverse società in vari Stati membri.	oggetto di un controllo in corso in uno Stato membro. Se un investimento estero non soddisfa nessuna delle condizioni, lo Stato membro nel quale l'investimento estero è oggetto di un controllo in corso può notificarlo agli altri Stati membri e alla Commissione, anche quando il destinatario dell'Unione svolge attività consistenti in altri Stati membri o appartiene a un gruppo societario con diverse società in vari Stati membri.
	Or. fr

Emendamento 162
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Per garantire che il meccanismo di cooperazione si concentri esclusivamente sugli investimenti esteri che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in virtù delle caratteristiche dell'investitore estero o del destinatario dell'Unione, è opportuno stabilire condizioni basate sul rischio per la notifica agli altri Stati membri e alla Commissione degli investimenti esteri oggetto di un controllo in corso in uno Stato membro. Se un investimento estero non soddisfa nessuna delle condizioni, lo Stato membro nel quale l'investimento estero è oggetto di un controllo in corso ***può*** notificarlo agli altri Stati membri e alla Commissione, anche quando il destinatario dell'Unione svolge attività consistenti in altri Stati membri o appartiene a un gruppo societario con diverse società in vari Stati membri.	(21) Per garantire che il meccanismo di cooperazione si concentri esclusivamente sugli investimenti esteri che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in virtù delle caratteristiche dell'investitore estero o del destinatario dell'Unione, è opportuno stabilire condizioni basate sul rischio per la notifica agli altri Stati membri e alla Commissione degli investimenti esteri oggetto di un controllo in corso in uno Stato membro. ***Nei casi in cui l'investimento estero non soddisfi nessuna delle condizioni specificate, lo Stato membro che sta svolgendo il controllo ne informa la Commissione, garantendo la trasparenza e la fornitura di riscontri utili per l'adozione di decisioni.*** Se un investimento estero non soddisfa nessuna delle condizioni, lo Stato membro nel quale l'investimento estero è oggetto di un controllo in corso ***deve*** notificarlo agli altri Stati membri e alla Commissione, anche quando il destinatario dell'Unione svolge attività consistenti in altri Stati membri o appartiene a un gruppo societario con

diverse società in vari Stati membri.

Or. en

Emendamento 163
Svenja Hahn, Ľubica Karvašová, Dan Barna, Marie-Pierre Vedrenne

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Per garantire che il meccanismo di cooperazione si concentri esclusivamente sugli investimenti esteri che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in virtù delle caratteristiche dell'investitore estero o del destinatario dell'Unione, è opportuno stabilire condizioni basate sul rischio per la notifica agli altri Stati membri e alla Commissione degli investimenti esteri oggetto di un controllo in corso in uno Stato membro. Se un investimento estero non soddisfa nessuna delle condizioni, lo Stato membro nel quale l'investimento estero è oggetto di un controllo in corso può notificarlo agli altri Stati membri e alla Commissione, anche quando il destinatario dell'Unione svolge attività consistenti in altri Stati membri o appartiene a un gruppo societario con diverse società in vari Stati membri.	(21) Per garantire che il meccanismo di cooperazione si concentri esclusivamente sugli investimenti esteri che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in virtù delle caratteristiche dell'investitore estero o del destinatario dell'Unione, è opportuno stabilire condizioni basate sul rischio per la notifica agli altri Stati membri e alla Commissione degli investimenti esteri oggetto di un controllo in corso in uno Stato membro. ***I casi di assetti proprietari opachi o poco chiari, o i casi cui il beneficiario finale non sia noto, dovrebbero essere inclusi come tale condizione.*** Se un investimento estero non soddisfa nessuna delle condizioni, lo Stato membro nel quale l'investimento estero è oggetto di un controllo in corso può notificarlo agli altri Stati membri e alla Commissione, anche quando il destinatario dell'Unione svolge attività consistenti in altri Stati membri o appartiene a un gruppo societario con diverse società in vari Stati membri.

Or. en

Emendamento 164
Daniel Caspary, Céline Imart, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per garantire che la probabile	(22) Per garantire che la probabile

incidenza di un investimento estero sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di uno o più Stati membri sia adeguatamente individuata, gli Stati membri ***dovrebbero poter*** formulare osservazioni indirizzate allo Stato membro in cui è in programma o è stato realizzato un investimento estero, anche se quest'ultimo non è oggetto di un controllo in tale Stato membro o è sottoposto a controllo ma non viene notificato al meccanismo di cooperazione. Le richieste di informazioni, le risposte e le osservazioni degli Stati membri ***dovrebbero essere*** notificate ***contestualmente*** alla Commissione.	incidenza di un investimento estero sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di uno o più Stati membri sia adeguatamente individuata, gli Stati membri ***possono*** formulare osservazioni indirizzate allo Stato membro in cui è in programma o è stato realizzato un investimento estero, anche se quest'ultimo non è oggetto di un controllo in tale Stato membro o è sottoposto a controllo ma non viene notificato al meccanismo di cooperazione. ***Ciò garantisce un insieme di riscontri trasparente in cui tutte le parti interessate, compresa la Commissione, sono tenute informate.*** Le richieste di informazioni, le risposte e le osservazioni degli Stati membri ***sono*** notificate ***immediatamente*** alla Commissione***, garantendo un flusso continuo di informazione e trasparenza in tutto il processo***.
	Or. en

Emendamento 165
Christophe Bay, Thierry Mariani, Aleksandar Nikolic, Enikő Győri
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Per garantire che ***la probabile incidenza*** di un investimento estero sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di più di uno Stato membro o dell'Unione nel suo complesso sia adeguatamente individuata, la Commissione ***dovrebbe poter*** formulare un parere ai sensi dell'articolo 288 TFUE indirizzato allo Stato membro in cui è in programma o è stato effettuato l'investimento estero, anche se quest'ultimo non è oggetto di un controllo in corso in tale Stato membro o è sottoposto a controllo ma non viene notificato al meccanismo di cooperazione.	(23) Per garantire che ***l'incidenza negativa*** di un investimento estero sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di più di uno Stato membro o dell'Unione nel suo complesso sia adeguatamente individuata, la Commissione ***può*** formulare ***senza indebito ritardo*** un parere ***debitamente motivato*** ai sensi dell'articolo 288 TFUE indirizzato allo Stato membro in cui è in programma o è stato effettuato l'investimento estero, anche se quest'ultimo non è oggetto di un controllo in corso in tale Stato membro o è sottoposto a controllo ma non viene notificato al meccanismo di cooperazione.
	Or. fr

Emendamento 166
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Per garantire che la probabile incidenza di un investimento estero sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di più di uno Stato membro o dell'Unione nel suo complesso sia adeguatamente individuata, la Commissione ***dovrebbe*** poter formulare un parere ai sensi dell'articolo 288 TFUE indirizzato allo Stato membro in cui è in programma o è stato effettuato l'investimento estero, anche se quest'ultimo non è oggetto di un controllo in corso in tale Stato membro o è sottoposto a controllo ma non viene notificato al meccanismo di cooperazione.	(23) Per garantire che la probabile incidenza di un investimento estero sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di più di uno Stato membro o dell'Unione nel suo complesso sia adeguatamente individuata, la Commissione ***deve*** poter formulare un parere ai sensi dell'articolo 288 TFUE indirizzato allo Stato membro in cui è in programma o è stato effettuato l'investimento estero, anche se quest'ultimo non è oggetto di un controllo in corso in tale Stato membro o è sottoposto a controllo ma non viene notificato al meccanismo di cooperazione. ***Ciò consente alla Commissione di svolgere un ruolo più attivo nel garantire che i potenziali rischi siano valutati in modo approfondito e garantisce che nessun investimento pertinente passi inosservato in relazione alle preoccupazioni in materia di sicurezza a livello dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 167
Christophe Bay, Thierry Mariani, Aleksandar Nikolic, Enikő Győri
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Inoltre, a fini di tutela della sicurezza o dell'ordine pubblico nei casi in cui ***la probabile incidenza*** derivi da un investimento estero in un destinatario dell'Unione che prevede lo sviluppo, la manutenzione o l'acquisizione di infrastrutture, tecnologie o fattori produttivi cruciali per l'Unione nel suo	(24) Inoltre, a fini di tutela della sicurezza o dell'ordine pubblico nei casi in cui ***l'incidenza negativa*** derivi da un investimento estero in un destinatario dell'Unione che prevede lo sviluppo, la manutenzione o l'acquisizione di infrastrutture, tecnologie o fattori produttivi cruciali per l'Unione nel suo

complesso, ***è opportuno che*** la Commissione ***possa*** formulare un parere. ***In questo modo la Commissione disporrebbe di uno strumento per tutelare i progetti e i programmi funzionali agli obiettivi dell'Unione nel suo complesso e che offrono un contributo importante alla sicurezza e all'ordine pubblico dell'Unione.*** I pareri con cui la Commissione individua ***la probabile incidenza*** su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico dovrebbero essere notificati a tutti gli Stati membri.	complesso, la Commissione ***può essere autorizzata a*** formulare un parere ***debitamente motivato***. I pareri ***debitamente motivati*** con cui la Commissione individua ***l'incidenza negativa*** su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico dovrebbero essere notificati a tutti gli Stati membri.
	Or. fr

Emendamento 168
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Inoltre, ***a fini di*** tutela della sicurezza o dell'ordine pubblico nei casi in cui la probabile incidenza derivi da un investimento estero in un destinatario dell'Unione che prevede lo sviluppo, la manutenzione o l'acquisizione di infrastrutture, tecnologie o fattori produttivi cruciali per l'Unione nel suo complesso, ***è opportuno che*** la Commissione ***possa*** formulare un parere. In questo modo la Commissione disporrebbe di uno strumento per tutelare i progetti e i programmi funzionali agli obiettivi dell'Unione nel suo complesso e che offrono un contributo importante alla sicurezza e all'ordine pubblico dell'Unione. I pareri con cui la Commissione individua la probabile incidenza su progetti o programmi ***di interesse per l'Unione*** per motivi di sicurezza o di ordine pubblico ***dovrebbero*** essere notificati a tutti gli Stati membri.	(24) Inoltre, ***per garantire la*** tutela della sicurezza o dell'ordine pubblico nei casi in cui la probabile incidenza derivi da un investimento estero in un destinatario dell'Unione che prevede lo sviluppo, la manutenzione o l'acquisizione di infrastrutture, tecnologie o fattori produttivi cruciali per l'Unione nel suo complesso, la Commissione ***può*** formulare un parere. In questo modo la Commissione disporrebbe di uno strumento per tutelare i progetti e i programmi funzionali agli obiettivi dell'Unione nel suo complesso e che offrono un contributo importante alla sicurezza e all'ordine pubblico dell'Unione. I pareri con cui la Commissione individua la probabile incidenza su ***tali*** progetti o programmi ***dell'Unione*** per motivi di sicurezza o di ordine pubblico ***devono*** essere ***prontamente*** notificati a tutti gli Stati membri ***e rispettati da tutti gli Stati membri, migliorando in tal modo la trasparenza e il coordinamento in tutta***

l'Unione.

Or. en

Emendamento 169
Christophe Bay, Thierry Mariani, Aleksandar Nikolic, Enikő Győri
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) La Commissione ***dovrebbe*** inoltre ***poter*** adottare un parere indirizzato a tutti gli Stati membri qualora individui diversi investimenti esteri che, nel loro insieme, possono ***incidere sulla*** sicurezza o ***sull'ordine*** pubblico dell'Unione. Potrebbe trattarsi, in particolare, del caso in cui diversi investimenti esteri presentino caratteristiche comparabili. Questo si verifica ad esempio se gli investimenti sono effettuati dallo stesso investitore estero, o da investitori che presentano rischi analoghi, o se diversi investimenti esteri riguardano lo stesso destinatario o la stessa infrastruttura, comprese infrastrutture transeuropee per il trasporto, l'energia e le comunicazioni. Gli Stati membri ***e la Commissione dovrebbero*** discutere dell'analisi del rischio e di possibili modi per affrontare i rischi individuati nel parere.	(25) La Commissione ***può*** inoltre adottare un parere ***debitamente motivato*** indirizzato a tutti gli Stati membri qualora individui diversi investimenti esteri che, nel loro insieme, possono ***compromettere gravemente la*** sicurezza o ***l'ordine*** pubblico dell'Unione. Potrebbe trattarsi, in particolare, del caso in cui diversi investimenti esteri presentino caratteristiche comparabili. Questo si verifica ad esempio se gli investimenti sono effettuati dallo stesso investitore estero, o da investitori che presentano rischi analoghi, o se diversi investimenti esteri riguardano lo stesso destinatario o la stessa infrastruttura, comprese infrastrutture transeuropee per il trasporto, l'energia e le comunicazioni. Gli Stati membri ***possono*** discutere dell'analisi del rischio e di possibili modi per affrontare i rischi individuati nel parere ***debitamente motivato della Commissione***.

Or. fr

Emendamento 170
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) La Commissione ***dovrebbe*** inoltre poter adottare un parere indirizzato a tutti	(25) La Commissione ***deve*** inoltre poter adottare un parere indirizzato a tutti gli

gli Stati membri qualora individui diversi investimenti esteri che, ***nel loro insieme***, possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico dell'Unione. Potrebbe trattarsi, in particolare, del caso in cui diversi investimenti esteri presentino caratteristiche comparabili. Questo si verifica ad esempio se gli investimenti sono effettuati dallo stesso investitore estero, o da investitori che presentano rischi analoghi, o se diversi investimenti esteri riguardano lo stesso destinatario o la stessa infrastruttura, comprese infrastrutture transeuropee per il trasporto, l'energia e le comunicazioni. Gli Stati membri e la Commissione ***dovrebbero*** discutere dell'analisi del rischio e di possibili modi per affrontare i rischi individuati nel parere.	Stati membri qualora individui diversi investimenti esteri che, ***complessivamente***, possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico dell'Unione. Potrebbe trattarsi, in particolare, del caso in cui diversi investimenti esteri presentino caratteristiche comparabili. Questo si verifica ad esempio se gli investimenti sono effettuati dallo stesso investitore estero, o da investitori che presentano rischi analoghi, o se diversi investimenti esteri riguardano lo stesso destinatario o la stessa infrastruttura ***dell'Unione***, comprese infrastrutture transeuropee per il trasporto, l'energia e le comunicazioni. Gli Stati membri e la Commissione ***devono*** discutere dell'analisi del rischio e di possibili modi per affrontare i rischi individuati nel parere***, garantendo un approccio coordinato***.

Or. en

Emendamento 171
Svenja Hahn, Ľubica Karvašová, Dan Barna, Marie-Pierre Vedrenne

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) Per garantire la trasparenza e la prevedibilità, i pareri della Commissione dovrebbero basarsi su rischi specifici e documentati e dovrebbero seguire determinati criteri di emissione, compresi rischi documentati per la sicurezza o tematiche transfrontaliere.

Or. en

Emendamento 172
Markéta Gregorová, Anna Cavazzini

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Per tutelare la sicurezza o l'ordine pubblico garantendo nel contempo maggiore certezza agli investitori, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di formulare osservazioni e la Commissione dovrebbe poter emettere un parere in relazione agli investimenti esteri realizzati ma non notificati fino a ***15*** mesi dopo la loro realizzazione.	(26) Per tutelare la sicurezza o l'ordine pubblico garantendo nel contempo maggiore certezza agli investitori, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di formulare osservazioni e la Commissione dovrebbe poter emettere un parere in relazione agli investimenti esteri realizzati ma non notificati fino a ***24*** mesi dopo la loro realizzazione.

Or. en

Emendamento 173
Christophe Bay, Thierry Mariani, Aleksandar Nikolic, Enikő Győri
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Per tutelare la sicurezza o l'ordine pubblico garantendo nel contempo maggiore certezza agli investitori, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di formulare osservazioni e la Commissione dovrebbe poter emettere un parere in relazione agli investimenti esteri realizzati ma non notificati fino a ***15*** mesi dopo la loro realizzazione.	(26) Per tutelare la sicurezza o l'ordine pubblico garantendo nel contempo maggiore certezza agli investitori, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di formulare osservazioni e la Commissione dovrebbe poter emettere un parere in relazione agli investimenti esteri realizzati ma non notificati fino a ***12*** mesi dopo la loro realizzazione ***per quanto riguarda gli Stati membri e fino a 6 mesi per quanto riguarda la Commissione***.

Or. fr

Emendamento 174
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Per tutelare la sicurezza o l'ordine pubblico garantendo nel contempo	(26) Per tutelare la sicurezza o l'ordine pubblico garantendo nel contempo

maggiore certezza agli investitori, gli Stati membri ***dovrebbero avere*** la possibilità di formulare osservazioni e la Commissione ***dovrebbe poter*** emettere un parere in relazione agli investimenti esteri realizzati ma non notificati fino a 15 mesi dopo la loro realizzazione.

maggiore certezza agli investitori, gli Stati membri ***hanno*** la possibilità di formulare osservazioni e la Commissione ***può*** emettere un parere in relazione agli investimenti esteri realizzati ma non notificati fino a 15 mesi dopo la loro realizzazione.

Or. en

Emendamento 175
Francesco Torselli, Daniele Polato

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Per tutelare la sicurezza o l'ordine pubblico garantendo nel contempo maggiore certezza agli investitori, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di formulare osservazioni e la Commissione dovrebbe poter emettere un parere in relazione agli investimenti esteri realizzati ma non notificati ***fino a*** 15 mesi ***dopo la*** loro realizzazione.	(26) Per tutelare la sicurezza o l'ordine pubblico garantendo nel contempo maggiore certezza agli investitori, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di formulare osservazioni e la Commissione dovrebbe poter emettere un parere in relazione agli investimenti esteri realizzati ma non notificati ***entro*** 15 mesi ***dalla*** loro realizzazione.

Or. it

Emendamento 176
Enikő Győri

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) A fini di maggiore chiarezza, nell'allegato I dovrebbe figurare l'elenco dei progetti o programmi di interesse per l'Unione. Fra questi dovrebbero figurare gli investimenti esteri nelle reti transeuropee dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, nonché i programmi di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo in relazione ad attività rilevanti per la sicurezza o l'ordine pubblico dell'Unione.	(27) A fini di maggiore chiarezza, nell'allegato I dovrebbe figurare l'elenco dei progetti o programmi di interesse per l'Unione. Fra questi dovrebbero figurare gli investimenti esteri nelle reti transeuropee dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, nonché i programmi di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo in relazione ad attività rilevanti per la sicurezza o l'ordine pubblico dell'Unione.

Data l'importanza di questi progetti e programmi per la sicurezza e l'ordine pubblico ***dell'Unione***, gli Stati membri dovrebbero ***controllare gli*** investimenti esteri nelle imprese dell'Unione che sono coinvolte o partecipano a questi progetti o programmi, compresi quelli che ricevono finanziamenti dall'Unione.	***L'elenco di tecnologie, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi, servizi e attività economiche di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione è definito nell'allegato II.*** Data l'importanza di questi progetti e programmi ***e dell'elenco di tecnologie, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi, servizi e attività economiche*** per la sicurezza e l'ordine pubblico, gli Stati membri dovrebbero ***considerarli come un fattore nel determinare il probabile impatto negativo sulla sicurezza o sull'ordine pubblico degli*** investimenti esteri nelle imprese dell'Unione che sono coinvolte o partecipano a questi progetti o programmi, compresi quelli che ricevono finanziamenti dall'Unione***, o le cui attività figurano nell'elenco delle tecnologie critiche di cui all'allegato II***.

Or. en

Emendamento 177
Christophe Bay, Thierry Mariani, Aleksandar Nikolic, Enikő Győri
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) A fini di maggiore chiarezza, nell'allegato I dovrebbe figurare l'elenco dei progetti o programmi di interesse per l'Unione. Fra questi ***dovrebbero*** figurare gli investimenti esteri nelle reti transeuropee dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, nonché i programmi di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo in relazione ad attività rilevanti per la sicurezza o l'ordine pubblico dell'Unione. Data l'importanza di questi progetti e programmi per la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Unione, gli Stati membri ***dovrebbero*** controllare gli investimenti esteri nelle imprese dell'Unione che sono coinvolte o partecipano a questi progetti o programmi, compresi quelli che ricevono	(27) A fini di maggiore chiarezza, nell'allegato I dovrebbe figurare l'elenco dei progetti o programmi di interesse per l'Unione. Fra questi ***possono*** figurare gli investimenti esteri nelle reti transeuropee dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, nonché i programmi di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo in relazione ad attività rilevanti per la sicurezza o l'ordine pubblico dell'Unione. Data l'importanza di questi progetti e programmi per la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Unione, gli Stati membri ***possono*** controllare gli investimenti esteri nelle imprese dell'Unione che sono coinvolte o partecipano a questi progetti o programmi, compresi quelli che ricevono

finanziamenti dall'Unione.	finanziamenti dall'Unione. ***Al fine di semplificare le procedure di controllo degli investimenti interessati e minimizzare gli oneri amministrativi, gli Stati membri possono prendere in considerazione l'imposizione di una soglia relativa alle procedure di controllo dei progetti dell'UE.***
	Or. fr

Emendamento 178
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) A fini di maggiore chiarezza, nell'allegato I dovrebbe figurare l'elenco dei progetti o programmi di interesse per l'Unione. Fra questi dovrebbero figurare gli investimenti esteri nelle reti transeuropee dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, nonché i programmi di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo in relazione ad attività rilevanti per la sicurezza o l'ordine pubblico dell'Unione. Data l'importanza di questi progetti e programmi per la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Unione, gli Stati membri ***dovrebbero controllare*** gli investimenti esteri nelle imprese dell'Unione che sono coinvolte o partecipano a questi progetti o programmi, compresi quelli che ricevono finanziamenti dall'Unione.	(27) A fini di maggiore chiarezza, nell'allegato I dovrebbe figurare l'elenco dei progetti o programmi di interesse per l'Unione. Fra questi dovrebbero figurare gli investimenti esteri nelle reti transeuropee dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, nonché i programmi di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo in relazione ad attività rilevanti per la sicurezza o l'ordine pubblico dell'Unione. Data l'importanza di questi progetti e programmi per la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Unione, gli Stati membri ***controllano*** gli investimenti esteri nelle imprese dell'Unione che sono coinvolte o partecipano a questi progetti o programmi, compresi quelli che ricevono finanziamenti dall'Unione.
	Or. en

Emendamento 179
Markéta Gregorová, Anna Cavazzini

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Per affrontare in modo opportuno la probabile incidenza di un investimento estero sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di uno o più Stati membri, lo Stato membro che riceve osservazioni debitamente motivate da altri Stati membri o un parere dalla Commissione dovrebbe tenerli nella massima considerazione, anche qualora ritenga che non vi siano effetti sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico. Lo Stato membro dovrebbe coordinarsi con la Commissione e gli Stati membri interessati, ove necessario, e fornire loro un riscontro scritto sulla decisione ***adottata*** e su come sia stata prestata la massima considerazione alle osservazioni e al parere. La decisione finale ***sugli investimenti esteri*** dovrebbe ***rimanere di esclusiva competenza dello Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato***.	(28) Per affrontare in modo opportuno la probabile incidenza di un investimento estero sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di uno o più Stati membri, lo Stato membro che riceve osservazioni debitamente motivate da altri Stati membri o un parere dalla Commissione dovrebbe tenerli nella massima considerazione, anche qualora ritenga che non vi siano effetti sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico. Lo Stato membro dovrebbe coordinarsi con la Commissione e gli Stati membri interessati, ove necessario, e fornire loro un riscontro scritto sulla decisione ***che intende adottare*** e su come sia stata prestata la massima considerazione alle osservazioni e al parere. ***Nei casi in cui vi sia un disaccordo fra gli Stati membri e la Commissione in merito a come mitigare i rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare una decisione necessaria a mitigare tali rischi o a porvi rimedio e finalizzata alla salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblico dell'Unione. In tutti gli altri casi,*** la decisione finale ***sul controllo*** dovrebbe ***spettare agli Stati membri***.

Or. en

Emendamento 180
Marie-Pierre Vedrenne, Dan Barna, Benoit Cassart, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Per affrontare in modo opportuno la probabile incidenza di un investimento estero sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di uno o più Stati membri, lo Stato membro che riceve osservazioni debitamente motivate da altri Stati membri o un parere dalla Commissione dovrebbe tenerli nella	(28) Per affrontare in modo opportuno la probabile incidenza di un investimento estero sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di uno o più Stati membri, lo Stato membro che riceve osservazioni debitamente motivate da altri Stati membri o un parere dalla Commissione dovrebbe tenerli nella

massima considerazione, anche qualora ritenga che non vi siano effetti sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico. Lo Stato membro dovrebbe coordinarsi con la Commissione e gli Stati membri interessati, ove necessario, e fornire loro un riscontro scritto sulla decisione ***adottata*** e su come sia stata prestata la massima considerazione alle osservazioni e al parere. ***La decisione finale sugli investimenti esteri dovrebbe rimanere di esclusiva competenza dello Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato.***	massima considerazione, anche qualora ritenga che non vi siano effetti sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico. Lo Stato membro dovrebbe coordinarsi con la Commissione e gli Stati membri interessati, ove necessario, e fornire loro un riscontro scritto sulla decisione ***che intende adottare*** e su come sia stata prestata la massima considerazione alle osservazioni e al parere.
	Or. en

Emendamento 181
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Per affrontare in modo opportuno la probabile incidenza di un investimento estero sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di uno o più Stati membri, lo Stato membro che riceve osservazioni debitamente motivate da altri Stati membri o un parere dalla Commissione ***dovrebbe tenerli*** nella massima considerazione, anche qualora ritenga che non vi siano effetti sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico. Lo Stato membro ***dovrebbe coordinarsi*** con la Commissione e gli Stati membri interessati, ove necessario, e ***fornire*** loro un riscontro scritto sulla decisione ***adottata*** e su come sia stata prestata la massima considerazione alle osservazioni e al parere. ***La decisione finale sugli investimenti esteri dovrebbe rimanere di esclusiva competenza dello Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato.***	(28) Per affrontare in modo opportuno la probabile incidenza di un investimento estero sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di uno o più Stati membri, lo Stato membro che riceve osservazioni debitamente motivate da altri Stati membri o un parere dalla Commissione ***li tiene*** nella massima considerazione, anche qualora ritenga che non vi siano effetti sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico. Lo Stato membro ***si coordina*** con la Commissione e gli Stati membri interessati, ove necessario, e ***fornisce*** loro un riscontro scritto sulla decisione ***che intende adottare*** e su come sia stata prestata la massima considerazione alle osservazioni e al parere.
	Or. en

Emendamento 182
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Per affrontare in modo opportuno la probabile incidenza di un investimento estero sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di uno o più Stati membri, lo Stato membro che riceve osservazioni debitamente motivate da altri Stati membri o un parere dalla Commissione dovrebbe tenerli nella massima considerazione, anche qualora ritenga che non vi siano effetti sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico. Lo Stato membro dovrebbe coordinarsi con la Commissione e gli Stati membri interessati, ove necessario, e fornire loro un riscontro scritto sulla decisione adottata e su come sia stata prestata la massima considerazione alle osservazioni e al parere. La decisione finale sugli investimenti esteri dovrebbe rimanere di esclusiva competenza dello Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato.	(28) Per affrontare in modo opportuno la probabile incidenza di un investimento estero sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di uno o più Stati membri, lo Stato membro che riceve osservazioni debitamente motivate da altri Stati membri o un parere dalla Commissione dovrebbe tenerli nella massima considerazione, anche qualora ritenga che non vi siano effetti sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico. Lo Stato membro dovrebbe coordinarsi con la Commissione e gli Stati membri interessati, ove necessario, e fornire loro un riscontro scritto sulla decisione adottata e su come sia stata prestata la massima considerazione alle osservazioni e al parere. ***Fatte salve le eccezioni esplicite di cui all'articolo 14,*** la decisione finale sugli investimenti esteri dovrebbe rimanere di esclusiva competenza dello Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato.

Or. en

Emendamento 183
Enikő Győri

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Per affrontare in modo opportuno la probabile incidenza di un investimento estero sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di uno o più Stati membri, lo Stato membro che riceve osservazioni debitamente motivate da altri Stati membri o un parere dalla Commissione dovrebbe tenerli nella ***massima*** considerazione, anche qualora	(28) Per affrontare in modo opportuno la probabile incidenza di un investimento estero sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di uno o più Stati membri, lo Stato membro che riceve osservazioni debitamente motivate da altri Stati membri o un parere dalla Commissione dovrebbe tenerli nella ***dovuta*** considerazione, anche qualora

ritenga che non vi siano effetti sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico. Lo Stato membro dovrebbe coordinarsi con la Commissione e gli Stati membri interessati, ove necessario, e fornire loro un riscontro scritto sulla decisione adottata ***e su come sia stata prestata la massima considerazione alle osservazioni e al parere***. La decisione finale sugli investimenti esteri dovrebbe rimanere di esclusiva competenza dello Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato.

ritenga che non vi siano effetti sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico. Lo Stato membro dovrebbe coordinarsi con la Commissione e gli Stati membri interessati, ove necessario, e fornire loro un riscontro scritto sulla decisione adottata. La decisione finale sugli investimenti esteri dovrebbe rimanere di esclusiva competenza dello Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato.

Or. en

Emendamento 184
Francesco Torselli, Daniele Polato

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Per affrontare in modo opportuno la probabile incidenza di un investimento estero sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di uno o più Stati membri, lo Stato membro che riceve osservazioni debitamente motivate da altri Stati membri o un parere dalla Commissione dovrebbe tenerli ***nella massima*** considerazione, anche qualora ritenga che non vi siano effetti sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico. Lo Stato membro dovrebbe coordinarsi con la Commissione e gli Stati membri interessati, ove necessario, e fornire loro un riscontro scritto sulla decisione adottata e su come sia stata prestata ***la massima*** considerazione alle osservazioni e al parere. La decisione finale sugli investimenti esteri dovrebbe rimanere di esclusiva competenza dello Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato.	(28) Per affrontare in modo opportuno la probabile incidenza di un investimento estero sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di uno o più Stati membri, lo Stato membro che riceve osservazioni debitamente motivate da altri Stati membri o un parere dalla Commissione dovrebbe tenerli ***in*** considerazione, anche qualora ritenga che non vi siano effetti sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico. Lo Stato membro dovrebbe coordinarsi con la Commissione e gli Stati membri interessati, ove necessario, e fornire loro un riscontro scritto sulla decisione adottata e su come sia stata prestata considerazione alle osservazioni e al parere. La decisione finale sugli investimenti esteri dovrebbe rimanere di esclusiva competenza dello Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato.

Or. it

Emendamento 185
Marie-Pierre Vedrenne, Dan Barna, Benoit Cassart, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(28 bis) (28 bis) Nell'ambito della ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e la Commissione prevista dal presente regolamento, le autorità nazionali di controllo si trovano ad affrontare limitazioni nelle indagini sulle operazioni di investimento estero al di là delle loro frontiere geografiche, che possono incidere sull'efficacia della loro analisi. Ad esempio, ciò potrebbe verificarsi quando i clienti della società destinataria sono ubicati in un altro Stato membro, mentre il loro punto di vista potrebbe essere essenziale per valutare la sensibilità della società destinataria ai rischi per la sicurezza o per l'ordine pubblico, come la disponibilità di fornitori alternativi per i beni o i servizi della società destinataria. Data la sua prospettiva transfrontaliera, la Commissione è nella posizione ideale per affrontare tali limitazioni e contribuire alla valutazione dell'impatto delle operazioni di investimento estero sulla sicurezza e sull'ordine pubblico. A tal fine, essa dovrebbe disporre di adeguati poteri di indagine per raccogliere le informazioni necessarie. La Commissione dovrebbe poter chiedere informazioni a soggetti di un altro Stato membro qualora tali informazioni non possano essere ottenute in modo efficace attraverso il meccanismo di cooperazione. Il potere della Commissione di chiedere informazioni dovrebbe basarsi su una richiesta di uno Stato membro debitamente motivata. Tuttavia, quando le autorità nazionali si trovano di fronte a vincoli giuridici o procedurali, ad esempio termini procedurali brevi, la Commissione dovrebbe poter agire in modo

indipendente, a condizione che lo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato (Stato membro "ospitante") non si opponga a una siffatta azione. Questo potere dovrebbe essere limitato alle informazioni necessarie per valutare l'impatto di un'operazione su più di uno Stato membro, compresi gli effetti negativi sui programmi e i progetti dell'Unione.

Or. en

Emendamento 186
Daniel Caspary, Céline Imart, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(28 bis) Nell'ambito della ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e la Commissione prevista dal presente regolamento, possono sorgere difficoltà nel caso in cui gli investimenti esteri in uno Stato membro abbiano implicazioni per la sicurezza o l'ordine pubblico di altri Stati membri. In tali casi, qualora lo Stato membro "ospitante" non sia direttamente interessato ma siano interessati altri Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di raccogliere le informazioni necessarie per valutare i rischi transfrontalieri, garantendo una valutazione globale dei potenziali impatti sull'Unione, e di facilitare il coordinamento della decisione tra gli Stati membri interessati.

Or. en

Emendamento 187
Sunčana Glavak

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(28 bis) Gli investimenti esteri provenienti da regimi non democratici, in particolare quelli privi di trasparenza e che fanno uso della coercizione economica, devono essere sottoposti a un controllo più rigoroso. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire che gli investimenti provenienti da tali paesi non comportino rischi per la sicurezza e non conducano a una indebita influenza politica ed economica all'interno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 188
Marie-Pierre Vedrenne, Dan Barna, Benoit Cassart, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(28 ter) In alcuni casi possono sorgere disaccordi tra lo Stato membro "ospitante" e un altro Stato membro o la Commissione riguardo alla possibilità che l'investimento incida sulla sicurezza e sull'ordine pubblico dello Stato membro o dell'Unione. Lasciare la risoluzione di tali disaccordi al solo Stato membro "ospitante" rischia di avere ripercussioni sulla sicurezza e sull'ordine pubblico dell'Unione nel suo complesso e di compromettere il funzionamento del meccanismo di cooperazione. Pertanto, in casi di questo tipo, il potere di adottare una decisione dovrebbe essere conferito alla Commissione, che si baserebbe sulle informazioni fornite dallo Stato membro "ospitante" per valutare la probabilità che l'investimento incida sulla sicurezza e sull'ordine pubblico. In tutti gli altri casi, la decisione finale dovrebbe essere di competenza dello Stato membro

"ospitante".

Or. en

Emendamento 189
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(28 ter) È possibile che sorgano disaccordi tra lo Stato membro "ospitante" e altri Stati membri riguardo al potenziale impatto di un investimento sulla sicurezza e sull'ordine pubblico all'interno dell'Unione. Nei casi in cui tali disaccordi potrebbero incidere sull'Unione nel suo complesso, il potere di valutare e gestire la situazione è conferito alla Commissione, che si basa sulle informazioni fornite dagli Stati membri. Ciò garantisce una risoluzione equilibrata, preservando nel contempo il funzionamento complessivo del meccanismo di cooperazione.

Or. en

Emendamento 190
Sunčana Glavak

Proposta di regolamento
Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(28 ter) Gli investimenti esteri nei settori dei media e delle telecomunicazioni possono avere implicazioni significative per la stabilità democratica e l'integrità del discorso pubblico. Pertanto, le fusioni, le acquisizioni o i trasferimenti di proprietà in tali settori devono essere sottoposti a controlli supplementari per impedire la concentrazione della proprietà dei media e l'indebita influenza da parte

di soggetti esteri sul panorama dei media a livello nazionale e dell'UE.

Or. en

Emendamento 191
Daniel Caspary, Céline Imart, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Per garantire il funzionamento efficace del meccanismo di cooperazione, è importante che lo Stato membro che notifica l'investimento estero al meccanismo di cooperazione sia tenuto a fornire un ***livello*** minimo di informazioni in un formato standardizzato. Se la cooperazione riguarda un investimento estero non notificato al meccanismo di cooperazione, lo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato dovrebbe essere in grado di fornire almeno lo stesso livello minimo di informazioni. La Commissione e gli Stati membri possono chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato. Tale richiesta di informazioni supplementari dovrebbe essere debitamente giustificata, limitarsi alle informazioni necessarie agli Stati membri per la formulazione di osservazioni o alla Commissione per l'emissione di un parere, proporzionata alla finalità della richiesta e non ***indebitamente onerosa per lo*** Stato membro notificante.	(29) Per garantire il funzionamento efficace del meccanismo di cooperazione, è importante che lo Stato membro che notifica l'investimento estero al meccanismo di cooperazione sia tenuto a fornire un ***insieme*** minimo di informazioni in un formato standardizzato. Se la cooperazione riguarda un investimento estero non ***precedentemente*** notificato al meccanismo di cooperazione, lo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato dovrebbe essere in grado di fornire almeno lo stesso livello minimo di informazioni. La Commissione e gli Stati membri possono chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato. Tale richiesta di informazioni supplementari dovrebbe essere debitamente giustificata, limitarsi alle informazioni necessarie agli Stati membri per la formulazione di osservazioni o alla Commissione per l'emissione di un parere, proporzionata alla finalità della richiesta e non ***dovrebbe imporre un onere aggiuntivo a carico dello*** Stato membro notificante ***e delle società interessate***.

Or. en

Emendamento 192
Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 bis) La procedura di notifica per i richiedenti dovrebbe garantire che i requisiti di conformità e gli oneri amministrativi siano ridotti al minimo. Ove opportuno, dovrebbero essere previste disposizioni specifiche per le PMI.

Or. en

Emendamento 193
Daniel Caspary, Céline Imart, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Per garantire che la cooperazione si basi su informazioni complete ed esatte, l'impresa o l'investitore estero dovrebbero fornire qualsiasi informazione rilevante richiesta dallo Stato membro in cui sono stabiliti o dallo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato. Lo Stato membro che, in casi eccezionali e malgrado tutti i suoi sforzi, non sia in grado di ottenere le informazioni richieste da un altro Stato membro o dalla Commissione, ***dovrebbe darne*** loro notifica senza ritardo. In tal caso, le osservazioni formulate da un altro Stato membro o il parere emesso dalla Commissione nel quadro del meccanismo di cooperazione dovrebbero basarsi sulle informazioni a loro disposizione.	(30) Per garantire che la cooperazione si basi su informazioni complete ed esatte, l'impresa o l'investitore estero dovrebbero fornire qualsiasi informazione rilevante richiesta dallo Stato membro in cui sono stabiliti o dallo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato. Lo Stato membro che, in casi eccezionali e malgrado tutti i suoi sforzi, non sia in grado di ottenere le informazioni richieste da un altro Stato membro o dalla Commissione, ***ne dà*** loro notifica senza ritardo. In tal caso, le osservazioni formulate da un altro Stato membro o il parere emesso dalla Commissione nel quadro del meccanismo di cooperazione dovrebbero basarsi sulle informazioni a loro disposizione.

Or. en

Emendamento 194
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Per garantire che il meccanismo di cooperazione sia utilizzato esclusivamente allo scopo di tutelare la sicurezza o l'ordine pubblico, gli Stati membri ***dovrebbero debitamente giustificare*** qualsiasi richiesta di informazioni ***su*** uno specifico investimento estero in un altro Stato membro e qualunque osservazione indirizzata a tale Stato membro. Gli stessi obblighi si applicano quando la Commissione chiede informazioni su un determinato investimento estero o emette un parere indirizzato a uno Stato membro.	(31) Per garantire che il meccanismo di cooperazione sia utilizzato esclusivamente allo scopo di tutelare la sicurezza o l'ordine pubblico, gli Stati membri ***forniscono una motivazione solida per*** qualsiasi richiesta di informazioni ***in merito a*** uno specifico investimento estero in un altro Stato membro e qualunque osservazione indirizzata a tale Stato membro. ***Ciò è essenziale per prevenire l'abuso del meccanismo e garantire che esso si concentri esclusivamente sulle preoccupazioni in materia di sicurezza.*** Gli stessi obblighi si applicano quando la Commissione chiede informazioni su un determinato investimento estero o emette un parere indirizzato a uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 195
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Gli Stati membri o la Commissione, secondo il caso, ***possono prendere*** in considerazione le informazioni ricevute da operatori economici, organizzazioni della società civile o parti sociali, come i sindacati, in relazione a un investimento estero che ***può*** incidere ***negativamente*** sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.	(32) Gli Stati membri o la Commissione, secondo il caso, ***tengono*** in ***debita*** considerazione le informazioni ricevute da operatori economici, organizzazioni della società civile o parti sociali, come i sindacati ***e altre fonti credibili***, in relazione a un investimento estero che ***potrebbe potenzialmente*** incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. ***Tali informazioni sono valutate in modo completo per garantire che la valutazione si basi su un'ampia gamma di prospettive, facilitando in tal modo un processo decisionale ben informato. Dette fonti di informazione sono considerate come parte di un processo trasparente e inclusivo che garantisca che tutti i portatori di interessi***

abbiano voce in capitolo.

Or. en

Emendamento 196
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Gli Stati membri o la Commissione, secondo il caso, ***possono*** prendere in considerazione le informazioni ricevute da operatori economici, organizzazioni della società civile o parti sociali, ***come*** i sindacati, in relazione a un investimento estero che può incidere negativamente sulla sicurezza ***o*** sull'ordine pubblico.	(32) Gli Stati membri o la Commissione, secondo il caso, ***dovrebbero*** prendere in considerazione le informazioni ricevute da operatori economici, organizzazioni della società civile o parti sociali, ***in particolare*** i sindacati, in relazione a un investimento estero che può incidere negativamente sulla sicurezza***,*** sull'ordine pubblico***, sulle condizioni economiche e sociali e sul mercato del lavoro***. ***Qualora un investimento estero in uno Stato membro possa avere conseguenze sociali negative o un impatto sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro in un altro Stato membro o in un settore sotto pressione, dovrebbero essere consultati i sindacati dei paesi in questione e i sindacati europei.***

Or. en

Emendamento 197
Christophe Bay, Thierry Mariani, Aleksandar Nikolic, Enikő Győri
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Gli Stati membri o la Commissione, secondo il caso, possono prendere in considerazione le informazioni ricevute da operatori economici, organizzazioni della società civile ***o*** parti sociali***, come i sindacati,*** in relazione a un investimento	(32) Gli Stati membri o la Commissione, secondo il caso, possono prendere in considerazione le informazioni ricevute da operatori economici, organizzazioni della società civile***,*** parti sociali ***o qualsiasi altra fonte pubblica di informazioni*** in relazione

estero che può ***incidere negativamente sulla*** sicurezza o ***sull'ordine*** pubblico.	a un investimento estero che può ***compromettere gravemente la*** sicurezza o ***l'ordine*** pubblico.
	Or. fr

Emendamento 198
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Lo Stato membro in cui è in programma o è stato realizzato un investimento estero ***può informarne*** altri Stati membri ***o*** la Commissione, se ***desidera che approfondiscano uno o più*** aspetti di un investimento estero in corso di valutazione ***nel quadro del meccanismo di cooperazione***, oppure se ***viene a conoscenza di*** nuove circostanze o ***nuove*** informazioni che ***possono*** incidere sulla valutazione dell'investimento estero. ***In tal caso agli*** altri Stati membri e ***alla*** Commissione ***può essere concesso un periodo supplementare per integrare*** la loro valutazione dell'investimento estero.	(33) Lo Stato membro in cui è in programma o è stato realizzato un investimento estero ***ne informa*** altri Stati membri ***e*** la Commissione, se ***ritiene necessario analizzare ulteriormente*** aspetti ***specifici*** di un investimento estero in corso di valutazione, oppure se ***emergono*** nuove circostanze o informazioni che ***potrebbero*** incidere sulla valutazione dell'investimento estero. ***In tali casi qualsiasi proroga del periodo di valutazione è ridotta al minimo ed è concessa solo ove sia assolutamente necessaria per garantire una valutazione accurata e approfondita. Gli*** altri Stati membri e ***la*** Commissione ***integrano tempestivamente le loro valutazioni, in modo tale da garantire che il processo rimanga efficiente e non comporti un indebito ritardo del meccanismo di controllo complessivo. In tal caso gli altri Stati membri e la Commissione integrano*** la loro valutazione dell'investimento estero ***entro il periodo di tempo specificato***.
	Or. en

Emendamento 199
Francesco Torselli, Daniele Polato

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Per garantire l'efficienza e l'efficacia del meccanismo di cooperazione, è necessario allineare le scadenze e le procedure nei casi in cui diversi investimenti esteri connessi a una stessa operazione più ampia siano sottoposti a controllo in vari Stati membri. In simili operazioni multinazionali, il richiedente dovrebbe presentare contemporaneamente le diverse richieste di autorizzazione negli Stati membri interessati. ***Tali Stati membri dovrebbero inoltre notificare le richieste contemporaneamente al meccanismo di cooperazione. Per garantire una gestione efficiente di tali operazioni multinazionali, gli Stati membri interessati dovrebbero coordinarsi e stabilire di comune accordo se gli investimenti esteri siano notificabili e quando dovrebbero essere notificati. Gli Stati membri interessati dovrebbero inoltre coordinarsi anche sulla decisione finale. Se intendono autorizzare l'investimento estero a determinate condizioni, gli Stati membri interessati dovrebbero garantire che tali condizioni siano compatibili tra loro e affrontino adeguatamente i rischi transfrontalieri. Prima di vietare un investimento estero, gli Stati membri interessati dovrebbero valutare se un'autorizzazione condizionata soggetta a misure coordinate e applicate in maniera coordinata non sia sufficiente per far fronte alla probabile incidenza sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. La Commissione dovrebbe poter partecipare a tale coordinamento.***	(34) Per garantire l'efficienza e l'efficacia del meccanismo di cooperazione, è necessario allineare le scadenze e le procedure nei casi in cui diversi investimenti esteri connessi a una stessa operazione più ampia siano sottoposti a controllo in vari Stati membri. In simili operazioni multinazionali, il richiedente dovrebbe ***sforzarsi di*** presentare contemporaneamente le diverse richieste di autorizzazione negli Stati membri interessati.

Or. it

Emendamento 200
Svenja Hahn, Ľubica Karvašová, Dan Barna, Marie-Pierre Vedrenne

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Per garantire l'efficienza e l'efficacia del meccanismo di cooperazione, è necessario allineare le scadenze e le procedure nei casi in cui diversi investimenti esteri connessi a una stessa operazione più ampia siano sottoposti a controllo in vari Stati membri. In simili operazioni multinazionali, il richiedente dovrebbe presentare contemporaneamente le diverse richieste di autorizzazione negli Stati membri interessati. Tali Stati membri dovrebbero inoltre notificare le richieste contemporaneamente al meccanismo di cooperazione. Per garantire una gestione efficiente di tali operazioni multinazionali, gli Stati membri interessati dovrebbero coordinarsi e stabilire di comune accordo se gli investimenti esteri siano notificabili e quando dovrebbero essere notificati. Gli Stati membri interessati dovrebbero inoltre coordinarsi anche sulla decisione finale. Se intendono autorizzare l'investimento estero a determinate condizioni, gli Stati membri interessati dovrebbero garantire che tali condizioni siano compatibili tra loro e affrontino adeguatamente i rischi transfrontalieri. Prima di vietare un investimento estero, gli Stati membri interessati dovrebbero valutare se un'autorizzazione condizionata soggetta a misure coordinate e applicate in maniera coordinata non sia sufficiente per far fronte alla probabile incidenza sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. La Commissione dovrebbe poter partecipare a tale coordinamento.	(34) Per garantire l'efficienza e l'efficacia del meccanismo di cooperazione, è necessario allineare le scadenze e le procedure nei casi in cui diversi investimenti esteri connessi a una stessa operazione più ampia siano sottoposti a controllo in vari Stati membri. In simili operazioni multinazionali, il richiedente dovrebbe presentare contemporaneamente le diverse richieste di autorizzazione negli Stati membri interessati. Tali Stati membri dovrebbero inoltre notificare le richieste contemporaneamente al meccanismo di cooperazione. Per garantire una gestione efficiente di tali operazioni multinazionali, gli Stati membri interessati dovrebbero coordinarsi e stabilire di comune accordo se gli investimenti esteri siano notificabili e quando dovrebbero essere notificati. Gli Stati membri interessati dovrebbero inoltre coordinarsi anche sulla decisione finale. ***Al fine di garantire il massimo livello di armonizzazione, i termini di controllo a livello nazionale dovrebbero essere allineati alle tempistiche del meccanismo di cooperazione.*** Se intendono autorizzare l'investimento estero a determinate condizioni, gli Stati membri interessati dovrebbero garantire che tali condizioni siano compatibili tra loro e affrontino adeguatamente i rischi transfrontalieri. Prima di vietare un investimento estero, gli Stati membri interessati dovrebbero valutare se un'autorizzazione condizionata soggetta a misure coordinate e applicate in maniera coordinata non sia sufficiente per far fronte alla probabile incidenza sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. La Commissione dovrebbe poter partecipare a tale coordinamento.
	Or. en

Emendamento 201
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Per garantire l'efficienza e l'efficacia del meccanismo di cooperazione, è necessario allineare le scadenze e le procedure nei casi in cui diversi investimenti esteri connessi a una stessa operazione più ampia siano sottoposti a controllo in vari Stati membri. In simili operazioni multinazionali, il richiedente ***dovrebbe presentare*** contemporaneamente le diverse richieste di autorizzazione negli Stati membri interessati. Tali Stati membri ***dovrebbero*** inoltre ***notificare*** le richieste contemporaneamente al meccanismo di cooperazione. Per garantire una gestione efficiente di tali operazioni multinazionali, gli Stati membri interessati ***dovrebbero coordinarsi*** e ***stabilire*** di comune accordo se gli investimenti esteri siano notificabili e quando dovrebbero essere notificati. Gli Stati membri interessati ***dovrebbero*** inoltre ***coordinarsi*** anche ***sulla*** decisione finale. Se intendono autorizzare l'investimento estero a determinate condizioni, gli Stati membri interessati dovrebbero garantire che tali condizioni siano compatibili tra loro e affrontino adeguatamente i rischi transfrontalieri. Prima di vietare un investimento estero, gli Stati membri interessati ***dovrebbero valutare*** se un'autorizzazione condizionata soggetta a misure coordinate e applicate in maniera coordinata non sia sufficiente per far fronte alla probabile incidenza sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. La Commissione ***dovrebbe poter*** partecipare a tale coordinamento.	(34) Per garantire l'efficienza e l'efficacia del meccanismo di cooperazione, è necessario allineare le scadenze e le procedure nei casi in cui diversi investimenti esteri connessi a una stessa operazione più ampia siano sottoposti a controllo in vari Stati membri. In simili operazioni multinazionali, il richiedente ***presenta*** contemporaneamente le diverse richieste di autorizzazione negli Stati membri interessati ***entro un termine definito***. Tali Stati membri inoltre ***notificano*** le richieste contemporaneamente al meccanismo di cooperazione. Per garantire una gestione efficiente di tali operazioni multinazionali, gli Stati membri interessati ***si coordinano con la Commissione*** e ***stabiliscono*** di comune accordo se gli investimenti esteri siano notificabili e quando dovrebbero essere notificati. Gli Stati membri interessati ***si coordinano*** inoltre anche ***sui tempi e il contenuto della loro*** decisione finale. Se intendono autorizzare l'investimento estero a determinate condizioni, gli Stati membri interessati dovrebbero garantire che tali condizioni siano compatibili tra loro e affrontino adeguatamente i rischi transfrontalieri. Prima di vietare un investimento estero, gli Stati membri interessati ***valutano*** se un'autorizzazione condizionata soggetta a misure coordinate e applicate in maniera coordinata non sia sufficiente per far fronte alla probabile incidenza sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. La Commissione ***può*** partecipare ***a pieno titolo*** a tale coordinamento.

Or. en

Emendamento 202
Francesco Torselli, Daniele Polato

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Per garantire un approccio coerente al controllo degli investimenti in tutta l'Unione, ***è essenziale che le norme e i criteri utilizzati per*** valutare i probabili rischi ***per la*** sicurezza e ***l'ordine*** pubblico ***siano quelli*** stabiliti a livello di Unione nel presente regolamento. Fra di essi dovrebbero figurare l'impatto sulla sicurezza, sull'integrità e sul funzionamento delle infrastrutture critiche, la disponibilità di tecnologie critiche (tra cui tecnologie abilitanti fondamentali) e la fornitura continua di fattori produttivi critici per la sicurezza o l'ordine pubblico, la cui perturbazione, disfunzione, perdita o distruzione avrebbe un impatto significativo sulla sicurezza e sull'ordine pubblico in uno o più Stati membri o nell'Unione nel suo complesso. A tale proposito, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero tenere conto anche del contesto e delle circostanze dell'investimento estero. A tal fine si dovrebbe valutare in particolare se un investitore sia controllato direttamente o indirettamente, ad esempio attraverso finanziamenti consistenti, dal governo di un paese terzo o sia coinvolto nel perseguimento di obiettivi strategici di paesi terzi per promuoverne le capacità militari. In tale contesto, se del caso, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero esaminare anche i motivi per cui l'investitore estero, il suo titolare effettivo o una delle sue imprese figlie, o un soggetto che agisce per suo conto o sotto la sua direzione è soggetto a qualunque tipo di misure restrittive dell'Unione a norma dell'articolo 215 TFUE.	(35) Per garantire un approccio coerente al controllo degli investimenti in tutta l'Unione, ***gli Stati membri, nel*** valutare i probabili rischi ***sulla propria*** sicurezza e ***sul proprio ordine*** pubblico***, possono prendere in considerazione le norme e i criteri*** stabiliti a livello di Unione nel presente regolamento. Fra di essi dovrebbero figurare l'impatto sulla sicurezza, sull'integrità e sul funzionamento delle infrastrutture critiche, la disponibilità di tecnologie critiche (tra cui tecnologie abilitanti fondamentali) e la fornitura continua di fattori produttivi critici per la sicurezza o l'ordine pubblico, la cui perturbazione, disfunzione, perdita o distruzione avrebbe un impatto significativo sulla sicurezza e sull'ordine pubblico in uno o più Stati membri o nell'Unione nel suo complesso. A tale proposito, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero tenere conto anche del contesto e delle circostanze dell'investimento estero. A tal fine si dovrebbe valutare in particolare se un investitore sia controllato direttamente o indirettamente, ad esempio attraverso finanziamenti consistenti, dal governo di un paese terzo o sia coinvolto nel perseguimento di obiettivi strategici di paesi terzi per promuoverne le capacità militari. In tale contesto, se del caso, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero esaminare anche i motivi per cui l'investitore estero, il suo titolare effettivo o una delle sue imprese figlie, o un soggetto che agisce per suo conto o sotto la sua direzione è soggetto a qualunque tipo di misure restrittive dell'Unione a norma dell'articolo 215 TFUE.

Or. it

Emendamento 203
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Per garantire un approccio coerente al controllo degli investimenti in tutta l'Unione, è essenziale che le norme e i criteri utilizzati per valutare i probabili rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico siano quelli stabiliti a livello di Unione nel presente regolamento. Fra di essi ***dovrebbero figurare*** l'impatto sulla sicurezza, sull'integrità ***e*** sul funzionamento delle infrastrutture critiche, la disponibilità di tecnologie critiche (tra cui tecnologie abilitanti fondamentali) e la fornitura continua di fattori produttivi critici per la sicurezza o l'ordine pubblico, la cui perturbazione, disfunzione, perdita o distruzione avrebbe un impatto significativo sulla sicurezza e sull'ordine pubblico in uno o più Stati membri o nell'Unione nel suo complesso. A tale proposito, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero tenere conto anche del contesto ***e*** delle circostanze dell'investimento estero. A tal fine si dovrebbe valutare in particolare se un investitore sia controllato direttamente o indirettamente, ad esempio attraverso finanziamenti consistenti, dal governo di un paese terzo ***o*** sia coinvolto nel perseguimento di obiettivi strategici di paesi terzi ***per*** promuoverne le capacità militari. In tale contesto, se del caso, gli Stati membri e la Commissione ***dovrebbero esaminare*** anche i motivi per cui l'investitore estero, il suo titolare effettivo o una delle sue imprese figlie, o un soggetto che agisce per suo conto o sotto la sua direzione è soggetto a qualunque tipo di misure restrittive dell'Unione a norma dell'articolo 215 TFUE.	(35) Per garantire un approccio coerente al controllo degli investimenti in tutta l'Unione, è essenziale che le norme e i criteri utilizzati per valutare i probabili rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico siano quelli stabiliti a livello di Unione nel presente regolamento. Fra di essi ***figurano*** l'impatto sulla sicurezza, sull'integrità***,*** sul funzionamento ***e sulla protezione*** delle infrastrutture critiche ***e del mercato interno***, la disponibilità di tecnologie ***e conoscenze*** critiche (tra cui tecnologie abilitanti fondamentali) e la fornitura continua di fattori produttivi critici per la sicurezza o l'ordine pubblico, la cui perturbazione, disfunzione, perdita o distruzione avrebbe un impatto significativo sulla sicurezza e sull'ordine pubblico in uno o più Stati membri o nell'Unione nel suo complesso***, nonché sulla capacità di affrontare le dipendenze strategiche***. A tale proposito, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero tenere conto anche del contesto***,*** delle circostanze ***e della pertinenza settoriale*** dell'investimento estero. A tal fine si dovrebbe valutare in particolare se un investitore sia controllato direttamente o indirettamente, ad esempio attraverso finanziamenti consistenti, dal governo di un paese terzo***,*** se sia coinvolto nel perseguimento di obiettivi strategici di paesi terzi ***o se miri a*** promuoverne le capacità militari. ***Il perseguimento degli obiettivi strategici di un paese terzo può implicare che il suo governo eserciti un'influenza sulle imprese, con conseguenti distorsioni significative del mercato. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero valutare anche la trasparenza dell'assetto proprietario e***

delle fonti di finanziamento dell'investitore. In tale contesto, se del caso, gli Stati membri e la Commissione ***esaminano*** anche i motivi per cui l'investitore estero, il suo titolare effettivo o una delle sue imprese figlie, o un soggetto che agisce per suo conto o sotto la sua direzione è soggetto a qualunque tipo di misure restrittive dell'Unione a norma dell'articolo 215 TFUE. ***Il meccanismo di cooperazione è utilizzato per lo scambio di informazioni pertinenti a sostegno di tale valutazione complessiva. Nell'effettuare dette valutazioni, gli Stati membri e la Commissione tengono conto anche dell'impatto economico dell'investimento estero, garantendo che il processo di controllo non distorca indebitamente la concorrenza sul mercato e non ostacoli il funzionamento del mercato interno dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 204
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Per garantire un approccio coerente al controllo degli investimenti in tutta l'Unione, è essenziale che le norme e i criteri utilizzati per valutare i probabili rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico siano quelli stabiliti a livello di Unione nel presente regolamento. Fra di essi dovrebbero figurare l'impatto sulla sicurezza, sull'integrità e sul funzionamento delle infrastrutture critiche, la disponibilità di tecnologie critiche (tra cui tecnologie abilitanti fondamentali) e la fornitura continua di fattori produttivi critici per la sicurezza o l'ordine pubblico, la cui perturbazione, disfunzione, perdita o distruzione avrebbe un impatto significativo sulla sicurezza e sull'ordine	(35) Per garantire un approccio coerente al controllo degli investimenti in tutta l'Unione, è essenziale che le norme e i criteri utilizzati per valutare i probabili rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico siano quelli stabiliti a livello di Unione nel presente regolamento. Fra di essi dovrebbero figurare l'impatto sulla sicurezza, sull'integrità e sul funzionamento delle infrastrutture critiche, la disponibilità di tecnologie critiche (tra cui tecnologie abilitanti fondamentali) e la fornitura continua di fattori produttivi critici per la sicurezza o l'ordine pubblico, la cui perturbazione, disfunzione, perdita o distruzione avrebbe un impatto significativo sulla sicurezza e sull'ordine

pubblico in uno o più Stati membri o nell'Unione nel suo complesso. A tale proposito, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero tenere conto anche del contesto e delle circostanze dell'investimento estero. A tal fine si dovrebbe valutare in particolare se un investitore sia controllato direttamente o indirettamente, ad esempio attraverso finanziamenti consistenti, dal governo di un paese terzo o sia coinvolto nel perseguimento di obiettivi strategici di paesi terzi per promuoverne le capacità militari. In tale contesto, se del caso, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero esaminare anche i motivi per cui l'investitore estero, il suo titolare effettivo o una delle sue imprese figlie, o un soggetto che agisce per suo conto o sotto la sua direzione è soggetto a qualunque tipo di misure restrittive dell'Unione a norma dell'articolo 215 TFUE.

pubblico in uno o più Stati membri o nell'Unione nel suo complesso***, l'impatto sociale in relazione alla perturbazione del mercato del lavoro, alle perdite di posti di lavoro o al deterioramento delle condizioni di lavoro negli Stati membri interessati o in un altro Stato membro in conseguenza dell'investimento estero, i rischi ambientali negli Stati membri interessati o in un altro Stato membro a causa dell'investimento estero, la tutela del controllo pubblico in settori di importanza strategica, come l'energia, le telecomunicazioni, le banche o le assicurazioni, e in settori pubblici essenziali, come la sanità, l'istruzione o i sistemi di sicurezza sociale***. A tale proposito, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero tenere conto anche del contesto e delle circostanze dell'investimento estero. A tal fine si dovrebbe valutare in particolare se un investitore sia controllato direttamente o indirettamente, ad esempio attraverso finanziamenti consistenti, dal governo di un paese terzo o sia coinvolto nel perseguimento di obiettivi strategici di paesi terzi per promuoverne le capacità militari. In tale contesto, se del caso, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero esaminare anche i motivi per cui l'investitore estero, il suo titolare effettivo o una delle sue imprese figlie, o un soggetto che agisce per suo conto o sotto la sua direzione è soggetto a qualunque tipo di misure restrittive dell'Unione a norma dell'articolo 215 TFUE.

Or. en

Emendamento 205
Svenja Hahn, Ľubica Karvašová, Dan Barna, Marie-Pierre Vedrenne

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Per garantire un approccio coerente	(35) Per garantire un approccio coerente

al controllo degli investimenti in tutta l'Unione, è essenziale che le norme e i criteri utilizzati per valutare i probabili rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico siano quelli stabiliti a livello di Unione nel presente regolamento. Fra di essi dovrebbero figurare l'impatto sulla sicurezza, sull'integrità e sul funzionamento delle infrastrutture critiche, la disponibilità di tecnologie critiche (tra cui tecnologie abilitanti fondamentali) e la fornitura continua di fattori produttivi critici per la sicurezza o l'ordine pubblico, la cui perturbazione, disfunzione, perdita o distruzione avrebbe un impatto significativo sulla sicurezza e sull'ordine pubblico in uno o più Stati membri o nell'Unione nel suo complesso. A tale proposito, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero tenere conto anche del contesto e delle circostanze dell'investimento estero. A tal fine si dovrebbe valutare in particolare se un investitore sia controllato direttamente o indirettamente, ad esempio attraverso finanziamenti consistenti, dal governo di un paese terzo o sia coinvolto nel perseguimento di obiettivi strategici di paesi terzi per promuoverne le capacità militari. In tale contesto, se del caso, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero esaminare anche i motivi per cui l'investitore estero, il suo titolare effettivo o una delle sue imprese figlie, o un soggetto che agisce per suo conto o sotto la sua direzione è soggetto a qualunque tipo di misure restrittive dell'Unione a norma dell'articolo 215 TFUE.

al controllo degli investimenti in tutta l'Unione, è essenziale che le norme e i criteri utilizzati per valutare i probabili rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico siano quelli stabiliti a livello di Unione nel presente regolamento. Fra di essi dovrebbero figurare l'impatto sulla sicurezza, sull'integrità e sul funzionamento delle infrastrutture critiche, la disponibilità di tecnologie critiche (tra cui tecnologie abilitanti fondamentali) e la fornitura continua di fattori produttivi critici per la sicurezza o l'ordine pubblico, la cui perturbazione, disfunzione, perdita o distruzione avrebbe un impatto significativo sulla sicurezza e sull'ordine pubblico in uno o più Stati membri o nell'Unione nel suo complesso. A tale proposito, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero tenere conto anche del contesto e delle circostanze dell'investimento estero. A tal fine si dovrebbe valutare in particolare se un investitore sia controllato direttamente o indirettamente, ad esempio attraverso finanziamenti consistenti, dal governo di un paese terzo o sia coinvolto nel perseguimento di obiettivi strategici di paesi terzi per promuoverne le capacità militari. ***È opportuno definire criteri specifici per valutare l'influenza e il controllo dei governi esteri sugli investitori esteri, al fine di garantire una valutazione coerente in tutti gli Stati membri.*** In tale contesto, se del caso, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero esaminare anche i motivi per cui l'investitore estero, il suo titolare effettivo o una delle sue imprese figlie, o un soggetto che agisce per suo conto o sotto la sua direzione è soggetto a qualunque tipo di misure restrittive dell'Unione a norma dell'articolo 215 TFUE.

Or. en

Emendamento 206
Markéta Gregorová, Anna Cavazzini

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Per garantire un approccio coerente al controllo degli investimenti in tutta l'Unione, è essenziale che le norme e i criteri utilizzati per valutare i probabili rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico siano quelli stabiliti a livello di Unione nel presente regolamento. Fra di essi dovrebbero figurare l'impatto sulla sicurezza, sull'integrità ***e*** sul funzionamento delle infrastrutture critiche, la disponibilità di tecnologie critiche (tra cui tecnologie abilitanti fondamentali) e la fornitura continua di fattori produttivi critici per la sicurezza o l'ordine pubblico, la cui perturbazione, disfunzione, perdita o distruzione avrebbe un impatto significativo sulla sicurezza e sull'ordine pubblico in uno o più Stati membri o nell'Unione nel suo complesso. A tale proposito, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero tenere conto anche del contesto e delle circostanze dell'investimento estero. A tal fine si dovrebbe valutare in particolare se un investitore sia controllato direttamente o indirettamente, ad esempio attraverso finanziamenti consistenti, dal governo di un paese terzo o sia coinvolto nel perseguimento di obiettivi strategici di paesi terzi per promuoverne le capacità militari. In tale contesto, se del caso, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero esaminare anche i motivi per cui l'investitore estero, il suo titolare effettivo o una delle sue imprese figlie, o un soggetto che agisce per suo conto o sotto la sua direzione è soggetto a qualunque tipo di misure restrittive dell'Unione a norma dell'articolo 215 TFUE.	(35) Per garantire un approccio coerente al controllo degli investimenti in tutta l'Unione, è essenziale che le norme e i criteri utilizzati per valutare i probabili rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico siano quelli stabiliti a livello di Unione nel presente regolamento. Fra di essi dovrebbero figurare l'impatto sulla sicurezza, sull'integrità***,*** sul funzionamento ***e sulla resilienza*** delle infrastrutture critiche ***e del mercato interno***, la disponibilità di tecnologie critiche (tra cui tecnologie abilitanti fondamentali) e la fornitura continua di fattori produttivi critici per la sicurezza o l'ordine pubblico, la cui perturbazione, disfunzione, perdita o distruzione avrebbe un impatto significativo sulla sicurezza e sull'ordine pubblico in uno o più Stati membri o nell'Unione nel suo complesso***, nonché sulla capacità di evitare le dipendenze strategiche***. A tale proposito, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero tenere conto anche del contesto e delle circostanze dell'investimento estero. A tal fine si dovrebbe valutare in particolare se un investitore sia controllato direttamente o indirettamente, ad esempio attraverso finanziamenti consistenti, dal governo di un paese terzo o sia coinvolto nel perseguimento di obiettivi strategici di paesi terzi per promuoverne le capacità militari ***o in violazioni del diritto internazionale***. In tale contesto, se del caso, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero esaminare anche i motivi per cui l'investitore estero, il suo titolare effettivo o una delle sue imprese figlie, o un soggetto che agisce per suo conto o sotto la sua direzione è soggetto a qualunque tipo di misure restrittive dell'Unione a norma dell'articolo 215

TFUE.

Or. en

Emendamento 207
Christophe Bay, Thierry Mariani, Aleksandar Nikolic, Enikő Győri
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Per garantire un approccio coerente al controllo degli investimenti in tutta l'Unione, è essenziale che le norme e i criteri utilizzati per valutare i probabili rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico siano quelli stabiliti a livello di Unione nel presente regolamento. Fra di essi dovrebbero figurare l'impatto sulla sicurezza, sull'integrità e sul funzionamento delle infrastrutture critiche, la disponibilità di tecnologie critiche (tra cui tecnologie abilitanti fondamentali) e la fornitura continua di fattori produttivi critici per la sicurezza o l'ordine pubblico, la cui perturbazione, disfunzione, perdita o distruzione avrebbe un impatto ***significativo*** sulla sicurezza e sull'ordine pubblico in uno o più Stati membri o nell'Unione nel suo complesso. A tale proposito, gli Stati membri ***e la Commissione dovrebbero*** tenere conto anche del contesto e delle circostanze dell'investimento estero. A tal fine si dovrebbe valutare in particolare se un investitore sia controllato direttamente o indirettamente, ad esempio attraverso finanziamenti consistenti, dal governo di un paese terzo o sia coinvolto nel perseguimento di obiettivi strategici di paesi terzi per promuoverne le capacità militari. In tale contesto, se del caso, gli Stati membri ***e la Commissione dovrebbero*** esaminare anche i motivi per cui l'investitore estero, il suo titolare effettivo o una delle sue imprese figlie, o un soggetto che agisce per suo conto o	(35) Per garantire un approccio coerente al controllo degli investimenti in tutta l'Unione, è essenziale che le norme e i criteri utilizzati per valutare i probabili rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico siano quelli stabiliti a livello di Unione nel presente regolamento. Fra di essi dovrebbero figurare l'impatto sulla sicurezza, sull'integrità e sul funzionamento delle infrastrutture critiche, la disponibilità di tecnologie critiche (tra cui tecnologie abilitanti fondamentali) e la fornitura continua di fattori produttivi critici per la sicurezza o l'ordine pubblico, la cui perturbazione, disfunzione, perdita o distruzione avrebbe un impatto sulla sicurezza e sull'ordine pubblico in uno o più Stati membri o nell'Unione nel suo complesso. A tale proposito, gli Stati membri ***possono*** tenere conto anche del contesto e delle circostanze dell'investimento estero. A tal fine si dovrebbe valutare in particolare se un investitore sia controllato direttamente o indirettamente, ad esempio attraverso finanziamenti consistenti, dal governo di un paese terzo o sia coinvolto nel perseguimento di obiettivi strategici di paesi terzi per promuoverne le capacità militari. In tale contesto, se del caso, gli Stati membri ***possono*** esaminare anche i motivi per cui l'investitore estero, il suo titolare effettivo o una delle sue imprese figlie, o un soggetto che agisce per suo conto o sotto la sua direzione è soggetto a qualunque tipo di misure restrittive

sotto la sua direzione è soggetto a qualunque tipo di misure restrittive dell'Unione a norma dell'articolo 215 TFUE.	dell'Unione a norma dell'articolo 215 TFUE.

Or. fr

Emendamento 208
Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(35 bis) Il regolamento dovrebbe mirare a garantire la piena armonizzazione attraverso un insieme comune di criteri, tempistiche e obblighi di informazione, nonché tramite orientamenti chiari da parte della Commissione in merito alla sua attuazione e applicazione per evitare il rischio di scelta opportunistica del foro.

Or. en

Emendamento 209
Christophe Bay, Thierry Mariani, Aleksandar Nikolic, Enikő Győri
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Se lo Stato membro nel quale è previsto o è stato realizzato l'investimento estero ritiene che quest'ultimo possa ***incidere negativamente sulla*** sicurezza o ***sull'ordine*** pubblico dell'Unione, è opportuno che tale Stato membro sia tenuto a adottare misure adeguate per mitigare i rischi, sempre che tali misure siano disponibili e ritenute appropriate, tenendo ***nella massima*** considerazione le osservazioni formulate da altri Stati membri e il parere emesso dalla	(36) Se lo Stato membro nel quale è previsto o è stato realizzato l'investimento estero ritiene che quest'ultimo possa ***compromettere gravemente la*** sicurezza o ***l'ordine*** pubblico dell'Unione, è opportuno che tale Stato membro sia tenuto a adottare misure adeguate per mitigare i rischi, sempre che tali misure siano disponibili e ritenute appropriate, tenendo ***in ragionevole*** considerazione le osservazioni formulate da altri Stati membri e il parere ***debitamente motivato*** emesso dalla

Commissione, ove opportuno. Gli investimenti esteri dovrebbero essere vietati solo in casi eccezionali e se le misure di mitigazione o le misure disponibili a norma del diritto dell'Unione o nazionale diverse dal meccanismo di controllo non sono sufficienti per ridurne l'incidenza sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.	Commissione, ove opportuno. Gli investimenti esteri dovrebbero essere vietati solo in casi eccezionali e se le misure di mitigazione o le misure disponibili a norma del diritto dell'Unione o nazionale diverse dal meccanismo di controllo non sono sufficienti per ridurne l'incidenza sulla sicurezza o sull'ordine pubblico ***o se tali misure di mitigazione non sono rispettate***.

Or. fr

Emendamento 210
Enikő Győri

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Se lo Stato membro nel quale è previsto o è stato realizzato l'investimento estero ritiene che quest'ultimo possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico dell'Unione, è opportuno che tale Stato membro sia tenuto a adottare misure adeguate per mitigare i rischi, sempre che tali misure siano disponibili e ritenute appropriate, tenendo nella ***massima*** considerazione le osservazioni formulate da altri Stati membri e il parere emesso dalla Commissione, ove opportuno. Gli investimenti esteri dovrebbero essere vietati solo in casi eccezionali e se le misure di mitigazione o le misure disponibili a norma del diritto dell'Unione o nazionale diverse dal meccanismo di controllo non sono sufficienti per ridurne l'incidenza sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.	(36) Se lo Stato membro nel quale è previsto o è stato realizzato l'investimento estero ritiene che quest'ultimo possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico dell'Unione, è opportuno che tale Stato membro sia tenuto a adottare misure adeguate per mitigare i rischi, sempre che tali misure siano disponibili e ritenute appropriate, tenendo nella ***dovuta*** considerazione le osservazioni formulate da altri Stati membri e il parere emesso dalla Commissione, ove opportuno. Gli investimenti esteri dovrebbero essere vietati solo in casi eccezionali e se le misure di mitigazione o le misure disponibili a norma del diritto dell'Unione o nazionale diverse dal meccanismo di controllo non sono sufficienti per ridurne l'incidenza sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.

Or. en

Emendamento 211
Francesco Torselli, Daniele Polato

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Se lo Stato membro nel quale è previsto o è stato realizzato l'investimento estero ritiene che quest'ultimo possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico dell'Unione, è opportuno che tale Stato membro sia tenuto a adottare misure adeguate per mitigare i rischi, sempre che tali misure siano disponibili e ritenute appropriate, tenendo ***nella massima*** considerazione le osservazioni formulate da altri Stati membri e il parere emesso dalla Commissione, ove opportuno. Gli investimenti esteri dovrebbero essere vietati solo in casi eccezionali e se le misure di mitigazione o le misure disponibili a norma del diritto dell'Unione o nazionale diverse dal meccanismo di controllo non sono sufficienti per ridurne l'incidenza sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.	(36) Se lo Stato membro nel quale è previsto o è stato realizzato l'investimento estero ritiene che quest'ultimo possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico dell'Unione, è opportuno che tale Stato membro sia tenuto a adottare misure adeguate per mitigare i rischi, sempre che tali misure siano disponibili e ritenute appropriate, tenendo ***in*** considerazione le osservazioni formulate da altri Stati membri e il parere emesso dalla Commissione, ove opportuno. Gli investimenti esteri dovrebbero essere vietati solo in casi eccezionali e se le misure di mitigazione o le misure disponibili a norma del diritto dell'Unione o nazionale diverse dal meccanismo di controllo non sono sufficienti per ridurne l'incidenza sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.

Or. it

Emendamento 212
Markéta Gregorová, Anna Cavazzini

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Se lo Stato membro nel quale è previsto o è stato realizzato l'investimento estero ritiene che quest'ultimo possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico dell'Unione, è opportuno che tale Stato membro sia tenuto a adottare misure adeguate per mitigare i rischi, sempre che tali misure siano disponibili e ritenute appropriate, tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate da altri Stati membri e il parere emesso dalla Commissione, ove opportuno. Gli	(36) Se lo Stato membro nel quale è previsto o è stato realizzato l'investimento estero ritiene che quest'ultimo possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico dell'Unione, è opportuno che tale Stato membro sia tenuto a adottare misure adeguate per mitigare i rischi, sempre che tali misure siano disponibili e ritenute appropriate, tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate da altri Stati membri e il parere emesso dalla Commissione, ove opportuno. Gli

investimenti esteri dovrebbero essere vietati solo in casi eccezionali e se le misure di mitigazione o le misure disponibili a norma del diritto dell'Unione o nazionale diverse dal meccanismo di controllo non sono sufficienti per ridurne l'incidenza sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.	investimenti esteri dovrebbero essere vietati solo in casi eccezionali e se le misure di mitigazione o le misure disponibili a norma del diritto dell'Unione o nazionale diverse dal meccanismo di controllo non sono sufficienti per ridurne l'incidenza sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. ***Qualora il destinatario dell'Unione recepisca finanziamenti pertinenti dell'Unione, il divieto dell'investimento estero dovrebbe sempre essere considerato un'opzione percorribile.***

Or. en

Emendamento 213
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Per sostenere l'attuazione del meccanismo di cooperazione e promuovere lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri, è opportuno mantenere in essere il ***gruppo di esperti*** in materia di controllo degli investimenti esteri istituito a norma del regolamento (UE) 2019/452.	(37) Per sostenere l'attuazione del meccanismo di cooperazione e promuovere lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri, è opportuno mantenere in essere il ***comitato consultivo*** in materia di controllo degli investimenti esteri istituito a norma del regolamento (UE) 2019/452.

Or. en

Emendamento 214
Svenja Hahn, Ľubica Karvašová, Dan Barna, Marie-Pierre Vedrenne

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Per sostenere l'attuazione del meccanismo di cooperazione e promuovere lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri, è opportuno mantenere in essere il gruppo di esperti in materia di controllo degli investimenti esteri istituito a norma del regolamento (UE) 2019/452.	(37) Per sostenere l'attuazione del meccanismo di cooperazione e promuovere lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri, è opportuno mantenere in essere il gruppo di esperti in materia di controllo degli investimenti esteri istituito a norma del regolamento (UE) 2019/452 ***e***

aggiornare i suo compiti per allinearli al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 215
Enikő Győri

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione i rispettivi meccanismi di controllo ed eventuali modifiche degli stessi. Dovrebbero riferire annualmente al pubblico sull'applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo, sugli sviluppi legislativi pertinenti e sulle attività dell'autorità di controllo, fornendo dati aggregati sulle operazioni sottoposte a controllo***, sull'esito delle procedure di controllo, sulla nazionalità delle parti degli investimenti esteri e sui settori economici interessati da tali operazioni***.	(38) Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione i rispettivi meccanismi di controllo ed eventuali modifiche degli stessi. Dovrebbero riferire annualmente al pubblico sull'applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo, sugli sviluppi legislativi pertinenti e sulle attività dell'autorità di controllo, fornendo dati aggregati ***e anonimizzati*** sulle operazioni sottoposte a controllo.

Or. en

Emendamento 216
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Gli Stati membri ***dovrebbero notificare*** alla Commissione i rispettivi meccanismi di controllo ed eventuali modifiche degli stessi. ***Dovrebbero riferire*** annualmente al pubblico sull'applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo, sugli sviluppi legislativi pertinenti e sulle attività dell'autorità di controllo, fornendo dati aggregati sulle operazioni sottoposte a controllo, sull'esito delle procedure di controllo, sulla nazionalità delle parti degli	(38) Gli Stati membri ***notificano*** alla Commissione i rispettivi meccanismi di controllo ed eventuali modifiche degli stessi. ***Riferiscono*** annualmente al pubblico ***e al Parlamento europeo*** sull'applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo, sugli sviluppi legislativi pertinenti e sulle attività dell'autorità di controllo, fornendo dati aggregati sulle operazioni sottoposte a controllo, sull'esito delle procedure di controllo, sulla

investimenti esteri e sui settori economici interessati da tali operazioni.	nazionalità delle parti degli investimenti esteri e sui settori economici interessati da tali operazioni.

Or. en

Emendamento 217
Svenja Hahn, Ľubica Karvašová, Dan Barna, Marie-Pierre Vedrenne

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione i rispettivi meccanismi di controllo ed eventuali modifiche degli stessi. Dovrebbero riferire annualmente al pubblico sull'applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo, sugli sviluppi legislativi pertinenti e sulle attività dell'autorità di controllo, fornendo dati aggregati sulle operazioni sottoposte a controllo, sull'esito delle procedure di controllo, sulla nazionalità delle parti degli investimenti esteri e sui settori economici interessati da tali operazioni.	(38) Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione i rispettivi meccanismi di controllo ed eventuali modifiche degli stessi. Dovrebbero riferire annualmente al pubblico sull'applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo, sugli sviluppi legislativi pertinenti e sulle attività dell'autorità di controllo, fornendo dati aggregati sulle operazioni sottoposte a controllo, sull'esito delle procedure di controllo, sulla nazionalità delle parti degli investimenti esteri e sui settori economici interessati da tali operazioni. ***La relazione annuale dovrebbe includere anche informazioni sulle tendenze emergenti e sui fattori di rischio, nonché aggiornamenti dei criteri o delle procedure di controllo.***

Or. en

Emendamento 218
Svenja Hahn, Ľubica Karvašová, Dan Barna

Proposta di regolamento
Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(38 bis) Al fine di migliorare la trasparenza e agevolare il processo per gli investitori, gli Stati membri dovrebbero rendere le risorse accessibili al pubblico, inclusi orientamenti dettagliati sulle procedure e sulle tempistiche di controllo,

quadri di valutazione del rischio specifici per settore nonché modelli e requisiti in materia di documentazione. La Commissione dovrebbe istituire un portale centrale che fornisca orientamenti consolidati sui requisiti a livello dell'UE, link alle autorità di controllo degli Stati membri e sintesi anonimizzate dei casi che illustrino i principi fondamentali.

Or. en

Emendamento 219
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Per garantire l'efficacia del meccanismo di coordinamento, ***è opportuno che*** i punti di contatto istituiti dagli Stati membri e dalla Commissione ***siano opportunamente*** inquadrati nelle rispettive amministrazioni. I punti di contatto ***dovrebbero disporre*** del personale qualificato ***e dei*** poteri necessari per svolgere il loro lavoro nell'ambito del meccanismo di coordinamento ***e garantire un*** trattamento adeguato delle informazioni riservate.	(39) Per garantire l'efficacia del meccanismo di coordinamento, i punti di contatto istituiti dagli Stati membri e dalla Commissione ***sono strategicamente*** inquadrati nelle rispettive amministrazioni***, preferibilmente nei dipartimenti responsabili del controllo degli investimenti esteri o della sicurezza nazionale, in coordinamento con il comitato consultivo***. I punti di contatto ***dispongono*** del personale qualificato ***necessario, dotato di competenze in ambiti quali la sicurezza, la politica e il diritto, e a essi sono conferiti i*** poteri necessari per svolgere il loro lavoro nell'ambito del meccanismo di coordinamento ***garantendo al contempo il*** trattamento adeguato delle informazioni riservate ***in linea con i quadri giuridici applicabili***.

Or. en

Emendamento 220
Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(39 bis) Per garantire la presentazione e il trattamento sicuri ed efficaci dei fascicoli connessi al controllo degli investimenti esteri e ridurre gli oneri amministrativi a carico sia dei richiedenti che delle autorità, dovrebbe essere istituito un portale elettronico unico a livello dell'Unione. L'uso di tale portale è obbligatorio per tutti gli Stati membri e la Commissione e dovrebbe fornire un meccanismo unificato che consenta ai richiedenti e ai loro rappresentanti di presentare per via elettronica le operazioni alle autorità nazionali di controllo. Il sistema dovrebbe essere concepito in modo da essere di facile utilizzo e garantire la conformità alle normative in materia di protezione dei dati e alle norme di sicurezza applicabili. Il sistema dovrebbe essere concepito in modo da facilitare le comunicazioni amministrative per i richiedenti. Dovrebbe inoltre prendere in considerazione un canale particolare per le PMI che offra una procedura accelerata, in modo che gli obblighi di comunicazione delle imprese più piccole siano proporzionati alla loro valutazione del rischio.

Or. en

Emendamento 221
Daniel Caspary, Céline Imart, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(39 bis) Al fine di garantire uno scambio efficiente e sicuro di informazioni tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione, nel quadro del presente regolamento, la Commissione dovrebbe istituire e mantenere un sistema digitale criptato

sicuro che sia conforme ai più rigorosi standard di protezione e sicurezza dei dati. Per salvaguardare la riservatezza e l'integrità delle comunicazioni, tutti gli scambi nel quadro del presente regolamento dovrebbero essere condotti esclusivamente attraverso tale sistema e il sistema dovrebbe prevedere capacità di monitoraggio e revisione intese a garantire la conformità agli standard di sicurezza.

Or. en

Emendamento 222
Sunčana Glavak

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(39 bis) Dato il ruolo crescente assunto in settori strategici da soggetti di paesi terzi controllati dallo Stato, è necessario che tutti gli investimenti di soggetti collegati a governi di paesi terzi, in particolare Cina e Russia, siano soggetti a obblighi supplementari di trasparenza e divulgazione. La Commissione istituisce uno specifico meccanismo di comunicazione per monitorare e valutare tali investimenti nelle infrastrutture critiche, nelle reti digitali e nelle catene di approvvigionamento energetico.

Or. en

Emendamento 223
Daniel Caspary, Céline Imart, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Considerando 39 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(39 ter) Per garantire la

presentazione e il trattamento sicuri ed efficaci dei fascicoli connessi al controllo degli investimenti esteri e ridurre gli oneri amministrativi a carico sia dei richiedenti che delle autorità, dovrebbe essere istituito un portale elettronico unico a livello dell'Unione. L'uso di tale portale è obbligatorio per tutti gli Stati membri e la Commissione e dovrebbe fornire un meccanismo unificato che consenta ai richiedenti e ai loro rappresentanti di presentare per via elettronica le operazioni alle autorità nazionali di controllo. Il sistema dovrebbe essere concepito in modo da essere di facile utilizzo e garantire la conformità alle normative in materia di protezione dei dati e alle norme di sicurezza applicabili.

Or. en

Emendamento 224
Francesco Torselli, Daniele Polato

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere incoraggiati a cooperare con le autorità responsabili dei paesi terzi che condividono gli stessi principi su questioni riguardanti il controllo degli investimenti esteri che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Tale cooperazione amministrativa dovrebbe puntare a rafforzare l'efficacia del quadro per il controllo degli investimenti esteri da parte degli Stati membri e della cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione a norma del presente regolamento. La Commissione dovrebbe ***essere tenuta al corrente di tali contatti bilaterali se ed in quanto si riferiscono a questioni sistemiche relative al controllo degli investimenti. La Commissione dovrebbe*** inoltre poter monitorare gli sviluppi nei paesi terzi per quanto concerne	(40) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere incoraggiati a cooperare con le autorità responsabili dei paesi terzi che condividono gli stessi principi su questioni riguardanti il controllo degli investimenti esteri che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Tale cooperazione amministrativa dovrebbe puntare a rafforzare l'efficacia del quadro per il controllo degli investimenti esteri da parte degli Stati membri e della cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione a norma del presente regolamento. La Commissione dovrebbe inoltre poter monitorare gli sviluppi nei paesi terzi per quanto concerne i meccanismi di controllo.

i meccanismi di controllo.

Or. it

Emendamento 225
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Gli Stati membri e la Commissione ***dovrebbero essere*** incoraggiati a cooperare con le autorità responsabili dei paesi terzi che condividono gli stessi principi su questioni riguardanti il controllo degli investimenti esteri che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Tale cooperazione amministrativa ***dovrebbe puntare*** a rafforzare l'efficacia del quadro per il controllo degli investimenti esteri da parte degli Stati membri e della cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione a norma del presente regolamento. La Commissione ***dovrebbe essere*** tenuta al corrente di tali contatti bilaterali se ed in quanto si riferiscono a questioni sistemiche relative al controllo degli investimenti. ***La*** Commissione ***dovrebbe*** inoltre ***poter*** monitorare gli sviluppi nei paesi terzi per quanto concerne i meccanismi di controllo.	(40) Gli Stati membri e la Commissione ***sono*** incoraggiati a cooperare ***attivamente*** con le autorità responsabili dei paesi terzi che condividono gli stessi principi su questioni riguardanti il controllo degli investimenti esteri che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Tale cooperazione amministrativa ***punta*** a rafforzare l'efficacia del quadro per il controllo degli investimenti esteri da parte degli Stati membri e della cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione a norma del presente regolamento. La Commissione ***è*** tenuta al corrente di tali contatti bilaterali se ed in quanto si riferiscono a questioni sistemiche***, tendenze o migliori pratiche*** relative al controllo degli investimenti. ***Alla*** Commissione ***è*** inoltre ***conferito il potere di*** monitorare gli sviluppi nei paesi terzi per quanto concerne i meccanismi di controllo ***e di raccomandare adeguamenti delle politiche dell'UE come necessario***.

Or. en

Emendamento 226
Christophe Bay, Thierry Mariani, Aleksandar Nikolic, Enikő Győri
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere incoraggiati a cooperare con le autorità responsabili dei paesi terzi	(40) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere incoraggiati a cooperare con le autorità responsabili dei paesi terzi

che condividono gli stessi principi su questioni riguardanti il controllo degli investimenti esteri che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Tale cooperazione amministrativa dovrebbe puntare a rafforzare l'efficacia del quadro per il controllo degli investimenti esteri da parte degli Stati membri e della cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione a norma del presente regolamento. La Commissione dovrebbe essere tenuta al corrente di tali contatti bilaterali se ed in quanto si riferiscono a questioni sistemiche relative al controllo degli investimenti. La Commissione dovrebbe inoltre poter monitorare gli sviluppi nei paesi terzi per quanto concerne i meccanismi di controllo.	che condividono gli stessi principi su questioni riguardanti il controllo degli investimenti esteri che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Tale cooperazione amministrativa dovrebbe puntare a rafforzare l'efficacia del quadro per il controllo degli investimenti esteri da parte degli Stati membri e della cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione a norma del presente regolamento. La Commissione dovrebbe essere tenuta al corrente di tali contatti bilaterali se ed in quanto si riferiscono a questioni sistemiche relative al controllo degli investimenti. La Commissione dovrebbe inoltre poter monitorare gli sviluppi nei paesi terzi per quanto concerne i meccanismi di controllo. ***La cooperazione con le autorità responsabili dei paesi terzi che condividono gli stessi principi sulle questioni riguardanti il controllo degli investimenti esteri non esime in nessun caso tali paesi terzi dalla possibilità di essere sottoposti a procedure di controllo.***
	Or. fr

Emendamento 227
Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 bis) Il regolamento dovrebbe essere incluso nel più ampio pacchetto di strumenti difensivi dell'UE volti ad affrontare i rischi per la sicurezza, che comprende anche il regolamento sulle sovvenzioni estere e lo strumento per gli appalti internazionali, e garantire che l'ambito di applicazione sia definito in linea con tali misure per evitare duplicazioni e garantire un approccio mirato e proporzionato.
	Or. en

Emendamento 228
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Gli Stati membri e la Commissione garantiscono ***la*** riservatezza delle informazioni fornite o ricevute in applicazione del presente regolamento, in conformità del diritto dell'Unione e nazionale. Qualora la divulgazione non autorizzata di informazioni possa arrecare in varia misura un pregiudizio agli interessi dell'Unione europea o di uno o più Stati membri, l'originatore delle informazioni ***dovrebbe classificarle*** in conformità del diritto dell'Unione e nazionale. Nel rispondere a richieste di accesso a documenti gestiti in applicazione del presente regolamento, gli Stati membri e la Commissione si coordinano ***e garantiscono*** come minimo il livello di tutela degli interessi protetti disponibile a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001[5], al fine di ***tutelare lo scopo*** delle inchieste. La Commissione ***dovrebbe adottare*** tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle informazioni riservate in conformità, in particolare, delle decisioni (UE, Euratom) 2015/443[6] e (UE, Euratom) 2015/444[7] della Commissione. Analogamente, gli Stati membri e la Commissione ***dovrebbero adottare*** tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dell'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea[8]. Ciò comprende, in particolare, l'obbligo di non declassare o declassificare informazioni ***classificate*** senza il previo consenso scritto dell'originatore. Tutte le informazioni di natura sensibile non classificate o le	(41) Gli Stati membri e la Commissione garantiscono ***il più alto livello di*** riservatezza delle informazioni fornite o ricevute in applicazione del presente regolamento, in conformità del diritto dell'Unione e nazionale. Qualora la divulgazione non autorizzata di informazioni possa arrecare in varia misura un pregiudizio agli interessi dell'Unione europea o di uno o più Stati membri, l'originatore delle informazioni ***le classifica*** in conformità del diritto dell'Unione e nazionale. Nel rispondere a richieste di accesso a documenti gestiti in applicazione del presente regolamento, gli Stati membri e la Commissione si coordinano ***per garantire*** come minimo il livello di tutela degli interessi protetti disponibile a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001[5], al fine di ***salvaguardare l'integrità*** delle inchieste. La Commissione ***adotta*** tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle informazioni riservate in conformità, in particolare, delle decisioni (UE, Euratom) 2015/443[6] e (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione[7]. Analogamente, gli Stati membri e la Commissione ***adottano*** tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dell'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea[8]. Ciò comprende, in particolare, l'obbligo di ***mantenere la riservatezza delle informazioni classificate e di*** non declassare o declassificare ***tali*** informazioni senza il previo consenso

informazioni fornite a titolo riservato ***dovrebbero essere*** trattate ***come tali dalle*** autorità.	scritto dell'originatore. Tutte le informazioni di natura sensibile non classificate o le informazioni fornite a titolo riservato ***sono*** trattate ***con lo stesso livello di protezione da parte delle*** autorità.
[5] Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj).	[5] Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj).
[6] Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41). http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/oj).	[6] Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41). http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/oj).
[7] Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53). http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj).	[7] Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53). http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj).
[8] Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea (GU C 202 dell'8.7.2011, pag. 13).	[8] Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea (GU C 202 dell'8.7.2011, pag. 13).
	Or. en

Emendamento 229
Francesco Torselli, Daniele Polato

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la riservatezza delle informazioni fornite o ricevute in applicazione del presente regolamento, in conformità del diritto dell'Unione e	(41) Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la riservatezza delle informazioni fornite o ricevute in applicazione del presente regolamento, in conformità del diritto dell'Unione e

nazionale. Qualora la divulgazione non autorizzata di informazioni possa arrecare in varia misura un pregiudizio agli interessi dell'Unione europea o di uno o più Stati membri, l'originatore delle informazioni dovrebbe classificarle in conformità del diritto dell'Unione e nazionale. Nel rispondere a richieste di accesso a documenti gestiti in applicazione del presente regolamento, gli Stati membri e la Commissione si coordinano e garantiscono come minimo il livello di tutela degli interessi protetti disponibile a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001[5], al fine di tutelare lo scopo delle inchieste. La Commissione dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle informazioni riservate in conformità, in particolare, delle decisioni (UE, Euratom) 2015/443[6] e (UE, Euratom) 2015/444[7] della Commissione. Analogamente, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero adottare tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dell'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea[8]. Ciò comprende, in particolare, l'obbligo di non declassare o declassificare informazioni classificate senza il previo consenso scritto dell'originatore. Tutte le informazioni di natura sensibile non classificate o le informazioni fornite a titolo riservato dovrebbero essere trattate come tali dalle autorità.

---

[5] Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43, ELI:

nazionale. Qualora la divulgazione non autorizzata di informazioni possa arrecare in varia misura un pregiudizio agli interessi dell'Unione europea o di uno o più Stati membri, l'originatore delle informazioni dovrebbe classificarle in conformità del diritto dell'Unione e nazionale. Nel rispondere a richieste di accesso a documenti gestiti in applicazione del presente regolamento, gli Stati membri e la Commissione si coordinano e garantiscono come minimo il livello di tutela degli interessi protetti disponibile a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001[5] ***e le procedure previste a norma dell'articolo 5 del medesimo regolamento***, al fine di tutelare lo scopo delle inchieste. La Commissione dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle informazioni riservate in conformità, in particolare, delle decisioni (UE, Euratom) 2015/443[6] e (UE, Euratom) 2015/444[7] della Commissione. Analogamente, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero adottare tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dell'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea[8]. Ciò comprende, in particolare, l'obbligo di non declassare o declassificare informazioni classificate senza il previo consenso scritto dell'originatore. Tutte le informazioni di natura sensibile non classificate o le informazioni fornite a titolo riservato dovrebbero essere trattate come tali dalle autorità.

---

[5] Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43, ELI:

http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj).

[6] Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/oj).

[7] Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj).

[8] Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea (GU C 202 dell'8.7.2011, pag. 13).

http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj).

[6] Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/oj).

[7] Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj).

[8] Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea (GU C 202 dell'8.7.2011, pag. 13).

Or. it

Emendamento 230
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Il trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento ***dovrebbe*** essere conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali da parte dei punti di contatto e di altri soggetti all'interno degli Stati membri ***dovrebbe*** avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[9]. Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione ***dovrebbe*** avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[10].	(42) Il trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento ***deve*** essere conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali***, in particolare al regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679) per gli Stati membri e al regolamento (UE) 2018/1725 per la Commissione***. Il trattamento dei dati personali da parte dei punti di contatto e di altri soggetti all'interno degli Stati membri ***deve*** avvenire nel ***rigoroso*** rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[9]. Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione ***deve*** avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[10].

[9] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

[10] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

[9] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

[10] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

Or. en

Emendamento 231
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) La Commissione ***dovrebbe redigere*** una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento e presentarla al Parlamento europeo e al Consiglio. ***Per*** maggiore trasparenza, tale relazione ***dovrebbe essere*** resa pubblica. La relazione ***dovrebbe basarsi***, tra l'altro, sulle relazioni presentate alla Commissione in via riservata da tutti gli Stati membri nel debito rispetto della necessità di garantire la tutela della riservatezza di talune informazioni, in particolare qualora la pubblicazione di dati possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico dell'Unione o compromettere la	(43) La Commissione ***redige*** una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento e presentarla al Parlamento europeo e al Consiglio. ***Al fine di ottenere una*** maggiore trasparenza, tale relazione ***è*** resa pubblica. La relazione ***si basa***, tra l'altro, sulle relazioni presentate alla Commissione in via riservata da tutti gli Stati membri nel debito rispetto della necessità di garantire la tutela della riservatezza di talune informazioni, in particolare qualora la pubblicazione di dati possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico dell'Unione o compromettere la

riservatezza commerciale.	riservatezza commerciale.

Or. en

Emendamento 232
Christophe Bay, Thierry Mariani, Aleksandar Nikolic, Enikő Győri
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) La Commissione dovrebbe valutare il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento ***cinque*** anni dopo la data di applicazione dello stesso, e successivamente ogni ***cinque*** anni, e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione dovrebbe includere una valutazione sulla necessità di modificare il presente regolamento. Qualora proponga di modificare il presente regolamento, la relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa.	(44) La Commissione dovrebbe valutare il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento ***due*** anni dopo la data di applicazione dello stesso, e successivamente ogni ***due*** anni, e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione dovrebbe includere una valutazione sulla necessità di modificare il presente regolamento. Qualora proponga di modificare il presente regolamento, la relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa.

Or. fr

Emendamento 233
Markéta Gregorová, Anna Cavazzini

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) La Commissione dovrebbe valutare il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento ***cinque*** anni dopo la data di applicazione dello stesso, e successivamente ogni ***cinque*** anni, e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione dovrebbe includere una valutazione sulla necessità di modificare il presente regolamento. Qualora proponga di modificare il presente regolamento, la relazione può essere accompagnata da una	(44) La Commissione dovrebbe valutare il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento ***due*** anni dopo la data di applicazione dello stesso, e successivamente ogni ***quattro*** anni, e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione dovrebbe includere una valutazione sulla necessità di modificare il presente regolamento. Qualora proponga di modificare il presente regolamento, la relazione può essere accompagnata da una

proposta legislativa.	proposta legislativa.

Or. en

Emendamento 234
Daniel Caspary, Céline Imart, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) La Commissione ***dovrebbe valutare*** il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento ***cinque*** anni dopo la ***data di*** applicazione ***dello stesso, e*** successivamente ogni cinque anni, e ***presentare*** una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione ***dovrebbe includere*** una valutazione sulla necessità di modificare il presente regolamento. ***Qualora proponga di modificare il presente regolamento, la relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa.***	(44) La Commissione ***valuta*** il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento ***tre*** anni dopo la ***sua*** applicazione***, tenendo conto di sviluppi economici, tecnologici e di sicurezza significativi, nonché dei cambiamenti avvenuti nel panorama globale degli investimenti, e propone adeguamenti ove necessario.*** Successivamente***, la Commissione conduce valutazioni una volta per legislatura, vale a dire*** ogni cinque anni, e ***presenta*** una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione ***include*** una valutazione sulla necessità di modificare il presente regolamento.

Or. en

Emendamento 235
Marie-Pierre Vedrenne, Dan Barna, Benoit Cassart, Bart Groothuis, Petras Auštrevičius, Ľubica Karvašová

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) La Commissione dovrebbe valutare il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento cinque anni dopo la data di applicazione dello stesso, e successivamente ogni ***cinque*** anni, e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione dovrebbe includere una valutazione sulla	(44) La Commissione dovrebbe valutare il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento cinque anni dopo la data di applicazione dello stesso, e successivamente ogni ***tre*** anni, e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione dovrebbe includere una valutazione sulla necessità di

necessità di modificare il presente regolamento. Qualora proponga di modificare il presente regolamento, la relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa.

modificare il presente regolamento. Qualora proponga di modificare il presente regolamento, la relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa.

Or. en

Emendamento 236
Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) La Commissione dovrebbe valutare il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento cinque anni dopo la data di applicazione dello stesso, e successivamente ogni cinque anni, e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione dovrebbe includere una valutazione sulla necessità di modificare il presente regolamento. Qualora proponga di modificare il presente regolamento, la relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa.	(44) La Commissione dovrebbe valutare il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento cinque anni dopo la data di applicazione dello stesso, e successivamente ogni cinque anni, e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. ***La valutazione comprende una valutazione degli oneri amministrativi cui devono far fronte le imprese in ciascuno Stato membro e prende in esame misure volte a ridurre gli oneri normativi superflui.*** Tale relazione dovrebbe includere una valutazione sulla necessità di modificare il presente regolamento. Qualora proponga di modificare il presente regolamento, la relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa.

Or. en

Emendamento 237
Sunčana Glavak

Proposta di regolamento
Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(44 bis) La Commissione dovrebbe valutare il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento cinque anni dopo la

sua applicazione. La valutazione deve esaminare specificamente l'impatto del regolamento sulle PMI con sede nell'UE che operano in settori strategici, assicurando che il meccanismo di controllo non crei oneri amministrativi eccessivi e non ostacoli il loro accesso al capitale di investimento.

Or. en

Emendamento 238
Francesco Torselli, Daniele Polato

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere coerente con le altre procedure di autorizzazione e notifica stabilite nel diritto dell'Unione e non dovrebbe pregiudicarle. ***Alla Commissione dovrebbe essere consentito di utilizzare le informazioni notificate dagli Stati membri al meccanismo di cooperazione per esercitare il proprio ruolo di vigilanza dell'applicazione del diritto dell'Unione, in conformità dell'articolo 17 TUE.***	(48) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere coerente con le altre procedure di autorizzazione e notifica stabilite nel diritto dell'Unione e non dovrebbe pregiudicarle.

Or. it

Emendamento 239
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere coerente con le altre procedure di autorizzazione e notifica stabilite nel diritto dell'Unione e non dovrebbe pregiudicarle. Alla Commissione ***dovrebbe essere*** consentito	(48) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere coerente con le altre procedure di autorizzazione e notifica stabilite nel diritto dell'Unione e non dovrebbe pregiudicarle. Alla Commissione ***è*** consentito di utilizzare le

di utilizzare le informazioni notificate dagli Stati membri al meccanismo di cooperazione per esercitare il proprio ruolo di vigilanza dell'applicazione del diritto dell'Unione, in conformità dell'articolo 17 TUE.	informazioni notificate dagli Stati membri al meccanismo di cooperazione per esercitare il proprio ruolo di vigilanza dell'applicazione del diritto dell'Unione, in conformità dell'articolo 17 TUE.

Or. en

Emendamento 240
Christophe Bay, Thierry Mariani, Aleksandar Nikolic, Enikő Győri
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Per tenere conto degli sviluppi relativi ai progetti o ai programmi di interesse per l'Unione e adattare l'elenco di tecnologie, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi, servizi e attività economiche di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento. L'elenco di progetti e programmi di interesse per l'Unione di cui all'allegato I dovrebbe riguardare progetti o programmi disciplinati dal diritto dell'UE che prevedono lo sviluppo, la manutenzione o l'acquisizione di infrastrutture, tecnologie o fattori produttivi critici essenziali per la sicurezza o l'ordine pubblico. L'elenco di tecnologie, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi, servizi e attività economiche di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione di cui all'allegato II dovrebbe comprendere i settori in cui un investimento estero può incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro o nell'Unione nel suo complesso tramite un destinatario dell'Unione che non partecipa a progetti o	***soppresso***

programmi di interesse per l'Unione né riceve fondi dagli stessi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[16]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

---

[16] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Or. fr

Motivazione

Formulation alternative : Afin de tenir compte des évolutions relatives aux projets ou programmes d'intérêt de l'Union et d'adapter la liste des technologies, biens, installations, équipements, réseaux, systèmes, services et activités économiques revêtant une importance particulière pour les intérêts de l'Union en matière de sécurité ou d'ordre public. La liste des projets et programmes d'intérêt de l'Union figurant à l'annexe I devrait couvrir les projets ou programmes relevant du droit de l'UE qui prévoient le développement, l'entretien ou l'acquisition d'infrastructures critiques, de technologies critiques ou d'intrants critiques qui sont essentiels pour la sécurité ou l'ordre public. La liste des technologies, actifs, installations, équipements, réseaux, systèmes, services et activités économiques revêtant une importance particulière pour les intérêts de l'Union en matière de sécurité ou d'ordre public figurant à l'annexe II devrait inclure les domaines dans lesquels un investissement étranger peut avoir une incidence sur la sécurité ou l'ordre public dans plus d'un État membre ou dans l'ensemble de l'Union par l'intermédiaire d'une cible de l'Union qui ne participe pas à un projet ou à un programme présentant un intérêt pour l'Union ou qui ne reçoit pas de fonds de ce projet ou de ce programme. Si les annexes doivent être révisées, la Commission européenne se doit d'introduire une proposition législative par le biais de la procédure législative ordinaire.

Emendamento 241
Francesco Torselli, Daniele Polato

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Per tenere conto degli sviluppi relativi ai progetti o ai programmi di interesse per l'Unione ***e adattare l'elenco di tecnologie, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi, servizi e attività economiche di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione***, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica ***degli allegati*** del presente regolamento. L'elenco di progetti e programmi di interesse per l'Unione di cui all'allegato I dovrebbe riguardare progetti o programmi disciplinati dal diritto dell'UE che prevedono lo sviluppo, la manutenzione o l'acquisizione di infrastrutture, tecnologie o fattori produttivi critici essenziali per la sicurezza o l'ordine pubblico. ***L'elenco di tecnologie, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi, servizi e attività economiche di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione di cui all'allegato II dovrebbe comprendere i settori in cui un investimento estero può incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro o nell'Unione nel suo complesso tramite un destinatario dell'Unione che non partecipa a progetti o programmi di interesse per l'Unione né riceve fondi dagli stessi.*** È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[16]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti	(49) Per tenere conto degli sviluppi relativi ai progetti o ai programmi di interesse per l'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica ***dell'allegato I*** del presente regolamento. L'elenco di progetti e programmi di interesse per l'Unione di cui all'allegato I dovrebbe riguardare progetti o programmi disciplinati dal diritto dell'UE che prevedono lo sviluppo, la manutenzione o l'acquisizione di infrastrutture, tecnologie o fattori produttivi critici essenziali per la sicurezza o l'ordine pubblico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[16]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

[16] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

[16] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Or. it

Emendamento 242
Markéta Gregorová, Anna Cavazzini

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Per tenere conto degli sviluppi relativi ai progetti o ai programmi di interesse per l'Unione e adattare l'elenco di tecnologie, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi, servizi e attività economiche di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento. L'elenco di progetti e programmi di interesse per l'Unione di cui all'allegato I dovrebbe riguardare progetti o programmi disciplinati dal diritto dell'UE che prevedono lo sviluppo, la manutenzione o l'acquisizione di infrastrutture, tecnologie o fattori produttivi critici essenziali per la sicurezza o l'ordine pubblico. L'elenco di tecnologie, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi, servizi e attività economiche di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione di cui all'allegato II dovrebbe comprendere i settori in cui un investimento estero può incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro o nell'Unione nel suo complesso tramite un destinatario dell'Unione che non partecipa a progetti o programmi di interesse per	(49) Per tenere conto degli sviluppi relativi ai progetti o ai programmi di interesse per l'Unione e adattare l'elenco di tecnologie, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi, servizi e attività economiche di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione, ***nonché i criteri per determinare se un investimento possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, e alla luce delle valutazioni dei rischi da condurre nell'ambito della strategia europea per la sicurezza economica***, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento. L'elenco di progetti e programmi di interesse per l'Unione di cui all'allegato I dovrebbe riguardare progetti o programmi disciplinati dal diritto dell'UE che prevedono lo sviluppo, la manutenzione o l'acquisizione di infrastrutture, tecnologie o fattori produttivi critici essenziali per la sicurezza o l'ordine pubblico. L'elenco di tecnologie, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi, servizi e attività economiche di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione di cui all'allegato II dovrebbe comprendere i

l'Unione né riceve fondi dagli stessi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[16]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

[16] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

settori in cui un investimento estero può incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro o nell'Unione nel suo complesso tramite un destinatario dell'Unione che non partecipa a progetti o programmi di interesse per l'Unione né riceve fondi dagli stessi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[16]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

[16] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Or. en

Emendamento 243
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Per tenere conto degli sviluppi relativi ai progetti o ai programmi di interesse per l'Unione e adattare l'elenco di tecnologie, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi, servizi e attività economiche di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento. L'elenco di progetti	(49) Per tenere conto degli sviluppi relativi ai progetti o ai programmi di interesse per l'Unione e adattare l'elenco di tecnologie, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi, servizi e attività economiche di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento. L'elenco di progetti

e programmi di interesse per l'Unione di cui all'allegato I dovrebbe riguardare progetti o programmi disciplinati dal diritto dell'UE che prevedono lo sviluppo, la manutenzione o l'acquisizione di infrastrutture, tecnologie o fattori produttivi critici essenziali per la sicurezza o l'ordine pubblico. L'elenco di tecnologie, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi, servizi e attività economiche di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione di cui all'allegato II dovrebbe comprendere i settori in cui un investimento estero può incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro o nell'Unione nel suo complesso tramite un destinatario dell'Unione che non partecipa a progetti o programmi di interesse per l'Unione né riceve fondi dagli stessi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[16]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.	e programmi di interesse per l'Unione di cui all'allegato I dovrebbe riguardare progetti o programmi disciplinati dal diritto dell'UE che prevedono lo sviluppo, la manutenzione o l'acquisizione di infrastrutture, tecnologie o fattori produttivi critici essenziali per la sicurezza o l'ordine pubblico. L'elenco di tecnologie ***o conoscenze***, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi, servizi e attività economiche di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione di cui all'allegato II dovrebbe comprendere i settori in cui un investimento estero può incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro o nell'Unione nel suo complesso tramite un ***soggetto*** destinatario dell'Unione che non partecipa a progetti o programmi di interesse per l'Unione né riceve fondi dagli stessi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[16]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
[16] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.	[16] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Or. en

Emendamento 244
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento istituisce un quadro dell'Unione per il controllo, da parte degli Stati membri, degli investimenti esteri nel loro territorio per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.	1. Il presente regolamento istituisce un quadro dell'Unione per il controllo, da parte degli Stati membri, degli investimenti esteri nel loro territorio per motivi di sicurezza o di ordine pubblico***, di tutela della sovranità e degli interessi essenziali dell'Europa e degli Stati membri, di bontà delle condizioni di lavoro, di salvaguardia della coesione economica e territoriale, di tutela delle norme ambientali e di lotta all'evasione fiscale***.

Or. en

Emendamento 245
Francesco Torselli, Daniele Polato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento istituisce un quadro dell'Unione per il controllo, da parte degli Stati membri, degli investimenti esteri nel loro territorio per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.	1. Il presente regolamento istituisce un quadro dell'Unione per il controllo, da parte degli Stati membri, degli investimenti esteri nel loro territorio per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. ***Esso prevede altresì la possibilità che la Commissione emetta pareri su tali investimenti.***

Or. it

Emendamento 246
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento istituisce un quadro dell'Unione per il controllo***, da parte degli Stati membri,*** degli investimenti esteri nel loro territorio per	1. Il presente regolamento istituisce un quadro dell'Unione per il controllo degli investimenti esteri nel loro territorio per motivi di sicurezza o di ordine pubblico***, ivi***

motivi di sicurezza o di ordine pubblico.	***compresa la sicurezza economica***.

Or. en

Emendamento 247
Markéta Gregorová, Anna Cavazzini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il regolamento stabilisce un meccanismo di cooperazione per consentire agli Stati membri e alla Commissione di scambiarsi informazioni sugli investimenti esteri, valutarne il potenziale impatto sulla sicurezza e sull'ordine pubblico e individuare i potenziali motivi di preoccupazione che deve affrontare lo Stato membro che controlla l'investimento estero.	2. Il regolamento stabilisce un meccanismo di cooperazione per consentire agli Stati membri e alla Commissione di scambiarsi informazioni sugli investimenti esteri, valutarne il potenziale impatto sulla sicurezza e sull'ordine pubblico e individuare i potenziali motivi di preoccupazione che deve affrontare lo Stato membro che controlla l'investimento estero ***e, in taluni casi, la Commissione***.

Or. en

Emendamento 248
Christophe Bay, Thierry Mariani, Aleksandar Nikolic, Enikő Győri, Isabella Tovaglieri
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il regolamento stabilisce un meccanismo di cooperazione per consentire agli Stati membri e alla Commissione di scambiarsi informazioni sugli investimenti esteri, valutarne il potenziale impatto sulla sicurezza e sull'ordine pubblico e individuare i potenziali motivi di preoccupazione che deve affrontare lo Stato membro che controlla l'investimento estero.	2. Il regolamento stabilisce un meccanismo di cooperazione per consentire agli Stati membri e***, ove necessario,*** alla Commissione di scambiarsi informazioni sugli investimenti esteri, valutarne il potenziale impatto sulla sicurezza e sull'ordine pubblico e individuare i potenziali motivi di preoccupazione che deve affrontare lo Stato membro che controlla l'investimento estero.

Or. fr

Emendamento 249
Francesco Torselli, Daniele Polato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il regolamento stabilisce un meccanismo di cooperazione per consentire agli Stati membri e alla Commissione di scambiarsi informazioni sugli investimenti esteri, valutarne il potenziale impatto sulla sicurezza e sull'ordine pubblico e individuare i potenziali motivi di preoccupazione che ***deve affrontare*** lo Stato membro che controlla l'investimento estero.	2. Il regolamento stabilisce un meccanismo di cooperazione per consentire agli Stati membri e alla Commissione di scambiarsi informazioni sugli investimenti esteri, valutarne il potenziale impatto sulla sicurezza e sull'ordine pubblico e individuare i potenziali motivi di preoccupazione che lo Stato membro che controlla l'investimento estero ***dovrebbe tenere in considerazione***.

Or. it

Emendamento 250
Daniel Caspary, Céline Imart, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il regolamento stabilisce un meccanismo di cooperazione per consentire agli Stati membri e alla Commissione di scambiarsi informazioni sugli investimenti esteri, valutarne il potenziale impatto sulla sicurezza e sull'ordine pubblico e individuare i potenziali motivi di preoccupazione che deve affrontare lo Stato membro che controlla l'investimento estero.	2. Il regolamento stabilisce un meccanismo ***semplificato*** di cooperazione per consentire agli Stati membri e alla Commissione di scambiarsi informazioni ***pertinenti*** sugli investimenti esteri, valutarne il potenziale impatto sulla sicurezza e sull'ordine pubblico e individuare i potenziali motivi di preoccupazione che deve affrontare lo Stato membro che controlla l'investimento estero.

Or. en

Emendamento 251
Francesco Torselli, Daniele Polato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni nazionali ***nei settori non coordinati*** dal presente regolamento.	3. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni nazionali ***che estendono l'ambito di applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo rispetto a quanto previsto*** dal presente regolamento***, al fine di ricomprendervi anche altri tipi di investimenti esteri, investimenti esteri in altri settori non indicati nell'articolo 4, paragrafo 4, e ulteriori destinatari o attività economiche nell'Unione che considerino cruciali per la propria sicurezza o il proprio ordine pubblico. È fatta, in ogni caso, salva la responsabilità esclusiva di ciascuno Stato membro per la propria sicurezza nazionale come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, TUE, nonché il diritto degli Stati membri di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346 TFUE.***

Or. it

Emendamento 252
Christophe Bay, Thierry Mariani, Aleksandar Nikolic, Enikő Győri, Isabella Tovaglieri
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni nazionali ***nei settori non coordinati dal*** presente regolamento.	3. Gli Stati membri possono adottare***, modificare*** o mantenere in vigore disposizioni nazionali ***per il controllo degli investimenti esteri diretti nel loro territorio per motivi di sicurezza o di ordine pubblico conformemente al presente regolamento. Nessuna disposizione del presente regolamento limita il diritto di ciascuno Stato membro di adottare, modificare o mantenere in vigore disposizioni nazionali che vadano oltre i requisiti minimi di cui al*** presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 253
Markéta Gregorová, Anna Cavazzini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni nazionali nei settori non ***coordinati dal*** presente regolamento.	3. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni nazionali nei settori ***che*** non ***rientrano nell'ambito di applicazione del*** presente regolamento.

Or. en

Emendamento 254
Francesco Torselli, Daniele Polato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il presente regolamento ***fa salva la competenza esclusiva di ciascuno Stato membro per la propria sicurezza nazionale, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, TUE, nonché il diritto*** degli Stati membri ***di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346 TFUE***.	4. Il presente regolamento ***lascia impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dei trattati, in particolare*** degli ***articoli 49 e 63 TFUE. Gli*** Stati membri ***garantiscono che qualsiasi misura adottata nel quadro del presente regolamento sia conforme a tali obblighi***.

Or. it

Emendamento 255
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di limitare ulteriormente o vietare gli investimenti esteri per motivi di ordine

pubblico o di pubblica sicurezza, in linea con l'articolo 65, paragrafo 1, lettera b, TFUE, al di là dei criteri e dell'ambito di applicazione del regolamento stesso.

Or. en

Motivazione

Come indicato nella sezione 1.3 della relazione, sarebbe importante menzionare anche l'ordine pubblico per integrare le altre disposizioni del Trattato menzionate in questo articolo.

Emendamento 256
Raphaël Glucksmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "investimento estero": ***un investimento estero diretto o*** un investimento nell'Unione ***con controllo*** estero, ***che consente*** una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di ***un*** destinatario dell'Unione;	(1) "investimento estero": un investimento ***di qualsiasi tipo effettuato da un investitore estero in prima persona o attraverso la propria impresa figlia*** nell'Unione***, inteso a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore*** estero ***e un destinatario dell'Unione esistente o da costituire, al quale l'investitore estero mette a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro***, ***consentendo*** una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di ***tale*** destinatario dell'Unione;

Or. en

Emendamento 257
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "investimento estero": un investimento estero diretto o un	(1) "investimento estero": un investimento estero diretto o un

investimento nell'Unione con controllo estero, che consente una partecipazione effettiva alla gestione ***o al controllo di un destinatario dell'Unione***;	investimento nell'Unione con controllo estero***, in programma o realizzato***, che consente ***un'influenza decisiva sul mercato interno dell'Unione e la sua sicurezza o*** una partecipazione effettiva alla ***sua*** gestione;

Or. en

Emendamento 258
Markéta Gregorová, Anna Cavazzini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "investimento estero": un investimento estero diretto o un investimento nell'Unione con controllo estero, che consente una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di un destinatario dell'Unione;	(1) "investimento estero": un investimento estero diretto o un investimento nell'Unione con controllo estero, che consente una partecipazione effettiva alla gestione***, all'influenza*** o al controllo di un destinatario dell'Unione ***o alla creazione di nuove imprese o strutture nell'Unione***;

Or. en

Emendamento 259
Raphaël Glucksmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "investimento estero diretto": un investimento di qualsiasi tipo da parte di un investitore estero inteso a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e un destinatario dell'Unione, esistente o da costituire, al quale l'investitore estero mette a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 260
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "investimento estero diretto": un investimento di qualsiasi tipo da parte di un investitore estero inteso a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e un destinatario dell'Unione, esistente o da costituire, ***al quale*** l'investitore estero mette a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro;	(2) "investimento estero diretto": un investimento di qualsiasi tipo da parte di un investitore estero inteso a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e un destinatario dell'Unione, esistente o da costituire, ***in cui*** l'investitore estero mette a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro***, determinando un potenziale impatto sulla sicurezza, sull'ordine pubblico o sugli interessi strategici dell'Unione***;

Or. en

Emendamento 261
Francesco Torselli, Daniele Polato

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "investimento estero diretto": un investimento di qualsiasi tipo da parte di un investitore estero inteso a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e un destinatario dell'Unione, esistente o da costituire, al quale l'investitore estero mette a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro;	(2) "investimento estero diretto": un investimento di qualsiasi tipo***, ivi inclusi gli investimenti greenfield,*** da parte di un investitore estero inteso a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e un destinatario dell'Unione, esistente o da costituire, al quale l'investitore estero mette a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro;

Or. it

Emendamento 262
Markéta Gregorová, Anna Cavazzini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "investimento estero diretto": un investimento di qualsiasi tipo da parte di un investitore estero inteso a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e un destinatario dell'Unione, esistente o da costituire, al quale l'investitore estero mette a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro;	(2) "investimento estero diretto": un investimento di qualsiasi tipo da parte di un investitore estero***, comprese le imprese comuni,*** inteso a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e un destinatario dell'Unione, esistente o da costituire, al quale l'investitore estero mette a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro;

Or. en

Emendamento 263
Raphaël Glucksmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "investimento nell'Unione con controllo estero": un investimento di qualsiasi tipo effettuato da un investitore estero attraverso la propria impresa figlia nell'Unione, inteso a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e un destinatario dell'Unione, esistente o da costituire, al quale l'investitore estero mette a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 264
Francesco Torselli, Daniele Polato

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "investimento nell'Unione con controllo estero": un investimento di qualsiasi tipo effettuato da un investitore estero attraverso la propria impresa figlia nell'Unione, inteso a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e un destinatario dell'Unione, esistente o da costituire, al quale l'investitore estero mette a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro;	(3) "investimento nell'Unione con controllo estero": un investimento di qualsiasi tipo***, ivi inclusi gli investimenti greenfield,*** effettuato da un investitore estero ***controllato direttamente o indirettamente dal governo, compresi organismi statali, autorità regionali o locali o forze armate, di un paese terzo, anche in virtù dell'assetto proprietario, di finanziamenti consistenti o diritti speciali oppure mediante amministratori o dirigenti nominati dallo Stato,*** attraverso la propria impresa figlia nell'Unione, inteso a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e un destinatario dell'Unione, esistente o da costituire, al quale l'investitore estero mette a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro;

Or. it

Emendamento 265
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "investimento nell'Unione con controllo estero": un investimento di qualsiasi tipo effettuato da un investitore estero attraverso la propria impresa figlia nell'Unione, inteso a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e un destinatario dell'Unione, esistente o da costituire, al quale l'investitore estero mette a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro;	*(Non concerne la versione italiana).*

Or. en

Emendamento 266
Markéta Gregorová, Anna Cavazzini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) "accordo contrattuale": un accordo mediante il quale un investitore estero ottiene l'accesso a beni o a tecnologie di proprietà di un'impresa dell'Unione, senza acquisire diritti di voto nell'impresa stessa;

Or. en

Emendamento 267
Markéta Gregorová, Anna Cavazzini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) "accordo di licenza": l'acquisizione da parte dell'investitore estero o di una sua impresa figlia nell'Unione di una proprietà intellettuale appartenente a un'impresa dell'Unione;

Or. en

Emendamento 268
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) un'impresa o un soggetto costituito o comunque organizzato a norma delle leggi di un paese terzo;	(b) un'impresa***, una persona giuridica*** o un soggetto costituito o comunque organizzato a norma delle leggi di un paese terzo;

Or. en

Emendamento 269
Markéta Gregorová, Anna Cavazzini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) "impresa figlia dell'investitore estero nell'Unione": un'impresa ***economicamente attiva*** costituita secondo le leggi di uno Stato membro, che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013[18], e controllata direttamente o indirettamente da un investitore estero;	(7) "impresa figlia dell'investitore estero nell'Unione": un'impresa costituita secondo le leggi di uno Stato membro***, qualunque sia la sua forma giuridica***, che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013[18], e controllata direttamente o indirettamente da un investitore estero;
[18] Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).	[18] Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

Or. en

Emendamento 270
Svenja Hahn, Ľubica Karvašová, Dan Barna, Marie-Pierre Vedrenne

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) "titolare effettivo": qualsiasi persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un soggetto giuridico o un istituto giuridico affine;

Or. en

Emendamento 271
Svenja Hahn, Ľubica Karvašová, Dan Barna, Marie-Pierre Vedrenne

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 ter) "assetto proprietario opaco": caso in cui l'identità del titolare effettivo finale è occultata, ad esempio da livelli di proprietà indiretta, come la partecipazione indiretta a più livelli;

Or. en

Emendamento 272
Markéta Gregorová, Anna Cavazzini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) "destinatario dell'Unione": un'impresa costituita secondo le leggi di uno Stato membro;	(8) "destinatario dell'Unione": un'impresa costituita ***o da costituire*** secondo le leggi di uno Stato membro***, qualunque sia la sua forma giuridica***; ***rientrano nella definizione anche gli accordi contrattuali o di licenza;***

Or. en

Emendamento 273
Francesco Torselli, Daniele Polato

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) "destinatario dell'Unione economicamente attivo ***in uno dei*** settori ***elencati nell'allegato II***": un destinatario dell'Unione che opera o intende operare in settori concernenti tecnologie, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi, servizi e attività economiche di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o	(9) "destinatario dell'Unione economicamente attivo ***nei*** settori ***indicati dall'articolo 4, paragrafo 4***": un destinatario dell'Unione che opera o intende operare in settori concernenti tecnologie, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi, servizi e attività economiche di particolare importanza per gli interessi

di ordine pubblico dell'Unione, elencati ***nell'allegato II***, anche attraverso la proprietà, l'uso, la produzione o la fornitura degli stessi;	di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione, elencati ***nell'articolo 4***, ***paragrafo 4*** anche attraverso la proprietà, l'uso, la produzione o la fornitura degli stessi;

Or. it

Emendamento 274
Sunčana Glavak

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) "destinatario dell'Unione economicamente attivo in uno dei settori elencati nell'allegato II": un destinatario dell'Unione che opera o intende operare ***in settori concernenti*** tecnologie, attività, strutture, attrezzature***,*** reti, sistemi***,*** servizi e attività economiche ***di particolare importanza per gli interessi di*** sicurezza ***o di*** ordine pubblico ***dell'Unione, elencati nell'allegato II, anche attraverso la proprietà, l'uso, la produzione o la fornitura degli stessi***;	(9) "destinatario dell'Unione economicamente attivo in uno dei settori elencati nell'allegato II": un destinatario dell'Unione che opera o intende operare ***nella progettazione, nello sviluppo, nella produzione o nella fornitura delle*** tecnologie, attività, strutture, attrezzature ***e*** reti, ***dei*** sistemi ***e*** servizi e ***delle*** attività economiche ***elencati nell'allegato II. La definizione comprende esplicitamente le infrastrutture turistiche, come attività di ospitalità, aeroporti e stazioni balneari, in cui i trasferimenti di priorità a investitori esteri possono incidere sulla*** sicurezza o ***l'***ordine pubblico ***nazionali***;

Or. en

Emendamento 275
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) "destinatario dell'Unione economicamente attivo in uno dei settori elencati nell'allegato II": un destinatario dell'Unione che opera o intende operare ***in settori concernenti*** tecnologie, attività, strutture, attrezzature***,*** reti, sistemi***,*** servizi	(9) "destinatario dell'Unione economicamente attivo in uno dei settori elencati nell'allegato II": un destinatario dell'Unione che opera o intende operare ***nella progettazione, nello sviluppo, nella produzione o nella fornitura delle***

e attività economiche di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione, elencati nell'allegato II, anche attraverso la proprietà, l'uso, la produzione o la fornitura degli stessi;	tecnologie, attività, strutture, attrezzature ***e*** reti, ***dei*** sistemi ***e*** servizi e ***delle*** attività economiche di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione, elencati nell'allegato II, anche attraverso la proprietà, l'uso, la produzione o la fornitura degli stessi;

Or. en

Emendamento 276
Markéta Gregorová, Anna Cavazzini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) "destinatario dell'Unione economicamente attivo in uno dei settori elencati nell'allegato II": un destinatario dell'Unione che opera o intende operare ***in*** settori concernenti tecnologie, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi, servizi e attività economiche di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione, elencati nell'allegato II, anche attraverso la proprietà, l'uso, la produzione o la fornitura degli stessi;	(9) "destinatario dell'Unione economicamente attivo in uno dei settori elencati nell'allegato II": un destinatario dell'Unione che opera o intende operare ***nella catena di approvvigionamento generale o negli ecosistemi di*** settori concernenti tecnologie, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi, servizi e attività economiche di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione, elencati nell'allegato II, anche attraverso la proprietà, l'uso, la produzione o la fornitura degli stessi;

Or. en

Emendamento 277
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) "controllo": una procedura che consente a uno Stato membro di valutare, esaminare, autorizzare, accordare un'autorizzazione subordinata a misure di mitigazione, vietare o liquidare investimenti esteri per motivi di sicurezza	(12) "controllo": una procedura che consente a uno Stato membro ***e alla Commissione*** di valutare, esaminare, autorizzare, accordare un'autorizzazione subordinata a misure di mitigazione, vietare o liquidare investimenti esteri per

o di ordine pubblico;	motivi di sicurezza o di ordine pubblico;

Or. en

Emendamento 278
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) "autorità di controllo": l'autorità o le autorità designate da uno Stato membro per controllare gli investimenti esteri;	(15) "autorità di controllo": l'autorità o le autorità designate da uno Stato membro ***e dalla Commissione*** per controllare gli investimenti esteri;

Or. en

Emendamento 279
Markéta Gregorová, Anna Cavazzini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) "progetti e programmi di interesse per l'Unione": progetti o programmi contemplati dal diritto dell'Unione, che prevedono lo sviluppo, la manutenzione o l'acquisizione di infrastrutture, tecnologie o fattori produttivi critici essenziali per la sicurezza o l'ordine pubblico e che figurano nell'allegato I;	(18) "progetti e programmi di interesse per l'Unione": progetti o programmi contemplati dal diritto dell'Unione, che prevedono lo sviluppo, la manutenzione o l'acquisizione di infrastrutture, tecnologie, ***servizi o*** fattori produttivi critici essenziali per la sicurezza o l'ordine pubblico e che figurano nell'allegato I;

Or. en

Emendamento 280
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) "Stato membro ospitante": lo Stato membro in cui un investimento

estero è in programma o è stato realizzato;

Or. en

Emendamento 281
Markéta Gregorová, Anna Cavazzini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) "elusione": le azioni intraprese dagli investitori esteri o dai destinatari dell'Unione per evitare di conformarsi a una decisione di controllo o vanificarne gli effetti;

Or. en

Emendamento 282
Svenja Hahn, Ľubica Karvašová, Dan Barna, Marie-Pierre Vedrenne

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) "infrastruttura critica": un'attività, una struttura, un'attrezzatura, una rete o un sistema o una parte di un'attività, di una struttura, di un'attrezzatura, di una rete o di un sistema, necessari per la fornitura di un servizio essenziale;

Or. en

Emendamento 283
Francesco Torselli, Daniele Polato

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di controllo ***in conformità del***	1. Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di controllo ***almeno nei***

presente regolamento.	***settori di cui all'articolo 4, paragrafo 4***.

Or. it

Emendamento 284
Francesco Torselli, Daniele Polato

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri garantiscono che il meccanismo di controllo di cui al paragrafo 1 si applichi almeno agli investimenti soggetti a un obbligo di autorizzazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 285
Christophe Bay, Thierry Mariani, Aleksandar Nikolic, Enikő Győri
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri ***garantiscono*** che il meccanismo di controllo di cui al paragrafo 1 si applichi almeno agli investimenti soggetti a un obbligo di autorizzazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4.	2. Gli Stati membri ***mirano a far sì*** che il meccanismo di controllo di cui al paragrafo 1 si applichi almeno agli investimenti soggetti a un obbligo di autorizzazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4.

Or. fr

Emendamento 286
Markéta Gregorová, Anna Cavazzini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ogni Stato membro notifica alla	3. Ogni Stato membro notifica alla

Commissione le misure adottate a norma del paragrafo 1 entro [data: ***15*** mesi dopo l'entrata in vigore]. Successivamente gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali modifiche del rispettivo meccanismo di controllo entro 30 giorni dall'adozione della modifica.	Commissione le misure adottate a norma del paragrafo 1 entro [data: ***nove*** mesi dopo l'entrata in vigore]. Successivamente gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali modifiche del rispettivo meccanismo di controllo entro 30 giorni dall'adozione della modifica.

Or. en

Emendamento 287
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le misure adottate a norma del paragrafo 1 entro [data: ***15*** mesi dopo l'entrata in vigore]. Successivamente gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali modifiche del rispettivo meccanismo di controllo entro 30 giorni dall'adozione della modifica.	3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le misure adottate a norma del paragrafo 1 entro [data: ***12*** mesi dopo l'entrata in vigore]. Successivamente gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali modifiche del rispettivo meccanismo di controllo entro 30 giorni dall'adozione della modifica.

Or. en

Emendamento 288
Markéta Gregorová, Anna Cavazzini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione rende disponibile al pubblico un elenco dei meccanismi di controllo degli Stati membri al più tardi entro tre mesi dal ricevimento di tutte le notifiche di cui al paragrafo 3 o entro [data: ***21*** mesi dall'entrata in vigore] se precedente. La Commissione tiene aggiornato tale elenco.	4. La Commissione rende disponibile al pubblico un elenco dei meccanismi di controllo degli Stati membri al più tardi entro tre mesi dal ricevimento di tutte le notifiche di cui al paragrafo 3 o entro [data: ***12*** mesi dall'entrata in vigore] se precedente. La Commissione tiene aggiornato tale elenco.

Or. en

Emendamento 289
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione rende disponibile al pubblico un elenco dei meccanismi di controllo degli Stati membri al più tardi entro tre mesi dal ricevimento di tutte le notifiche di cui al paragrafo 3 o entro [data: ***21*** mesi dall'entrata in vigore] se precedente. La Commissione tiene aggiornato tale elenco.	4. La Commissione rende disponibile al pubblico un elenco dei meccanismi di controllo degli Stati membri al più tardi entro tre mesi dal ricevimento di tutte le notifiche di cui al paragrafo 3 o entro [data: ***18*** mesi dall'entrata in vigore] se precedente. La Commissione tiene aggiornato tale elenco.

Or. en

Emendamento 290
Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La Commissione fornisce orientamenti dettagliati per l'attuazione e l'applicazione del regolamento al fine di evitare divergenze tra gli Stati membri e garantire la piena armonizzazione e condizioni di parità.

Or. en

Emendamento 291
Daniel Caspary, Céline Imart, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'autorità di controllo dispone di ***procedure*** adeguate per determinare se ha competenza su un investimento estero presentato a fini di autorizzazione ***e per effettuare*** un esame iniziale seguito, ove necessario, da un'indagine approfondita	(a) l'autorità di controllo dispone di ***risorse*** adeguate per determinare se ha competenza su un investimento estero presentato a fini di autorizzazione***. Il controllo comprende*** un esame iniziale ***della durata massima di 30 giorni di***

volta a stabilire se tale investimento estero possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. L'indagine approfondita ha lo scopo, in particolare, di stabilire se sia opportuna una decisione di controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e determinarne il contenuto;	***calendario in seguito al ricevimento della richiesta di autorizzazione completa,*** seguito, ove necessario, da un'indagine approfondita volta a stabilire se tale investimento estero possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. L'indagine approfondita ha lo scopo, in particolare, di stabilire se sia opportuna una decisione di controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e determinarne il contenuto;

Or. en

Emendamento 292
Christophe Bay, Thierry Mariani, Aleksandar Nikolic, Enikő Győri
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'autorità di controllo dispone di procedure adeguate per determinare se ha competenza su un investimento estero presentato a fini di autorizzazione e per effettuare un esame iniziale seguito, ove necessario, da un'indagine approfondita volta a stabilire se tale investimento estero possa ***incidere negativamente sulla*** sicurezza o ***sull'ordine*** pubblico. L'indagine approfondita ha lo scopo, in particolare, di stabilire se sia opportuna una decisione di controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e determinarne il contenuto;	a) l'autorità di controllo dispone di procedure ***e di risorse*** adeguate per determinare ***efficacemente*** se ha competenza su un investimento estero presentato a fini di autorizzazione e per effettuare un esame iniziale seguito, ove necessario, da un'indagine approfondita volta a stabilire se tale investimento estero possa ***compromettere gravemente la*** sicurezza o ***l'ordine*** pubblico. L'indagine approfondita ha lo scopo, in particolare, di stabilire se sia opportuna una decisione di controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e determinarne il contenuto;

Or. fr

Emendamento 293
Marie-Pierre Vedrenne, Dan Barna, Benoit Cassart, Bart Groothuis, Svenja Hahn, Petras Auštrevičius, Ľubica Karvašová

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'autorità di controllo dispone di procedure adeguate per determinare se ha competenza su un investimento estero presentato a fini di autorizzazione e per effettuare un esame iniziale seguito, ove necessario, da un'indagine approfondita volta a stabilire se tale investimento estero possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. L'indagine approfondita ha lo scopo, in particolare, di stabilire se sia opportuna una decisione di controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e determinarne il contenuto;	(a) l'autorità di controllo dispone di ***risorse e*** procedure adeguate per determinare se ha competenza su un investimento estero presentato a fini di autorizzazione e per effettuare un esame iniziale seguito, ove necessario, da un'indagine approfondita volta a stabilire se tale investimento estero possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico***, tenendo conto almeno dei criteri di cui all'articolo 13***. L'indagine approfondita ha lo scopo, in particolare, di stabilire se sia opportuna una decisione di controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e determinarne il contenuto;

Or. en

Emendamento 294
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'autorità di controllo dispone di procedure adeguate per determinare se ha competenza su un investimento estero presentato a fini di autorizzazione e per effettuare un esame iniziale seguito, ove necessario, da un'indagine approfondita volta a stabilire se tale investimento estero possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. L'indagine approfondita ha lo scopo, in particolare, di stabilire se sia opportuna una decisione di controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e determinarne il contenuto;	(a) l'autorità di controllo dispone di procedure adeguate per determinare se ha competenza su un investimento estero presentato a fini di autorizzazione e per effettuare un esame iniziale seguito, ove necessario, da un'indagine approfondita volta a stabilire se tale investimento estero possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. L'indagine approfondita ha lo scopo, in particolare, di stabilire***, senza indebito ritardo,*** se sia opportuna una decisione di controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e determinarne il contenuto;

Or. en

Emendamento 295
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) all'autorità di controllo è conferito il potere di valutare le operazioni che interessano destinatari dell'Unione, comprese quelle in corso di definizione, per garantire il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblico, compresi i requisiti in materia di sicurezza economica;

Or. en

Emendamento 296
Daniel Caspary, Céline Imart, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a ter) qualora decida di avviare un'indagine approfondita, l'autorità di controllo ne informa debitamente le imprese interessate in modo tempestivo;

Or. en

Emendamento 297
Christophe Bay, Thierry Mariani, Aleksandar Nikolic, Enikő Győri
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'autorità di controllo monitora e assicura la conformità al meccanismo di controllo e alle decisioni di controllo. In particolare, l'autorità di controllo istituisce procedure adeguate per individuare e prevenire l'elusione del meccanismo di controllo e delle decisioni di controllo;	b) l'autorità di controllo monitora e assicura la conformità al meccanismo di controllo e alle decisioni di controllo. In particolare, l'autorità di controllo istituisce procedure ***e risorse*** adeguate per individuare e prevenire l'elusione del meccanismo di controllo e delle decisioni di controllo;

Or. fr

Emendamento 298
Markéta Gregorová, Anna Cavazzini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'autorità di controllo monitora e assicura la conformità al meccanismo di controllo e alle decisioni di controllo. In particolare, l'autorità di controllo istituisce procedure adeguate per individuare e prevenire l'elusione del meccanismo di controllo e delle decisioni di controllo;	(b) l'autorità di controllo monitora e assicura la conformità al meccanismo di controllo e alle decisioni di controllo. In particolare, l'autorità di controllo istituisce procedure adeguate per individuare***,*** ***affrontare*** e prevenire l'elusione del meccanismo di controllo e delle decisioni di controllo;

Or. en

Emendamento 299
Francesco Torselli, Daniele Polato

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) all'autorità di controllo è conferito il potere di avviare di propria iniziativa il controllo degli investimenti esteri per almeno 15 mesi dopo la realizzazione di un investimento estero non soggetto a un obbligo di autorizzazione, laddove tale autorità abbia motivo di ritenere che l'investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico;	***soppresso***

Or. it

Emendamento 300
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) all'autorità di controllo è conferito il potere di avviare di propria iniziativa il controllo degli investimenti esteri per almeno ***15*** mesi dopo la realizzazione di un investimento estero non soggetto a un obbligo di autorizzazione, laddove tale autorità abbia motivo di ritenere che l'investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico;	(c) all'autorità di controllo è conferito il potere di avviare di propria iniziativa il controllo degli investimenti esteri per almeno ***18*** mesi dopo la realizzazione di un investimento estero non soggetto a un obbligo di autorizzazione, laddove tale autorità abbia motivo di ritenere che l'investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico;

Or. en

Emendamento 301
Markéta Gregorová, Anna Cavazzini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) all'autorità di controllo è conferito il potere di avviare di propria iniziativa il controllo degli investimenti esteri ***per almeno 15*** mesi dopo la realizzazione di un investimento estero non soggetto a un obbligo di autorizzazione, laddove tale autorità abbia motivo di ritenere che l'investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico;	(c) all'autorità di controllo è conferito il potere di avviare di propria iniziativa il controllo degli investimenti esteri ***fino a 24 mesi*** dopo la realizzazione di un investimento estero non soggetto a un obbligo di autorizzazione, laddove tale autorità abbia motivo di ritenere che l'investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico; ***nel valutare se avviare il controllo degli investimenti esteri, l'autorità di controllo tiene debitamente conto di tutte le informazioni fornite dalla Commissione in relazione ai rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico e informa la Commissione del modo in cui tali informazioni sono state prese in considerazione nell'attuazione delle pertinenti decisioni di controllo;***

Or. en

Emendamento 302
Svenja Hahn, Ľubica Karvašová, Dan Barna

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) all'autorità di controllo è conferito il potere di avviare di propria iniziativa il controllo degli investimenti esteri ***per almeno*** 15 mesi dopo la realizzazione di un investimento estero non soggetto a un obbligo di autorizzazione, laddove tale autorità abbia motivo di ritenere che l'investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico;	(c) all'autorità di controllo è conferito il potere di avviare di propria iniziativa il controllo degli investimenti esteri ***fino a*** 15 mesi dopo la realizzazione di un investimento estero non soggetto a un obbligo di autorizzazione, laddove tale autorità abbia motivo di ritenere che l'investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico; ***il controllo retroattivo degli investimenti esteri realizzati è limitato ai casi in cui emergano nuove minacce per la sicurezza o l'ordine pubblico dopo l'investimento e nei regolamenti di esecuzione sono definiti criteri specifici per individuare le minacce che soddisfano tali requisiti;***

Or. en

Emendamento 303
Marie-Pierre Vedrenne, Dan Barna, Benoit Cassart, Bart Groothuis, Svenja Hahn, Petras Auštrevičius, Ľubica Karvašová

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) all'autorità di controllo è conferito il potere di avviare di propria iniziativa il controllo degli investimenti esteri ***per almeno*** 15 mesi dopo la realizzazione di un investimento estero non soggetto a un obbligo di autorizzazione, laddove tale autorità abbia motivo di ritenere che l'investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico;	(c) all'autorità di controllo è conferito il potere di avviare di propria iniziativa il controllo degli investimenti esteri ***fino a*** 15 mesi dopo la realizzazione di un investimento estero non soggetto a un obbligo di autorizzazione, laddove tale autorità abbia motivo di ritenere che l'investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico;

Or. en

Emendamento 304
Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) all'autorità di controllo è conferito il potere di avviare di propria iniziativa il controllo degli investimenti esteri ***per almeno 15*** mesi dopo la realizzazione di un investimento estero non soggetto a un obbligo di autorizzazione, laddove tale autorità abbia motivo di ritenere che l'investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico;	(c) all'autorità di controllo è conferito il potere di avviare di propria iniziativa il controllo degli investimenti esteri ***fino a 12 mesi*** dopo la realizzazione di un investimento estero non soggetto a un obbligo di autorizzazione, laddove tale autorità abbia motivo di ritenere che l'investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico;

Or. en

Emendamento 305
Christophe Bay, Thierry Mariani, Aleksandar Nikolic
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) all'autorità di controllo è conferito il potere di avviare di propria iniziativa il controllo degli investimenti esteri per almeno ***15*** mesi dopo la realizzazione di un investimento estero non soggetto a un obbligo di autorizzazione, laddove tale autorità abbia motivo di ritenere che l'investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico;	c) all'autorità di controllo è conferito il potere di avviare di propria iniziativa il controllo degli investimenti esteri per almeno ***12*** mesi dopo la realizzazione di un investimento estero non soggetto a un obbligo di autorizzazione, laddove tale autorità abbia motivo di ritenere che l'investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico;

Or. fr

Emendamento 306
Christophe Bay, Thierry Mariani, Aleksandar Nikolic, Enikő Győri, Isabella Tovaglieri
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) le informazioni riservate, comprese	(d) le informazioni riservate, comprese

le informazioni commerciali sensibili, messe a disposizione dello Stato membro che effettua il controllo sono protette;	le informazioni commerciali sensibili, messe a disposizione dello Stato membro che effettua il controllo sono protette***. Inoltre lo Stato membro può astenersi dalla notifica o dalla comunicazione di un investimento estero qualora tale trasmissione possa compromettere la protezione di informazioni classificate in materia di sicurezza e difesa nazionale, conformemente alle norme applicabili a livello nazionale***;

Or. fr

Emendamento 307
Marie-Pierre Vedrenne, Dan Barna, Benoit Cassart, Bart Groothuis, Svenja Hahn, Petras Auštrevičius, Ľubica Karvašová

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) gli investitori esteri, le imprese figlie di investitori esteri nell'Unione attraverso le quali è effettuato l'investimento estero e le imprese oggetto di una decisione di controllo hanno la possibilità di presentare ricorso contro tale decisione;	(e) gli investitori esteri, le imprese figlie di investitori esteri nell'Unione attraverso le quali è effettuato l'investimento estero e le imprese oggetto di una decisione di controllo hanno la possibilità di presentare ricorso contro tale decisione***. Gli Stati membri attuano un meccanismo di ricorso armonizzato***;

Or. en

Emendamento 308
Daniel Caspary, Céline Imart, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) gli investitori esteri, le imprese figlie di investitori esteri nell'Unione attraverso le quali è effettuato l'investimento estero e le imprese oggetto di una decisione di controllo hanno la possibilità di presentare ricorso contro tale	(e) gli investitori esteri, le imprese figlie di investitori esteri nell'Unione attraverso le quali è effettuato l'investimento estero e le imprese oggetto di una decisione di controllo hanno la possibilità di presentare ricorso contro tale

decisione;	decisione ***in modo tempestivo ed efficace***;

Or. en

Emendamento 309
Daniel Caspary, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) è resa pubblica una relazione annuale ***contenente*** informazioni sugli sviluppi legislativi in materia nello Stato membro e dati aggregati e anonimizzati sugli investimenti sottoposti a controllo, anche per quanto concerne l'esito delle decisioni di controllo, la nazionalità o il paese di stabilimento, a seconda dei casi, delle parti degli investimenti notificati all'autorità di controllo e i settori economici interessati da tali operazioni;	(f) ***per garantire trasparenza, legittimità e controllo democratico,*** è resa pubblica ***e presentata al Parlamento europeo*** una relazione annuale***. La relazione contiene*** informazioni sugli sviluppi legislativi in materia nello Stato membro e dati aggregati e anonimizzati sugli investimenti sottoposti a controllo, anche per quanto concerne l'esito delle decisioni di controllo, la nazionalità o il paese di stabilimento, a seconda dei casi, delle parti degli investimenti notificati all'autorità di controllo e i settori economici interessati da tali operazioni ***come anche, se del caso, i progetti o programmi di interesse per l'Unione in questione***;

Or. en

Emendamento 310
Daniel Caspary, Céline Imart, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) gli investimenti esteri soggetti all'obbligo di autorizzazione di cui al paragrafo 4 sono presentati all'autorità di controllo dal richiedente l'autorizzazione ***e sottoposti a controllo prima della realizzazione dell'investimento estero***;	(g) gli investimenti esteri soggetti all'obbligo di autorizzazione di cui al paragrafo 4 sono presentati all'autorità di controllo dal richiedente l'autorizzazione***, la quale provvede affinché le prescrizioni amministrative siano ridotte al minimo e il richiedente non vada incontro a inutili ritardi. Se l'autorità di controllo non adotta una decisione entro il termine***

prescritto, l'autorizzazione si considera concessa una volta trascorso tale periodo;

Or. en

Emendamento 311
Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) gli investimenti esteri soggetti all'obbligo di autorizzazione di cui al paragrafo 4 sono presentati all'autorità di controllo dal richiedente l'autorizzazione e sottoposti a controllo prima della realizzazione dell'investimento estero;	(g) gli investimenti esteri soggetti all'obbligo di autorizzazione di cui al paragrafo 4 sono presentati all'autorità di controllo dal richiedente l'autorizzazione e sottoposti a controllo prima della realizzazione dell'investimento estero; ***È garantito che le prescrizioni amministrative siano ridotte al minimo e che il richiedente non vada incontro a inutili ritardi, in particolare nel caso delle PMI. Se l'autorità di controllo non adotta una decisione entro il termine prescritto, l'autorizzazione si considera concessa una volta trascorso tale periodo***;

Or. en

Emendamento 312
Christophe Bay, Thierry Mariani, Aleksandar Nikolic, Enikő Győri, Isabella Tovaglieri
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g bis) l'autorità di controllo garantisce che le procedure di controllo non creino oneri amministrativi eccessivi per l'investitore estero e si svolgano entro un periodo di tempo ragionevole;

Or. fr

Emendamento 313
Sunčana Glavak

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) ***all'autorità*** di controllo è conferito il potere di imporre misure di mitigazione***, vietare o liquidare investimenti esteri soggetti all'obbligo di autorizzazione di cui al paragrafo 4 che non sono stati presentati, o che sono stati presentati dopo la loro realizzazione e, se del caso, di affrontare in maniera efficace le conseguenze dell'inosservanza delle misure di mitigazione***;	(h) ***alle autorità*** di controllo è conferito il potere di imporre ***sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive agli investitori stranieri che non richiedono un'autorizzazione ove necessario, che non rispettano le*** misure di mitigazione ***o che cercano di eludere le decisioni di controllo. Le sanzioni dovrebbero riflettere la portata e la natura della violazione, garantendo un forte effetto deterrente contro l'inosservanza***;

Or. en

Emendamento 314
Markéta Gregorová, Anna Cavazzini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) all'autorità di controllo è conferito il potere di imporre misure di mitigazione, vietare o liquidare investimenti esteri soggetti all'obbligo di autorizzazione di cui al paragrafo 4 che non sono stati presentati, o che sono stati presentati dopo la loro realizzazione ***e***, se del caso, ***di affrontare*** in maniera efficace le conseguenze dell'inosservanza delle misure di mitigazione;	(h) all'autorità di controllo è conferito il potere di imporre misure di mitigazione, vietare o liquidare investimenti esteri soggetti all'obbligo di autorizzazione di cui al paragrafo 4 che non sono stati presentati, o che sono stati presentati dopo la loro realizzazione***. L'autorità di controllo***, se del caso, ***affronta*** in maniera efficace le conseguenze dell'inosservanza delle misure di mitigazione ***a norma dell'articolo 14 bis***;

Or. en

Emendamento 315
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(i bis) l'autorità di controllo istituisce procedure e canali adeguati per ricevere le richieste di controllo degli investimenti presentate dai sindacati e dagli organismi di rappresentanza dei lavoratori che operano nei settori interessati dall'investimento estero, nonché per dare seguito a tali richieste. Tali richieste comprendono una motivazione che riporta le ragioni per cui l'investimento può incidere negativamente sulla sicurezza, sull'ordine pubblico, sulla bontà delle condizioni di lavoro, sulla salvaguardia della coesione economica e territoriale e sulla tutela delle norme ambientali, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafi 3 e 4.

Or. en

Emendamento 316
Marie-Pierre Vedrenne, Dan Barna, Benoit Cassart, Bart Groothuis, Svenja Hahn, Petras Auštrevičius, Ľubica Karvašová

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(i bis) l'autorità di controllo consentirà ai richiedenti di utilizzare il modulo comune europeo per richiedere un'autorizzazione. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 21, da adottare prima della data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 24, paragrafo 2, il modulo da utilizzare. Gli Stati membri possono aggiungere al modulo criteri supplementari, sulla base della loro procedura nazionale.

Or. en

Emendamento 317
Francesco Torselli, Daniele Polato

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Prima di prendere la decisione di autorizzare un investimento estero subordinandolo a misure di mitigazione o di vietarlo, gli Stati membri ***informano il richiedente l'autorizzazione specificando i motivi per cui intendono prendere tale decisione, fatti salvi la protezione delle informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'UE o di uno o più Stati membri e il diritto dell'Unione e nazionale concernente la protezione delle informazioni riservate. Gli Stati membri accordano*** all'investitore ***estero la possibilità di comunicare le sue osservazioni prima di prendere tale decisione***.	3. Prima di prendere la decisione di autorizzare un investimento estero subordinandolo a misure di mitigazione o di vietarlo, gli Stati membri ***danno*** all'investitore ***l'opportunità di far conoscere effettivamente il proprio punto di vista***.

Or. it

Emendamento 318
Markéta Gregorová, Anna Cavazzini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Prima di prendere la decisione di autorizzare un investimento estero subordinandolo a misure di mitigazione o di vietarlo, gli Stati membri informano il richiedente l'autorizzazione specificando i motivi per cui intendono prendere tale decisione, fatti salvi la protezione delle informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'UE o di uno o più Stati membri e il diritto dell'Unione e nazionale concernente la protezione delle informazioni riservate. Gli Stati membri	3. Prima di prendere la decisione di autorizzare un investimento estero subordinandolo a misure di mitigazione o di vietarlo, gli Stati membri informano il richiedente l'autorizzazione specificando i motivi per cui intendono prendere tale decisione, fatti salvi la protezione delle informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'UE o di uno o più Stati membri e il diritto dell'Unione e nazionale concernente la protezione delle informazioni riservate. Gli Stati membri

accordano all'investitore estero la possibilità di comunicare le sue osservazioni prima di ***prendere tale*** decisione.	accordano all'investitore estero la possibilità di comunicare le sue osservazioni prima di ***trasmettere la*** decisione ***che intendono adottare a norma dell'articolo 7, paragrafo 8***.

Or. en

Emendamento 319
Christophe Bay, Thierry Mariani, Aleksandar Nikolic, Enikő Győri
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Prima di prendere la decisione di autorizzare un investimento estero subordinandolo a misure di mitigazione o di vietarlo, gli Stati membri informano il richiedente l'autorizzazione specificando i motivi per cui intendono prendere tale decisione, fatti salvi la protezione delle informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'UE o di uno o più Stati membri e il diritto dell'Unione e nazionale concernente la protezione delle informazioni riservate. Gli Stati membri ***accordano*** all'investitore estero la possibilità di comunicare le sue osservazioni prima di prendere tale decisione.	3. Prima di prendere la decisione di autorizzare un investimento estero subordinandolo a misure di mitigazione o di vietarlo, gli Stati membri informano il richiedente l'autorizzazione specificando i motivi per cui intendono prendere tale decisione, fatti salvi la protezione delle informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'UE o di uno o più Stati membri e il diritto dell'Unione e nazionale concernente la protezione delle informazioni riservate. Gli Stati membri ***possono accordare*** all'investitore estero la possibilità di comunicare le sue osservazioni prima di prendere tale decisione.

Or. fr

Emendamento 320
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Prima di prendere la decisione di autorizzare un investimento estero subordinandolo a misure di mitigazione o di vietarlo, gli Stati membri informano il	3. Prima di prendere la decisione di autorizzare un investimento estero subordinandolo a misure di mitigazione o di vietarlo, gli Stati membri informano

richiedente l'autorizzazione specificando i motivi per cui intendono prendere tale decisione, fatti salvi la protezione delle informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'UE o di uno o più Stati membri e il diritto dell'Unione e nazionale concernente la protezione delle informazioni riservate. Gli Stati membri accordano all'investitore estero la possibilità di comunicare le sue osservazioni prima di prendere tale decisione.	***quanto prima*** il richiedente l'autorizzazione specificando i motivi per cui intendono prendere tale decisione, fatti salvi la protezione delle informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'UE o di uno o più Stati membri e il diritto dell'Unione e nazionale concernente la protezione delle informazioni riservate. Gli Stati membri accordano all'investitore estero la possibilità di comunicare le sue osservazioni prima di prendere tale decisione.

Or. en

Emendamento 321
Markéta Gregorová, Anna Cavazzini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Gli Stati membri garantiscono che i rispettivi*** meccanismi di controllo ***impongano*** un obbligo di autorizzazione per gli investimenti esteri nel caso in cui il destinatario dell'Unione stabilito nel loro territorio:	4. ***I*** meccanismi di controllo ***degli Stati membri prevedono*** un obbligo di autorizzazione per gli investimenti esteri nel caso in cui il destinatario dell'Unione stabilito ***o che sarà stabilito*** nel loro territorio:

Or. en

Emendamento 322
Christophe Bay, Thierry Mariani, Aleksandar Nikolic, Enikő Győri
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri ***garantiscono che i rispettivi*** meccanismi di controllo impongano un obbligo di autorizzazione per gli investimenti esteri nel caso in cui il destinatario dell'Unione stabilito nel loro territorio:	4. Gli Stati membri ***si adoperano per applicare*** meccanismi di controllo ***che*** impongano un obbligo di autorizzazione per gli investimenti esteri nel caso in cui il destinatario dell'Unione stabilito nel loro territorio:

Or. fr

Emendamento 323
Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***sia parte di uno dei progetti o programmi di interesse per l'Unione*** elencati nell'allegato I***, o vi partecipi, anche in qualità di destinatario di fondi come definito all'articolo 2, punto 53), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046*** del Parlamento europeo e del Consiglio[19], o	(a) ***prodotti*** elencati nell'allegato I ***del regolamento (UE) 2021/821*** del Parlamento europeo e del Consiglio[19] ***(elenco comune dei prodotti a duplice uso soggetti ai controlli sulle esportazioni)***, o
[19] Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj	[19] Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj

Or. en

Emendamento 324
Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***sia economicamente attivo in uno dei settori elencati nell'allegato II***.	(b) ***attrezzature contemplate dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (elenco comune delle attrezzature militari***

dell'Unione europea).

Or. en

Emendamento 325
Francesco Torselli, Daniele Polato

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) sia economicamente attivo in uno dei settori ***elencati nell'allegato II***.	(b) sia economicamente attivo in uno dei ***seguenti*** settori***, come meglio definiti dall'allegato II: i) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture; ii) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie; iii) sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; iv) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; o v) libertà e pluralismo dei media***.

Or. it

Emendamento 326
Markéta Gregorová, Anna Cavazzini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) sia economicamente attivo in uno dei settori elencati nell'allegato II.	(b) sia economicamente attivo in uno dei settori elencati nell'allegato II***, ivi compreso l'intero ecosistema di tali settori***.

Or. en

Emendamento 327
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) sia soggetto a un'operazione che coinvolga un investitore estero proveniente da giurisdizioni figuranti nell'allegato I dell'elenco delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, da giurisdizioni individuate come paesi terzi con carenze strategiche significative nei rispettivi regimi nazionali in materia di AML/CFT a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio o da giurisdizioni offshore.

Or. en

Motivazione

È importante prestare particolare attenzione agli investimenti esteri provenienti da paradisi fiscali e paesi non cooperativi.

Emendamento 328
Marie-Pierre Vedrenne, Dan Barna, Benoit Cassart, Bart Groothuis, Svenja Hahn, Petras Auštrevičius, Ľubica Karvašová

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri:
	(a) allineano i termini per il controllo a livello nazionale ai termini del meccanismo di cooperazione dell'Unione di cui all'articolo 8, e prevedono:
	i) un periodo di riesame iniziale non superiore a 30 giorni dalla notifica;
	ii) se del caso, un periodo per l'indagine approfondita non superiore a ulteriori 60 giorni; nonché
	iii) criteri per le proroghe di tali termini;
	(b) attuano tappe procedurali standardizzate, tra cui:
	i) il riconoscimento formale della notifica completa entro cinque giorni lavorativi;
	ii) fattori chiari che determinano il passaggio dall'esame iniziale a un'indagine approfondita;
	iii) punti per la comunicazione strutturata con i richiedenti durante l'intero processo; nonché
	iv) comunicazione annuale standardizzata sui tempi medi di trattamento e scostamenti dalle tempistiche standard.
	Or. en